




8/8

Guardia di Finanza

NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA PALERMO

- Gruppo Tutela Spesa Pubblica - Sezione Accertamento Danni Erariali -

✉ Via F. Crispi, 226 - 90139 Palermo - ☎ 091/6450657 - ☎ 091/6450615 - @: pa1510000p@pec.gdf.it



per ricevute e mani'

24 LUG 2015

Il Sost. Procuratore della Republic.
Dr. Luca BATTINIERI

OGGETTO: procedimento penale 11477/14 R.G.N.R. Mod. 21.

Trasmissione atti.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI

(Alla c.a. del Sostituto Procuratore - Dott. Luca BATTINIERI)

PALERMO

(Riferimento delega in data 20.07.2015)

1. In relazione a quanto richiesto con la delega in riferimento, si trasmette la documentazione (*allegato nr. 1*) acquisita, in data 23 luglio 2015, da questo Nucleo presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana – Sezione di Controllo.
2. Si prega di voler restituire copia della presente, con annotati gli estremi della presa in carico.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO

(Col. t. ST Francesco Mazzotta)

d'ordine

IL COMANDANTE DEL GRUPPO T.S.P.

(Ten. Col. t. ST Italo Savarese)



Guardia di Finanza
NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA PALERMO

Gruppo Tutela Spesa Pubblica - Sezione Accertamento Danni Erariali

✉ Via F. Crispi, 226 - 90139 Palermo - ☎ 091/6450657 - 📠 091/6450615 - @: pa1510000p@pec.gdf.it

VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE ED ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE

L'anno 2015, addì 23 luglio 2015, alle ore 09:55, presso gli uffici della **Corte dei Conti per la Regione Siciliana – Sezione di Controllo**, siti in Palermo, via Notarbartolo nr. 08, viene redatto il presente verbale per far constatare quanto segue.

VERBALIZZANTI

- CAP. Giuseppe GAROFALO
- M.C. Basilio NAPOLI
- M.C. Roberto MORETTI

appartenenti al Reparto in intestazione

PARTE

Corte dei Conti per la Regione Siciliana – Sezione di Controllo, in atti rappresentata da:

- VACCARINO Sergio, nato il 20/03/1954 a Palermo (PA), ed ivi residente in via Vincenzo Di Marco nr. 51, in qualità di Magistrato della Corte dei Conti, presso la Sezione di Controllo.

FATTO

In data odierna, alle ore 09:30 circa, i sottoscritti militari verbalizzanti si sono recati presso gli uffici della **Corte dei Conti per la Regione Siciliana – Sezione di Controllo**, siti in Palermo, via Notarbartolo nr. 08, per dar corso alle attività di seguito descritte, relative alla esecuzione degli accertamenti delegati al Reparto in intestazione, nell'ambito del procedimento penale **11477/2014 R.G.N.R.**, dal dottor **Luca BATTINIERI** - Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Ivi giunti, i militari operanti sono stati ricevuti dal Dr . VACCARINO Sergio – in qualità di Magistrato della Corte dei Conti, presso la Sezione di Controllo - al quale si sono presentati secondo le modalità di rito, mediante l'esibizione delle tessere personali di riconoscimento.

Dopo avergli manifestato lo scopo della visita, i militari operanti hanno richiesto di fornire copia della seguente documentazione:

- Deliberazione 225/2015/PREV del 17.07.2015 unitamente a tutti gli atti a corredo della stessa;
- Deliberazione 107/2015/PREV del 16.02.2015 unitamente a tutti gli atti a corredo della stessa.

Pertanto, aderendo all'invito, ad evasione della richiesta formulata, il Dr . VACCARINO Sergio, s.m.g., ha fornito copia della documentazione richiesta.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra indicato, il presente verbale, che si compone di n. 02 fogli, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte, alla quale viene rilasciata copia.

VERBALIZZANTI



McC Masetti de W

PARTE



2015



CORTE DEI CONTI



ASS.TO ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

DDG. n° 5159 del 06.10.2014

CC. 293 del 04.11.2014.

RILIEVO n° 34 del 10.10.14

DEFERIMENTO IN DATA 12.01.2015

ADUNANZA DEL **23.01.2015**

DELIBERATO : ORDINANZA ISTRUTT.

N° 53/2015/PREV.

ADUNANZA DEL **02.02.2015**

RICUSATO VISTO

DELIBERAZIONE N° 107/2015/PREV.

DDG. n° 5159 del 06.10.2014 RESTITUITO

CON NOTA n° 15 del 14.02.2015



17 FEB. 2015

Palermo _____

Corte dei Conti

Sezione di controllo
per la Regione Siciliana
Controllo sugli atti
della Regione siciliana
Ufficio II

Prot. n° 15

All'Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale
Dipartimento dell'Istruzione e della
Formazione Professionale

tramite la Ragioneria Centrale


PALERMO

Oggetto: Restituzione Decreto n° 5159 del 06.10.2014.

Si restituisce il provvedimento in oggetto con annessa copia della
delibera n° 107/2015/PREV.-

Il Funzionario Preposto
(dott.ssa Gabriella Vincenti)

Gabriella Vincenti





Corte dei conti

10 NOV. 2014

Palermo _____

N. 34

**SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE SICILIANA
UFFICIO II**

**All'Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale**

**Dipartimento Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale**

tramite la Ragioneria Centrale

PALERMO

RILIEVO


Allegato alla presente si restituisce il provvedimento entro indicato con le osservazioni di questo Ufficio.

COPIA

**IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Sergio Vaccarino)**



824



Estremi dei Provvedimenti

Osservazioni dell'Ufficio di controllo

CC 293 del 04.11.2014
D.D.G. 5159 del 06.10.2014 - Recupero coatto della somma di € 49.483,56 nei confronti dell'Ente CIPA-AT di Caltanissetta.

Con il provvedimento in oggetto, si dispone il recupero coatto delle somme relative all'integrazione del finanziamento originariamente concesso, a valere sui progetti nell'ambito del PROF 2005 e 2006. Nel merito si fa osservare quanto segue.

La procedura di recupero disposta da codesta Amministrazione appare illegittima in quanto posta in essere in violazione dell'art. 80 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, datato 11 luglio 2006, relativo all'integrità dei pagamenti ai beneficiari.

Detta norma stabilisce esplicitamente *"che i beneficiari ricevono l'importo totale del contributo pubblico nella sua integrità e che non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari"*.

Il disposto normativo del predetto art. 80 è stato ulteriormente confermato dalla Commissione in data 06 agosto 2013 in risposta all'interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006818/13 del 12 giugno 2013, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C47E del 19 febbraio 2014.

Inoltre, altro profilo di illegittimità del provvedimento de quo lo si rinviene nella circostanza che si intende procedere al recupero del c.d. extra-budget, già finanziato con fondi gravanti sul bilancio di codesta Regione, su fondi comunitari che per loro natura sono vincolati al progetto e destinati al raggiungimento dell'obiettivo previsto dalla relativa linea di intervento. Tale recupero, pertanto, si pone in violazione del diritto comunitario e del principio contabile che distingue fonti di finanziamento di diversa provenienza.

Nella motivazione del decreto in esame si afferma che *"l'annullamento in autotutela degli atti amministrativi di concessione delle integrazioni costituisce atto dovuto per l'amministrazione regionale atteso che l'interesse pubblico alla sua adozione è in re"*

MM

ipsa, stante l'esborso di denaro pubblico senza titolo, e non essendo rinvenibile alcuna situazione di affidamento oggettivo in capo al beneficiario, che non si può discendere da un atto illegittimo".

Per ciò che concerne l'affermazione della sussistenza dell'interesse pubblico al recupero nei confronti degli Enti percettori dell'integrazione, ad avviso di questa Corte, non si rinviene, al contrario, alcun interesse pubblico attuale, atteso che la sentenza n° 401 del 14 marzo 2014 della Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana di questa Corte, ha accertato la sussistenza del danno derivante dall'erogazione, la responsabilità amministrativa e, conseguentemente, il diritto di credito dell'amministrazione regionale nei confronti dei soggetti individuati dalla predetta sentenza.

Inoltre, l'autotutela amministrativa, che si configura come esercizio di un potere discrezionale, può essere definita come quel complesso di attività con cui la pubblica amministrazione risolve i conflitti attuali o potenziali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese. In tale ipotesi la stessa interviene unilateralmente tutelando autonomamente la propria sfera d'azione.


L'esercizio di tale potere, nella fattispecie in esame, non pare correttamente esercitato perché verrebbe a porre nel nulla il predetto giudicato in seguito al quale, comunque, codesta amministrazione, è in possesso di un valido titolo esecutivo a tutela del proprio diritto di credito.

Infine, la giurisprudenza richiamata secondo cui *"il recupero dell'indebitato è atto dovuto, privo di valenza provvedimentoale, che non richiede specifica motivazione atteso che l'interesse pubblico è in re ipsa in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo"*, non si ritiene confacente al caso di specie in cui sia già intervenuta una sentenza di condanna di danno erariale che abbia già individuato i soggetti responsabili.

Da quanto sopra si restituisce il provvedimento.



827



Deliberazione n. 107/2015/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Siciliana

nell'adunanza del 23 gennaio 2015, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio GRAFFEO	Presidente
Stefano SIRAGUSA	Consigliere
Anna Luisa CARRA	Consigliere
Tommaso BRANCATO	Consigliere-relatore
Sergio VACCARINO	Referendario



Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art.2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

visto il decreto n.5159 del 6 ottobre 2014 del Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale;

vista la nota del Magistrato istruttore addetto all'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti della Regione siciliana (Ufficio II) n.1 in data 12 gennaio 2015;

828

vista la nota n. 1 del 12 gennaio 2015, con la quale il competente Consigliere delegato ha deferito alla Sezione di controllo la pronuncia sull'anzidetto decreto;

vista l'ordinanza n. 2/2015/CONTR. in data 12 gennaio 2015, con la quale il Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha convocato per l'odierna adunanza la Sezione stessa per la pronuncia sulla legittimità del suindicato provvedimento;

vista la nota del Servizio di supporto della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 127 in data 12 gennaio 2015, con la quale copia della predetta ordinanza è stata trasmessa all'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale ed al Dirigente Generale del medesimo Assessorato, al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione e alla Ragioneria Centrale dell'istruzione e della formazione;

uditi, all'odierna adunanza, il relatore, consigliere Tommaso Brancato e per l'Amministrazione interessata, il dottor Gianni Silvia, Dirigente Generale del Dipartimento menzionato, e la dottoressa Rosa Giudice per delega della Ragioneria Generale;



vista l'ordinanza istruttoria n.53/2015/PREV del 23 gennaio 2015 e la risposta n.4930 del 28 gennaio 2015 del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

FATTO



Con provvedimento n.5159 datato 6 ottobre 2014, il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale disponeva l'annullamento del precedente decreto n.533 del 6 ottobre 2014, registrato dalla Corte di conti il 16 marzo 2007, con il quale era stata riconosciuta l'integrazione di €.24.417,68 del finanziamento originariamente concesso all'Ente CIPA-AT di Caltanissetta a valere sul progetto n.139 (n.1999/IT.16.PO.011/3/02/7.2.4/599), denominato "conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico".

Con il medesimo provvedimento, la stessa Amministrazione annullava i decreti n.184 del 27 giugno 2006 e n.589 del 22 dicembre 2006, nella parte in cui riconoscevano l'integrazione di €.25.065,88 del finanziamento, in precedenza concesso al menzionato Ente CIPA-AT a valere sul progetto n.IF2006B0153 dal titolo "MONDO VERDE 2006".

Contestualmente alla disposizione di annullamento dei decreti sopra menzionati, l'Amministrazione disponeva il recupero coattivo della complessiva somma di €.49.483,56 nei confronti dell'Ente beneficiario dei finanziamenti in questione, imputando €.24.417,68 al capitolo di entrata del Fondo Sociale Europeo 003726, Capo




XI, riguardo l'integrazione concessa originariamente sul progetto "conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico". Il restante importo di €.25.065,88, concernente le somme erogate per il progetto "MONDO VERDE 2006", veniva imputato al capitolo 003724, Capo X, del bilancio della Regione siciliana.

L'Ufficio di controllo, esaminati gli atti, con foglio n.34 del 10 novembre 2014 formulava alcune osservazioni in merito alla procedura di recupero coattivo disposta dall'Amministrazione, ipotizzando la violazione dell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, datato 11 luglio 2006.

La disposizione, infatti, prevede che *"i beneficiari ricevono l'importo totale del contributo pubblico nella sua integrità e che non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari"*.

Sotto il profilo contabile, l'Ufficio di controllo osservava che il finanziamento delle maggiori somme erogate con i decreti annullati era stato originariamente imputato a fondi del bilancio regionale, mentre il recupero era operato su risorse comunitarie, per loro natura vincolate al progetto e destinate, come tali, al raggiungimento dell'obiettivo previsto dalla relativa linea di intervento.

Per il resto, il rilievo istruttorio formulava dubbi sulle motivazioni del provvedimento sottoposto a controllo, in modo specifico a proposito della reale sussistenza dell'interesse pubblico attuale all'adozione del provvedimento di autotutela, considerato che, con sentenza n.401 del 14 marzo 2014, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti aveva accertato la responsabilità amministrativa nei confronti dei soggetti che avevano disposto l'erogazione indebita di finanziamenti e l'Amministrazione poteva, pertanto, avvalersi di un valido titolo esecutivo a tutela del credito erariale.




Con nota n.53 del 3 dicembre 2014, l'Amministrazione replicava a tutte le osservazioni dell'Ufficio di controllo.

In primo luogo, evidenziava che il provvedimento in esame riguardava il recupero dei finanziamenti a valer sui Piani Regionali Offerta Formativa 2005 e 2006, già assegnati all'Ente di formazione con decreto n.533 del 29 novembre 2006, sottoposto a controllo e registrato dalla Corte poiché erogato su fondi comunitari, e con i decreti n.184 e 589, rispettivamente, del 27 giugno 2006 e del 22 dicembre 2006, entrambi riguardanti risorse regionali.

Pertanto, l'Amministrazione sosteneva che non era stata commessa alcuna violazione del diritto comunitario e del principio contabile che distingue fonti di finanziamento di diversa provenienza.

In merito ai dubbi di legittimità prospettati sulla procedura di recupero in autotutela, precisava che per le integrazioni di finanziamento, così dette "extra budget", sui PROF 2005 e 2006 non risultava essere stato avviato o pendente alcun giudizio di responsabilità amministrativa innanzi alla locale Sezione giurisdizionale.

832
p.c.c.

In conseguenza, riteneva erroneo quanto affermato nel rilievo istruttorio a proposito dell'assenza dell'interesse al recupero in autotutela e della possibilità dell'Amministrazione di avvalersi di un titolo esecutivo nei confronti dei soggetti responsabili del danno erariale.

Di contro, faceva presente che costituiva un principio generale del diritto nazionale l'obbligo di attivare le prescritte procedure in autotutela per recuperare ogni indebito oggettivo ai sensi e per gli effetti dell'art.2033 e seguenti, nel cui ambito era riconducibile la fattispecie oggetto del decreto in esame.

La risposta al rilievo evidenziava, pertanto, il carattere assolutamente doveroso, come tale, privo di ogni valutazione discrezionale, del provvedimento sottoposto a controllo, adottato, comunque, a seguito di alcuni pareri resi dall'Avvocatura dello Stato e, sopra tutto, con riferimento a numerose pronunce di Autorità giurisdizionali ordinarie e amministrative, tutte concordi nell'affermare l'obbligo del recupero di somme indebitamente erogate.

Pertanto, ad avviso dell'Amministrazione, la scelta di attivare l'istituto della compensazione avrebbe consentito il corretto bilanciamento degli opposti interessi, da un lato quelli dell'erario e d'altro quelli dello stesso Ente di formazione.

L'Amministrazione sosteneva che l'eventuale decisione di attendere il pagamento da parte del debitore avrebbe comportato la sicura e rapida estinzione degli stessi Enti di formazione per tre diversi ordini di motivi:

l'inesistenza di patrimoni degli Enti di formazione adeguati a estinguere i debiti accertati;

il divieto di legge di corrispondere somme di denaro a terzi debitori, se non previa estinzione delle relative pendenze;

l'obbligo di revoca dell'accreditamento nelle ipotesi di accertata omessa estinzione delle obbligazioni da parte degli enti.

Infine, nella risposta al rilievo sosteneva che non poteva ritenersi violato l'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006, che doveva essere letto in combinazione all'art.23 del Regolamento n.966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, secondo cui *"si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:....(d)ripetizioni delle somme indebitamente pagate. Le ripetizioni di cui alla lettera d) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario"*.

L'Amministrazione richiamava, a tal proposito, il contenuto delle conclusioni dell'Avvocato generale del 17 settembre 2002 con specifico riferimento alle condizioni necessarie per riconoscere "l'esistenza di un principio generale di diritto comunitario che legittima la compensazione dei crediti".



Infine, faceva rilevare che la compensazione sarebbe stata effettuata soltanto all'esito delle attività finanziate, quando il fine pubblico era stato perseguito e certificato, in perfetta assonanza con lo spirito del Regolamento comunitario.

In data 20 gennaio 2015, il Dirigente generale del Dipartimento dell'istruzione e della formazione inviava una memoria, nelle premesse della quale precisava che il decreto sottoposto a controllo si limitava a indicare le somme illegittimamente erogate con i precedenti atti che venivano contestualmente annullati, senza alcun riferimento ai crediti vantati dall'Ente CIPA AT di Caltanissetta nei confronti della Regione siciliana da portare eventualmente in compensazione.

In merito alla questione relativa al rapporto tra principio di integrità dei pagamenti sancito dall'art.80 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1083/2006 e l'applicazione dell'istituto della compensazione, l'Amministrazione sosteneva che il principio in questione non poteva intendersi in senso assoluto e incondizionato, in primo luogo in base a quanto disposto dal successivo Regolamento (CE) n.966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 e, in particolare, dall'art.23.

In secondo luogo, in virtù del contenuto della risposta scritta E-006818/13 del 6 agosto 2013, resa dalla Commissione Europea a seguito di interrogazione parlamentare, che espressamente indicava la possibilità di procedere a compensazioni.

Infine, alla luce delle considerazioni contenute nelle conclusioni dell'Avvocato generale del 17/9/2002, già richiamate nella risposta al rilievo dell'Ufficio di controllo.

Pertanto, riteneva sussistenti le condizioni per operare la compensazione, trattandosi di crediti certi ed esigibili (come, peraltro, a più riprese confermato da Organi giurisdizionali aditi dagli Enti di formazione, da ultimo con ordinanze del 5 gennaio 2015 emesse dal Tribunale civile di Palermo in favore dell'Amministrazione).



In merito a quanto asserito dall'Ufficio di controllo sulla diversa provenienza delle fonti di finanziamento -con conseguente impossibilità di recupero dell'extra budget, già erogato con risorse regionali, su fondi comunitari- richiamava le disposizioni degli artt.1241,1242 e 1243 c.c., osservando che nella fattispecie ricorreva il presupposto della compensazione legale, ovvero l'esistenza di due rapporti di credito e debito intercorrenti tra i medesimi soggetti.

La possibilità di applicare l'istituto della compensazione a valer sui Fondi Strutturali, ad avviso dell'Amministrazione, trovava altra conferma nella prassi seguita da tutte le Regioni per procedere ai pagamenti in favore di soggetti beneficiari di finanziamenti. Al riguardo, menzionava la normativa nazionale che prevedeva, alla presenza di accertate irregolarità contributive (DURC non regolare), interventi sostitutivi su erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere e, quindi, anche a valer su Fondi Strutturali.

In ogni caso, l'Amministrazione precisava che l'eventuale compensazione sarebbe stata operata su crediti propri del bilancio della Regione, in considerazione del fatto

832


p.c.c.
1/2/2015

che, nel caso in esame, la quota di cofinanziamento a carico della medesima Regione di euro 49.577,64 (in misura del 10% delle risorse complessive di euro 495.776,40) risultava superiore all'importo del credito pari a euro 49.483,56.

All'adunanza del 23 gennaio 2015 il Dirigente generale del Dipartimento dell'istruzione e formazione insisteva sui motivi già esposti negli atti scritti. Il rappresentante della Ragioneria generale della Regione dichiarava di rimettersi a quanto esposto dall'Amministrazione in sede di risposta al rilievo e di memoria illustrativa.

Con ordinanza n.53/2015/PREV del 23 gennaio 2015, la Sezione disponeva un supplemento istruttorio, chiedendo all'Amministrazione di trasmettere la documentazione comprovante le reciproche posizioni di credito e debito intercorse tra la Regione siciliana e l'Ente di formazione CIPA AT di Caltanissetta. Chiedeva, altresì, di chiarire su quali crediti dell'ente in questione il Dipartimento intendeva operare il recupero coattivo. Contestualmente, rinviava la decisione alla camera di consiglio fissata per il giorno 2 febbraio 2015.

L'Amministrazione ottemperava con nota 4930 del 28 gennaio 2015, trasmettendo alcune tabelle, nelle quali venivano riportati i finanziamenti originariamente riconosciuti per la realizzazione dei relativi corsi di formazione e le somme indebitamente erogate con i decreti che si intendeva annullare con il decreto sottoposto a controllo preventivo.



DIRITTO

Come evidenziato nell'esposizione del fatto, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento n.5159 datato 6 ottobre 2014, con il quale il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione intende procedere all'annullamento di tre precedenti decreti, n.533 del 29 novembre 2006, n.184 del 27 giugno 2006 e 589 del 22 dicembre 2006.

Con i decreti per ultimo menzionati, infatti, l'Amministrazione aveva riconosciuto a favore dell'Ente CIPA AT di Caltanissetta un finanziamento integrativo per complessivi euro 49.483,56, in aggiunta a quello originariamente concesso, successivamente riconosciuto come indebitamente erogato.

La prima questione che si pone all'esame della Sezione concerne l'esatta individuazione dell'effettivo contenuto dell'atto amministrativo sottoposto a controllo.

Sul punto, il Dipartimento ha più volte asserito negli atti scritti prodotti (da prima con la risposta al rilievo istruttorio dell'Ufficio di controllo e, poi, nella memoria del 19 gennaio 2015 e in occasione dell'ottemperanza all'ordinanza n.55/2015) che il provvedimento in questione si limitava all'annullamento dei precedenti decreti e, nello stesso tempo, disponeva solamente il contestuale recupero coattivo delle somme indebitamente erogate nei confronti dell'Ente di formazione a titolo di "extra budget".




Al riguardo, si osserva che, nell'ultima pagina della risposta del 3 dicembre 2014, al rilievo dell'Ufficio di controllo, la medesima Amministrazione, al fine di controdedurre in ordine alla prospettata violazione dell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, datato 11 luglio 2006, aveva testualmente affermato *"in esito all'avvenuta rendicontazione dei progetti formativi, (il Dipartimento) ha riconosciuto a pieno il contributo comunitario in favore dell'Ente e, proprio sulla scorta della sussistenza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ha operato la compensazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1241 e segg. c.c.."*

L'eventuale violazione dell'art.80 avrebbe potuto concretizzarsi esclusivamente nell'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale avesse compensato il credito al momento della concessione del finanziamento all'Ente prima dell'espletamento delle attività finanziate, svilendo così il fine per il quale il contributo era stato erogato.

La compensazione invece è stata effettuata soltanto all'esito delle attività finanziate, quando il fine pubblico era stato perseguito e certificato, in palese assonanza con lo spirito del regolamento comunitario".

In altri termini, in sede di risposta al rilievo istruttorio la stessa Amministrazione ha affermato, a chiare lettere, di operare il recupero coattivo mediante compensazione sui crediti dell'Ente di formazione.

Tale considerazione, peraltro, trova conferma in maniera significativa nelle ampie argomentazioni prospettate dal medesimo Dipartimento a sostegno della legittimità, nell'ambito dell'ordinamento nazionale e comunitario, dell'istituto della compensazione tra crediti e debiti nei rapporti tra Amministrazione ed enti di formazione, nonché in quelle prospettate dalla medesima Amministrazione per sostenere l'inapplicabilità, alla fattispecie sottoposta all'esame della Corte dei conti, dell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, richiamato dall'Ufficio di controllo della Corte dei conti a proposito della violazione del divieto di operare trattenute di qualsiasi natura sulle somme erogate a titolo di finanziamento pubblico.



L'art. 3 del decreto n.5159 del 6 ottobre 2014, peraltro, individua in maniera specifica i capitoli di entrata, sia del Fondo Sociale Europeo sia del bilancio della Regione, cui imputare le somme recuperate, confermando, ancora una volta, l'attualità della compensazione e l'esigenza contabile dell'immediata registrazione delle corrispondenti entrate nei relativi bilanci.

Queste necessarie considerazioni preliminari riguardo all'effettivo contenuto del decreto sopra menzionato consentono il successivo esame nel merito.

Come già evidenziato in punto di fatto, il decreto in questione dispone l'annullamento con l'art.1, del decreto n.533 del 29 novembre 2006, mentre, con il successivo art.2, quello dei decreti n.184 del 27 giugno 2006 e n.589 del 22 dicembre 2006.

I provvedimenti, che il Dipartimento intende annullare dopo oltre otto anni dalla loro emanazione, sono stati portati in esecuzione nel 2006 e, pertanto, hanno prodotto i

824 p.c.c. / w
loro effettive consolidato i reciproci rapporti intercorsi tra l'Amministrazione regionale e l'Ente di formazione per la realizzazione di azioni da tempo concluse e già cofinanziate dall'Avviso pubblico n.20/2011 con risorse comunitarie e regionali.

Il ritiro dei decreti di concessione di somme a titolo di "extra budget", in realtà, da quanto emerge dagli atti e dalle risposte ai rilievi della Corte, deve ritenersi finalizzato al recupero coattivo, mediante compensazione, di somme erogate indebitamente oltre otto anni prima del provvedimento di annullamento dei provvedimenti ritenuti ora illegittimi.

Tale procedura, ad avviso del Collegio viola le disposizioni del diritto comunitario che, in maniera espressa sanciscono, il principio dell'integrità dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici.

Questo principio era già contenuto nell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, datato 11 luglio 2006, disposizione richiamata dall'Ufficio di controllo in occasione del rilievo istruttorio, ma abrogata dall'art.153 del Regolamento (CE) n.1303 del 2013 e sostituita dalla disposizione dell'art.132 del Regolamento per ultimo menzionato.

L'art.80, infatti, prescriveva che *"gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevono l'importo totale del contributo pubblico nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari"*.

La disposizione dell'art.132, introdotta dal Regolamento (CE) del Parlamento europeo n.1303 del 17 dicembre 2013, attualmente in vigore, recita: *"in funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario. **Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari"***.

L'art.132 del Regolamento n.1303/2013, nel sostituire il testo dell'art.80 del precedente Regolamento n.1083/2006, pertanto, conferma la vigenza nel diritto comunitario del divieto di operare riduzioni ai pagamenti e rafforza, rispetto alla norma abrogata, la valenza a carattere generale del principio di integrità dei finanziamenti.

In conseguenza, deve ritenersi illegittima, in base al diritto comunitario, ogni deduzione di contributi pubblici spettanti a soggetti incaricati della realizzazione di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

Alla presenza dell'art.80 del Regolamento (CE) e della successiva disposizione dell'art.132 del Regolamento n.1303 del 2013, non si ritiene che possa configurarsi, nel caso di specie, l'obbligo, invocato dall'Amministrazione regionale, di attivare le

procedure in autotutela per recuperare l'indebitto oggettivo ai sensi e per gli effetti dell'art.2033 e seguenti del c.c..

Né, al riguardo, sembra pertinente il richiamo all'art.23 del successivo Regolamento n.966 del Parlamento europeo e del Consiglio datato 25 ottobre 2012.

Il Regolamento per ultimo menzionato stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e, come tale, disciplina i rapporti tra gli Stati e la medesima Comunità europea, con la conseguenza che l'invocato art.23 non può trovare applicazione alla fattispecie, riguardante il diverso rapporto intercorso tra l'Amministrazione regionale e i soggetti privati incaricati della realizzazione di progetti di interesse comunitario.

Ma, a prescindere dalla rilevata inapplicabilità della disposizione richiamata dall'Amministrazione regionale, il contenuto dell'art.23 del Regolamento n.966/2012 va interpretato in senso diverso (e assolutamente contrario) a quello prospettato dal Dipartimento regionale della formazione.

L'art. 23, infatti, al punto 1, recita: *"si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:....(d)ripetizioni delle somme indebitamente pagate.*

*Le ripetizioni di cui alla lettera d) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario, **effettuata sullo stesso capo, articolo ed esercizio ai quali l'indebitto pagamento è stato imputato**" (la frase in grassetto è stata omessa nella citazione della norma negli atti scritti prodotti dal Dipartimento) .*

A prescindere dal fatto che la norma regola i rapporti tra i bilanci degli Stati e quello comunitario, la compensazione tra crediti e debiti, in questo specifico ambito, resta limitata comunque entro confini temporali ben definiti, che non travalicano l'esercizio al quale l'indebitto si riferisce.

Nel caso di specie, le attività di formazione sono state realizzate dall'Ente CIPA AT di Caltanissetta con fondi relativi al PROF 2005-2006 e, di conseguenza, l'eventuale trattenuta in compensazione non potrebbe che riguardare crediti per altre attività formative successive, in violazione del divieto del diritto comunitario di riduzione dei finanziamenti.

Il principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari, sancito prima dall'art.80 del Regolamento (CE) n.1083 del 2006 e poi dall'art 132 del Regolamento (CE) n.1303 del 2013, trova ulteriore conferma nel contenuto della risposta, richiamata in sede di controdeduzione al rilievo istruttorio, resa dalla Commissione in data 6 agosto 2013 a seguito di interrogazione formulata il 12 giugno 2013 da un parlamentare europeo.

Nell'atto in questione n.E-006818/2013, la Commissione ha confermato il principio secondo cui i beneficiari di contributi europei ricevono l'importo totale nella sua

836 p.c.c.
COM
integrità, non trovando applicazione *nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.*

Nella risposta all'interrogazione parlamentare la Commissione afferma che *"il beneficiario può tuttavia scegliere di compensare un debito nei confronti di un'autorità o di un organismo responsabile del pagamento, riducendo in tal modo l'importo richiesto all'autorità di pagamento. In questo caso egli riceverà, in termini contabili, il contributo pubblico integrale e detrarrà simultaneamente il debito nei confronti dell'autorità, registrando nei suoi conti il contributo netto".*

In altri termini, il diritto comunitario, così come interpretato dalla Commissione, a differenza di quanto previsto dall'ordinamento nazionale, riconosce solo l'istituto della compensazione volontaria nei rapporti intercorrenti tra Autorità di gestione e soggetti privati.

Nel caso di specie, in assenza di espressa manifestazione di volontà da parte dell'Ente CIPA AT di Caltanissetta, il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per tale forma di estinzione delle reciproche posizioni di credito e debito.

Resta da esaminare l'argomento rappresentato dall'Amministrazione in merito alla presunta inapplicabilità dell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006, considerato che la compensazione, nella fattispecie, verrebbe operata su crediti propri del bilancio della Regione, in quanto la quota di cofinanziamento a carico della medesima di euro 49.577,64 (in misura del 10% delle risorse complessive di euro 495.776,40) risulterebbe superiore all'importo del credito vantato per euro 49.483,56.

L'assunto del Dipartimento non sembra condivisibile alla luce del principio dell'integrità dei pagamenti affermato dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia della Comunità europea sentenza 25 ottobre 2007 (C427/05) del 25 ottobre 2007).

Al riguardo, si ritiene di dover richiamare, condividendone integralmente il contenuto, le considerazioni formulate dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/E datata 11 giugno 2010, in risposta all'interpello formulato da una Regione sull'applicabilità della ritenuta d'acconto del 4% sui contributi erogati a imprese, con esclusione di quelli destinati all'acquisto di beni strumentali.

Giova, al riguardo, richiamare la nozione di "contributo pubblico" nella definizione contenuta nell'art.2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n.1083/2006.

In base a detta norma, rientra in questo concetto *"qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, della Comunità europea nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È considerata spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni provenienti dal bilancio di organismi di diritto pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o da*

organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi".

L'Agenzia delle entrate -muovendo dalla definizione di contributo pubblico fissata dalla citata norma e richiamando i principi affermati dalla Corte di giustizia europea con la sopra menzionata sentenza del 25 ottobre 2007 e dalla Corte di cassazione con decisione n.2082 del 30 gennaio 2008- ha ritenuto non applicabili le ritenute fiscali sui cofinanziamenti erogati dalla Regione alle imprese, in quanto l'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 non consente "trattenute" specificatamente connesse al contributo pubblico pagato ai beneficiari.

Il principio dell'integrità del pagamento dei finanziamenti, così come formulato dal diritto comunitario, si pone su un piano diverso e prevalente rispetto all'ordinamento interno, compreso quello che attiene alle norme imperative previste dal sistema tributario, e trova applicazione nei confronti dei contributi pubblici, senza alcuna distinzione per provenienza delle risorse dal bilancio europeo o da quello degli enti pubblici territoriali, in quanto comunque destinate al perseguimento degli interessi generali individuati nei programmi approvati dalla Comunità.

Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene il decreto n.5159 datato 6 ottobre non conforme a legge e, in modo specifico, per la violazione dell'art.132 del Regolamento (CE) n.1303 del 2013.

PQM

nei termini esposti nella parte motiva, la Sezione delibera di ricusare il visto e la conseguente registrazione al provvedimento in epigrafe indicato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2015.

Il Relatore

Tommaso Brancato

DEPOSITATO IN SEGRETARIA

IL 16 FEB. 2015




Il Presidente

Maurizio Graffeo

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
SEGRETERIA DELLE ADUNANZE

Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana
17 FEB. 2015
14

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. R14



5 DOC. INTERNO N. :45294965 del 16/02/201


AL FUNZIONARIO PREPOSTO
AL SERVIZIO DI SUPPORTO
DELL'UFFICIO II
DOTT.SSA GABRIELLA VINCENTI
SEDE

Oggetto: Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n.5159 del 6 ottobre 2014.

- *Trasmissione Deliberazione n. 107/2015/PREV*

Per opportuna conoscenza, mi prego trasmettere copia della *Deliberazione n. 107/2015/PREV*, adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana nella camera di consiglio del 2 FEBBRAIO 2015, alle ore 10,00.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott. Boris RASURA)





Deliberazione n. 107/2015/PREV

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Siciliana

nell'adunanza del 23 gennaio 2015, composta dai seguenti magistrati:

- | | |
|------------------|----------------------|
| Maurizio GRAFFEO | Presidente |
| Stefano SIRAGUSA | Consigliere |
| Anna Luisa CARRA | Consigliere |
| Tommaso BRANCATO | Consigliere-relatore |
| Sergio VACCARINO | Referendario |



Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art.2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

visto il decreto n.5159 del 6 ottobre 2014 del Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale;

vista la nota del Magistrato istruttore addetto all'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti della Regione siciliana (Ufficio II) n.1 in data 12 gennaio 2015;

840
vista la nota n. 1 del 12 gennaio 2015, con la quale il competente Consigliere delegato ha deferito alla Sezione di controllo la pronuncia sull'anzidetto decreto;

vista l'ordinanza n. 2/2015/CONTR. in data 12 gennaio 2015, con la quale il Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha convocato per l'odierna adunanza la Sezione stessa per la pronuncia sulla legittimità del suindicato provvedimento;

vista la nota del Servizio di supporto della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 127 in data 12 gennaio 2015, con la quale copia della predetta ordinanza è stata trasmessa all'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale ed al Dirigente Generale del medesimo Assessorato, al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione e alla Ragioneria Centrale dell'istruzione e della formazione;

uditi, all'odierna adunanza, il relatore, consigliere Tommaso Brancato e per l'Amministrazione interessata, il dottor Gianni Silvia, Dirigente Generale del Dipartimento menzionato, e la dottoressa Rosa Giudice per delega della Ragioneria Generale;

vista l'ordinanza istruttoria n.53/2015/PREV del 23 gennaio 2015 e la risposta n.4930 del 28 gennaio 2015 del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

FATTO

Con provvedimento n.5159 datato 6 ottobre 2014, il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale disponeva l'annullamento del precedente decreto n.533 del 6 ottobre 2014, registrato dalla Corte di conti il 16 marzo 2007, con il quale era stata riconosciuta l'integrazione di €.24.417,68 del finanziamento originariamente concesso all'Ente CIPA-AT di Caltanissetta a valere sul progetto n.139 (n.1999/IT.16.PO.011/3/02/7.2.4/599), denominato "conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico".

Con il medesimo provvedimento, la stessa Amministrazione annullava i decreti n.184 del 27 giugno 2006 e n.589 del 22 dicembre 2006, nella parte in cui riconoscevano l'integrazione di €.25.065,88 del finanziamento, in precedenza concesso al menzionato Ente CIPA-AT a valere sul progetto n.IF2006B0153 dal titolo "MONDO VERDE 2006".

Contestualmente alla disposizione di annullamento dei decreti sopra menzionati, l'Amministrazione disponeva il recupero coattivo della complessiva somma di €.49.483,56 nei confronti dell'Ente beneficiario dei finanziamenti in questione, imputando €.24.417,68 al capitolo di entrata del Fondo Sociale Europeo 003726, Capo

XI, riguardo l'integrazione concessa originariamente sul progetto "conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico". Il restante importo di € 25.065,88, concernente le somme erogate per il progetto "MONDO VERDE 2006", veniva imputato al capitolo 003724, Capo X, del bilancio della Regione siciliana.

L'Ufficio di controllo, esaminati gli atti, con foglio n.34 del 10 novembre 2014 formulava alcune osservazioni in merito alla procedura di recupero coattivo disposta dall'Amministrazione, ipotizzando la violazione dell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, datato 11 luglio 2006.

La disposizione, infatti, prevede che *"i beneficiari ricevono l'importo totale del contributo pubblico nella sua integrità e che non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari"*.

Sotto il profilo contabile, l'Ufficio di controllo osservava che il finanziamento delle maggiori somme erogate con i decreti annullati era stato originariamente imputato a fondi del bilancio regionale, mentre il recupero era operato su risorse comunitarie, per loro natura vincolate al progetto e destinate, come tali, al raggiungimento dell'obiettivo previsto dalla relativa linea di intervento.

Per il resto, il rilievo istruttorio formulava dubbi sulle motivazioni del provvedimento sottoposto a controllo, in modo specifico a proposito della reale sussistenza dell'interesse pubblico attuale all'adozione del provvedimento di autotutela, considerato che, con sentenza n.401 del 14 marzo 2014, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti aveva accertato la responsabilità amministrativa nei confronti dei soggetti che avevano disposto l'erogazione indebita di finanziamenti e l'Amministrazione poteva, pertanto, avvalersi di un valido titolo esecutivo a tutela del credito erariale.

Con nota n.53 del 3 dicembre 2014, l'Amministrazione replicava a tutte le osservazioni dell'Ufficio di controllo.

In primo luogo, evidenziava che il provvedimento in esame riguardava il recupero dei finanziamenti a valer sui Piani Regionali Offerta Formativa 2005 e 2006, già assegnati all'Ente di formazione con decreto n.533 del 29 novembre 2006, sottoposto a controllo e registrato dalla Corte poiché erogato su fondi comunitari, e con i decreti n.184 e 589, rispettivamente, del 27 giugno 2006 e del 22 dicembre 2006, entrambi riguardanti risorse regionali.

Pertanto, l'Amministrazione sosteneva che non era stata commessa alcuna violazione del diritto comunitario e del principio contabile che distingue fonti di finanziamento di diversa provenienza.

In merito ai dubbi di legittimità prospettati sulla procedura di recupero in autotutela, precisava che per le integrazioni di finanziamento, così dette "extra budget", sui PROF 2005 e 2006 non risultava essere stato avviato o pendente alcun giudizio di responsabilità amministrativa innanzi alla locale Sezione giurisdizionale.

8/2 p.c.c.
In conseguenza, riteneva erroneo quanto affermato nel rilievo istruttorio a proposito dell'assenza dell'interesse al recupero in autotutela e della possibilità dell'Amministrazione di avvalersi di un titolo esecutivo nei confronti dei soggetti responsabili del danno erariale.

Di contro, faceva presente che costituiva un principio generale del diritto nazionale l'obbligo di attivare le prescritte procedure in autotutela per recuperare ogni indebito oggettivo ai sensi e per gli effetti dell'art.2033 e seguenti, nel cui ambito era riconducibile la fattispecie oggetto del decreto in esame.

La risposta al rilievo evidenziava, pertanto, il carattere assolutamente doveroso, come tale, privo di ogni valutazione discrezionale, del provvedimento sottoposto a controllo, adottato, comunque, a seguito di alcuni pareri resi dall'Avvocatura dello Stato e, sopra tutto, con riferimento a numerose pronunce di Autorità giurisdizionali ordinarie e amministrative, tutte concordi nell'affermare l'obbligo del recupero di somme indebitamente erogate.

Pertanto, ad avviso dell'Amministrazione, la scelta di attivare l'istituto della compensazione avrebbe consentito il corretto bilanciamento degli opposti interessi, da un lato quelli dell'erario e d'altro quelli dello stesso Ente di formazione.

L'Amministrazione sosteneva che l'eventuale decisione di attendere il pagamento da parte del debitore avrebbe comportato la sicura e rapida estinzione degli stessi Enti di formazione per tre diversi ordini di motivi:

l'inesistenza di patrimoni degli Enti di formazione adeguati a estinguere i debiti accertati;

il divieto di legge di corrispondere somme di denaro a terzi debitori, se non previa estinzione delle relative pendenze;

l'obbligo di revoca dell'accreditamento nelle ipotesi di accertata omessa estinzione delle obbligazioni da parte degli enti.

Infine, nella risposta al rilievo sosteneva che non poteva ritenersi violato l'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006, che doveva essere letto in combinazione all'art.23 del Regolamento n.966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, secondo cui *"si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:....(d)ripetizioni delle somme indebitamente pagate. Le ripetizioni di cui alla lettera d) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario"*.

L'Amministrazione richiamava, a tal proposito, il contenuto delle conclusioni dell'Avvocato generale del 17 settembre 2002 con specifico riferimento alle condizioni necessarie per riconoscere "l'esistenza di un principio generale di diritto comunitario che legittima la compensazione dei crediti".



Infine, faceva rilevare che la compensazione sarebbe stata effettuata soltanto all'esito delle attività finanziate, quando il fine pubblico era stato perseguito e certificato, in perfetta assonanza con lo spirito del Regolamento comunitario.

In data 20 gennaio 2015, il Dirigente generale del Dipartimento dell'Istruzione e della formazione inviava una memoria, nelle premesse della quale precisava che il decreto sottoposto a controllo si limitava a indicare le somme illegittimamente erogate con i precedenti atti che venivano contestualmente annullati, senza alcun riferimento ai crediti vantati dall'Ente CIPA AT di Caltanissetta nei confronti della Regione siciliana da portare eventualmente in compensazione.

In merito alla questione relativa al rapporto tra principio di integrità dei pagamenti sancito dall'art.80 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1083/2006 e l'applicazione dell'istituto della compensazione, l'Amministrazione sosteneva che il principio in questione non poteva intendersi in senso assoluto e incondizionato, in primo luogo in base a quanto disposto dal successivo Regolamento (CE) n.966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 e, in particolare, dall'art.23.

In secondo luogo, in virtù del contenuto della risposta scritta E-006818/13 del 6 agosto 2013, resa dalla Commissione Europea a seguito di interrogazione parlamentare, che espressamente indicava la possibilità di procedere a compensazioni.

Infine, alla luce delle considerazioni contenute nelle conclusioni dell'Avvocato generale del 17/9/2002, già richiamate nella risposta al rilievo dell'Ufficio di controllo.

Pertanto, riteneva sussistenti le condizioni per operare la compensazione, trattandosi di crediti certi ed esigibili (come, peraltro, a più riprese confermato da Organi giurisdizionali aditi dagli Enti di formazione, da ultimo con ordinanze del 5 gennaio 2015 emesse dal Tribunale civile di Palermo in favore dell'Amministrazione).



In merito a quanto asserito dall'Ufficio di controllo sulla diversa provenienza delle fonti di finanziamento -con conseguente impossibilità di recupero dell'extra budget, già erogato con risorse regionali, su fondi comunitari- richiamava le disposizioni degli artt.1241,1242 e 1243 c.c., osservando che nella fattispecie ricorreva il presupposto della compensazione legale, ovvero l'esistenza di due rapporti di credito e debito intercorrenti tra i medesimi soggetti.

La possibilità di applicare l'istituto della compensazione a valer sui Fondi Strutturali, ad avviso dell'Amministrazione, trovava altra conferma nella prassi seguita da tutte le Regioni per procedere ai pagamenti in favore di soggetti beneficiari di finanziamenti. Al riguardo, menzionava la normativa nazionale che prevedeva, alla presenza di accertate irregolarità contributive (DURC non regolare), interventi sostitutivi su erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere e, quindi, anche a valer su Fondi Strutturali.

In ogni caso, l'Amministrazione precisava che l'eventuale compensazione sarebbe stata operata su crediti propri del bilancio della Regione, in considerazione del fatto

844
12.02.2015
CIPAW.COM
che, nel caso in esame, la quota di cofinanziamento a carico della medesima Regione di euro 49.577,64 (in misura del 10% delle risorse complessive di euro 495.776,40) risultava superiore all'importo del credito pari a euro 49.483,56.

All'adunanza del 23 gennaio 2015 il Dirigente generale del Dipartimento dell'istruzione e formazione insisteva sui motivi già esposti negli atti scritti. Il rappresentante della Ragioneria generale della Regione dichiarava di rimettersi a quanto esposto dall'Amministrazione in sede di risposta al rilievo e di memoria illustrativa.

Con ordinanza n.53/2015/PREV del 23 gennaio 2015, la Sezione disponeva un supplemento istruttorio, chiedendo all'Amministrazione di trasmettere la documentazione comprovante le reciproche posizioni di credito e debito intercorse tra la Regione siciliana e l'Ente di formazione CIPA AT di Caltanissetta. Chiedeva, altresì, di chiarire su quali crediti dell'ente in questione il Dipartimento intendeva operare il recupero coattivo. Contestualmente, rinviava la decisione alla camera di consiglio fissata per il giorno 2 febbraio 2015.

L'Amministrazione ottemperava con nota 4930 del 28 gennaio 2015, trasmettendo alcune tabelle, nelle quali venivano riportati i finanziamenti originariamente riconosciuti per la realizzazione dei relativi corsi di formazione e le somme indebitamente erogate con i decreti che si intendeva annullare con il decreto sottoposto a controllo preventivo.


DIRITTO

Come evidenziato nell'esposizione del fatto, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento n.5159 datato 6 ottobre 2014, con il quale il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione intende procedere all'annullamento di tre precedenti decreti, n.533 del 29 novembre 2006, n.184 del 27 giugno 2006 e 589 del 22 dicembre 2006.

Con i decreti per ultimo menzionati, infatti, l'Amministrazione aveva riconosciuto a favore dell'Ente CIPA AT di Caltanissetta un finanziamento integrativo per complessivi euro 49.483,56, in aggiunta a quello originariamente concesso, successivamente riconosciuto come indebitamente erogato.

La prima questione che si pone all'esame della Sezione concerne l'esatta individuazione dell'effettivo contenuto dell'atto amministrativo sottoposto a controllo.

Sul punto, il Dipartimento ha più volte asserito negli atti scritti prodotti (da prima con la risposta al rilievo istruttorio dell'Ufficio di controllo e, poi, nella memoria del 19 gennaio 2015 e in occasione dell'ottemperanza all'ordinanza n.55/2015) che il provvedimento in questione si limitava all'annullamento dei precedenti decreti e, nello stesso tempo, disponeva solamente il contestuale recupero coattivo delle somme indebitamente erogate nei confronti dell'Ente di formazione a titolo di "extra budget".




Al riguardo, si osserva che, nell'ultima pagina della risposta del 3 dicembre 2014 al rilievo dell'Ufficio di controllo, la medesima Amministrazione, al fine di controbilanciare in ordine alla prospettata violazione dell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, datato 11 luglio 2006, aveva testualmente affermato *"in esito all'avvenuta rendicontazione dei progetti formativi, (il Dipartimento) ha riconosciuto a pieno il contributo comunitario in favore dell'Ente e, proprio sulla scorta della sussistenza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ha operato la compensazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1241 e segg. c.c.."*

L'eventuale violazione dell'art.80 avrebbe potuto concretizzarsi esclusivamente nell'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale avesse compensato il credito al momento della concessione del finanziamento all'Ente prima dell'espletamento delle attività finanziate, svilendo così il fine per il quale il contributo era stato erogato.

La compensazione invece è stata effettuata *soltanto all'esito delle attività finanziate, quando il fine pubblico era stato perseguito e certificato, in palese assonanza con lo spirito del regolamento comunitario".*

In altri termini, in sede di risposta al rilievo istruttorio la stessa Amministrazione ha affermato, a chiare lettere, di operare il recupero coattivo mediante compensazione sui crediti dell'Ente di formazione.

Tale considerazione, peraltro, trova conferma in maniera significativa nelle ampie argomentazioni prospettate dal medesimo Dipartimento a sostegno della legittimità, nell'ambito dell'ordinamento nazionale e comunitario, dell'istituto della compensazione tra crediti e debiti nei rapporti tra Amministrazione ed enti di formazione, nonché in quelle prospettate dalla medesima Amministrazione per sostenere l'inapplicabilità, alla fattispecie sottoposta all'esame della Corte dei conti, dell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, richiamato dall'Ufficio di controllo della Corte dei conti a proposito della violazione del divieto di operare trattenute di qualsiasi natura sulle somme erogate a titolo di finanziamento pubblico.




L'art. 3 del decreto n.5159 del 6 ottobre 2014, peraltro, individua in maniera specifica i capitoli di entrata, sia del Fondo Sociale Europeo sia del bilancio della Regione, cui imputare le somme recuperate, confermando, ancora una volta, l'attualità della compensazione e l'esigenza contabile dell'immediata registrazione delle corrispondenti entrate nei relativi bilanci.

Queste necessarie considerazioni preliminari riguardo all'effettivo contenuto del decreto sopra menzionato consentono il successivo esame nel merito.

Come già evidenziato in punto di fatto, il decreto in questione dispone l'annullamento con l'art.1, del decreto n.533 del 29 novembre 2006, mentre, con il successivo art.2, quello dei decreti n.184 del 27 giugno 2006 e n.589 del 22 dicembre 2006.

I provvedimenti, che il Dipartimento intende annullare dopo oltre otto anni dalla loro emanazione, sono stati portati in esecuzione nel 2006 e, pertanto, hanno prodotto i

glu



loro effetti e consolidato i reciproci rapporti intercorsi tra l'Amministrazione regionale e l'Ente di formazione per la realizzazione di azioni da tempo concluse e già cofinanziate dall'Avviso pubblico n.20/2011 con risorse comunitarie e regionali.

Il ritiro dei decreti di concessione di somme a titolo di "extra budget", in realtà, da quanto emerge dagli atti e dalle risposte ai rilievi della Corte, deve ritenersi finalizzato al recupero coattivo, mediante compensazione, di somme erogate indebitamente oltre otto anni prima del provvedimento di annullamento dei provvedimenti ritenuti ora illegittimi.

Tale procedura, ad avviso del Collegio viola le disposizioni del diritto comunitario che, in maniera espressa sanciscono, il principio dell'integrità dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici.

Questo principio era già contenuto nell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, datato 11 luglio 2006, disposizione richiamata dall'Ufficio di controllo in occasione del rilievo istruttorio, ma abrogata dall'art.153 del Regolamento (CE) n.1303 del 2013 e sostituita dalla disposizione dell'art.132 del Regolamento per ultimo menzionato.

L'art.80, infatti, prescriveva che *"gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevono l'importo totale del contributo pubblico nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari"*.

La disposizione dell'art.132, introdotta dal Regolamento (CE) del Parlamento europeo n.1303 del 17 dicembre 2013, attualmente in vigore, recita: *"in funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario. **Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari"**.*

L'art.132 del Regolamento n.1303/2013, nel sostituire il testo dell'art.80 del precedente Regolamento n.1083/2006, pertanto, conferma la vigenza nel diritto comunitario del divieto di operare riduzioni ai pagamenti e rafforza, rispetto alla norma abrogata, la valenza a carattere generale del principio di integrità dei finanziamenti.

In conseguenza, deve ritenersi illegittima, in base al diritto comunitario, ogni deduzione di contributi pubblici spettanti a soggetti incaricati della realizzazione di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

Alla presenza dell'art.80 del Regolamento (CE) e della successiva disposizione dell'art.132 del Regolamento n.1303 del 2013, non si ritiene che possa configurarsi, nel caso di specie, l'obbligo, invocato dall'Amministrazione regionale, di attivare le





procedure in autotutela per recuperare l'indebitto oggettivo ai sensi e per gli effetti dell'art.2033 e seguenti del c.c..

Né, al riguardo, sembra pertinente il richiamo all'art.23 del successivo Regolamento n.966 del Parlamento europeo e del Consiglio datato 25 ottobre 2012.

Il Regolamento per ultimo menzionato stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e, come tale, disciplina i rapporti tra gli Stati e la medesima Comunità europea, con la conseguenza che l'invocato art.23 non può trovare applicazione alla fattispecie, riguardante il diverso rapporto intercorso tra l'Amministrazione regionale e i soggetti privati incaricati della realizzazione di progetti di interesse comunitario.

Ma, a prescindere dalla rilevata inapplicabilità della disposizione richiamata dall'Amministrazione regionale, il contenuto dell'art.23 del Regolamento n.966/2012 va interpretato in senso diverso (e assolutamente contrario) a quello prospettato dal Dipartimento regionale della formazione.

L'art. 23, infatti, al punto 1, recita: *"si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:....(d)ripetizioni delle somme indebitamente pagate.*

*Le ripetizioni di cui alla lettera d) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario, **effettuata sullo stesso capo, articolo ed esercizio ai quali l'indebitto pagamento è stato imputato**" (la frase in grassetto è stata omessa nella citazione della norma negli atti scritti prodotti dal Dipartimento) .*



A prescindere dal fatto che la norma regola i rapporti tra i bilanci degli Stati e quello comunitario, la compensazione tra crediti e debiti, in questo specifico ambito, resta limitata comunque entro confini temporali ben definiti, che non travalicano l'esercizio al quale l'indebitto si riferisce.

Nel caso di specie, le attività di formazione sono state realizzate dall'Ente CIPA AT di Caltanissetta con fondi relativi al PROF 2005-2006 e, di conseguenza, l'eventuale trattenuta in compensazione non potrebbe che riguardare crediti per altre attività formative successive, in violazione del divieto del diritto comunitario di riduzione dei finanziamenti.

Il principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari, sancito prima dall'art.80 del Regolamento (CE) n.1083 del 2006 e poi dall'art 132 del Regolamento (CE) n.1303 del 2013, trova ulteriore conferma nel contenuto della risposta, richiamata in sede di controdeduzione al rilievo istruttorio, resa dalla Commissione in data 6 agosto 2013 a seguito di interrogazione formulata il 12 giugno 2013 da un parlamentare europeo.

Nell'atto in questione n.E-006818/2013, la Commissione ha confermato il principio secondo cui i beneficiari di contributi europei ricevono l'importo totale nella sua

848



integrità, non trovando applicazione *nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.*


Nella risposta all'interrogazione parlamentare la Commissione afferma che *"il beneficiario può tuttavia scegliere di compensare un debito nei confronti di un'autorità o di un organismo responsabile del pagamento, riducendo in tal modo l'importo richiesto all'autorità di pagamento. In questo caso egli riceverà, in termini contabili, il contributo pubblico integrale e detrarrà simultaneamente il debito nei confronti dell'autorità, registrando nei suoi conti il contributo netto"*.

In altri termini, il diritto comunitario, così come interpretato dalla Commissione, a differenza di quanto previsto dall'ordinamento nazionale, riconosce solo l'istituto della compensazione volontaria nei rapporti intercorrenti tra Autorità di gestione e soggetti privati.

Nel caso di specie, in assenza di espressa manifestazione di volontà da parte dell'Ente CIPA AT di Caltanissetta, il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per tale forma di estinzione delle reciproche posizioni di credito e debito.

Resta da esaminare l'argomento rappresentato dall'Amministrazione in merito alla presunta inapplicabilità dell'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006, considerato che la compensazione, nella fattispecie, verrebbe operata su crediti propri del bilancio della Regione, in quanto la quota di cofinanziamento a carico della medesima di euro 49.577,64 (in misura del 10% delle risorse complessive di euro 495.776,40) risulterebbe superiore all'importo del credito vantato per euro 49.483,56.

L'assunto del Dipartimento non sembra condivisibile alla luce del principio dell'integrità dei pagamenti affermato dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia della Comunità europea sentenza 25 ottobre 2007 (C427/05) del 25 ottobre 2007).



Al riguardo, si ritiene di dover richiamare, condividendone integralmente il contenuto, le considerazioni formulate dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/E datata 11 giugno 2010, in risposta all'interpello formulato da una Regione sull'applicabilità della ritenuta d'acconto del 4% sui contributi erogati a imprese, con esclusione di quelli destinati all'acquisto di beni strumentali.

Giova, al riguardo, richiamare la nozione di "contributo pubblico" nella definizione contenuta nell'art.2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n.1083/2006.

In base a detta norma, rientra in questo concetto *"qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, della Comunità europea nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È considerata spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni provenienti dal bilancio di organismi di diritto pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o da*

organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi".

L'Agenzia delle entrate -muovendo dalla definizione di contributo pubblico fissata dalla citata norma e richiamando i principi affermati dalla Corte di giustizia europea con la sopra menzionata sentenza del 25 ottobre 2007 e dalla Corte di cassazione con decisione n.2082 del 30 gennaio 2008- ha ritenuto non applicabili le ritenute fiscali sui cofinanziamenti erogati dalla Regione alle imprese, in quanto l'art.80 del Regolamento (CE) n.1083/2006 non consente "trattenute" specificatamente connesse al contributo pubblico pagato ai beneficiari.

Il principio dell'integrità del pagamento dei finanziamenti, così come formulato dal diritto comunitario, si pone su un piano diverso e prevalente rispetto all'ordinamento interno, compreso quello che attiene alle norme imperative previste dal sistema tributario, e trova applicazione nei confronti dei contributi pubblici, senza alcuna distinzione per provenienza delle risorse dal bilancio europeo o da quello degli enti pubblici territoriali, in quanto comunque destinate al perseguimento degli interessi generali individuati nei programmi approvati dalla Comunità.

Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene il decreto n.5159 datato 6 ottobre non conforme a legge e, in modo specifico, per la violazione dell'art.132 del Regolamento (CE) n.1303 del 2013.

PQM

nei termini esposti nella parte motiva, la Sezione delibera di ricusare il visto e la conseguente registrazione al provvedimento in epigrafe indicato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2015.

Il Relatore

Tommaso Brancato

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 10 FEB. 2015



Il Presidente

Maurizio Graffeo

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA



Mod. 655

MODULARIO
C.C. - 684



CORTE DEI CONTI
SERVIZIO DI SUPPORTO
ALLE SS.RR. E ALLA SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE CALABRIA

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. R14



DOC. INTERNO N. 44789915 del 26/01/2015

CORTE DEI CONTI - CENTRO FOTOCOPIATORI





Consiglio di legittimità sugli atti della Regione Siciliana
9 FEB 2015
11




CORTE DEI CONTI

851

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
 SERVIZIO DI SUPPORTO
 SEGRETERIA DELLE ADUNANZE

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. R14



DOC. INTERNO N.44966732 del 03/02/2015

Al Funzionario preposto
 al Servizio di Supporto dell'Ufficio II
 Dott.ssa Gabriella VINCENTI
SEDE

Oggetto: Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n.5159 del 6 ottobre 2014.


- Comunicazione Esito.

Si comunica che la Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nella Camera di consiglio del 2 FEBBRAIO 2015 (ore 10,00), ha deliberato:

Ricusa il visto

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 (Dott. Boris RASURA)





REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione del controllo per la Regione Siciliana

nell'adunanza del 23 gennaio 2015, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio GRAFFEO	Presidente
Stefano Siragusa	Consigliere
Anna Luisa CARRA	Consigliere
Tommaso BRANCATO	Consigliere-relatore
Sergio VACCARINO	Referendario



Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art.2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

visto il decreto n.5159 del 6 ottobre 2014 del Dipartimento regionale delle dell'istruzione e formazione professionale;

vista la nota del Magistrato istruttore addetto all'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti della Regione siciliana (Ufficio II) n.1 in data 12 gennaio 2015;

vista la nota n. 1 del 12 gennaio 2015, con la quale il competente Consigliere delegato ha deferito alla Sezione di controllo la pronuncia sull'anzidetto decreto;

vista l'ordinanza n. 2/2015/CONTR. in data 12 gennaio 2015; con la quale il Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha convocato per

b.e.c.



l'odierna adunanza la Sezione stessa per la pronuncia sulla legittimita del suindicato provvedimento;

vista la nota del Servizio di supporto della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 127 in data 12 gennaio 2015, con la quale copia della predetta ordinanza è stata trasmessa all'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale ed al Dirigente Generale del medesimo assessorato, al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione e alla Ragioneria Centrale dell'istruzione e della formazione;

Uditi, all'odierna adunanza, il relatore, consigliere Tommaso Brancato e per l'Amministrazione interessata, il dottor Gianni Silvia, Dirigente Generale del Dipartimento menzionato, e la dottoressa Rosa Giudice per delega della Ragioneria Generale;


visto il decreto n.5159 del 6 ottobre 2014 del Dipartimento regionale delle dell'istruzione e formazione professionale;

considerato che, con il provvedimento in questione l'Amministrazione, disponeva l'annullamento del precedente decreto n.533 del 6 ottobre 2014, registrato dalla Corte di conti il 16 marzo 2007, con il quale era stata riconosciuta l'integrazione di €.40.620,78 a favore dell'Ente CIPA-AT di Caltanissetta a valere sul progetto n.139 (n.1999/IT.16.PO.011/3/02/7.2.4/599), denominato "conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico";



considerato che, con il medesimo provvedimento, la stessa Amministrazione annullava i decreti n.184 del 27 giugno 2006 e n.589 del 22 dicembre 2006, nella parte in cui riconoscevano, in maniera generica, l'integrazione del finanziamento in precedenza concesso al menzionato Ente CIPA-AT a valere sul progetto n.IF2006B0153 dal titolo "MONDO VERDE 2006";

considerato che, contestualmente alla disposizione di annullamento dei decreti sopra menzionati, l'Amministrazione disponeva il recupero coattivo della complessiva somma di €.49.483,56 nei confronti dell'Ente beneficiario dei finanziamenti in questione, imputando €.24.417,68 al capitolo di entrata del Fondo Sociale Europeo 003726, Capo XI, riguardo l'integrazione concessa originariamente sul progetto "conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico" e il restante importo di €.25.065,88, concernente le somme erogate per il progetto


pecc 854


"MONDO VERDE 2006", imputato al capitolo 003724, Capo X, del bilancio della Regione siciliana;

considerato che, dalla memoria prot. n. 2679 del 19 gennaio, pervenuta in data 20 gennaio 2015, risulta che nei confronti dell'ente CIPA-AT di Caltanissetta, per i corsi sopra menzionati, sono state erogate sovvenzioni complessive per €.495.776,40, di cui €.49.577,64 quale quota di cofinanziamento sostenuta dalla Regione siciliana;

considerato che, nel provvedimento sottoposto a controllo, è stato determinato il recupero coatto della complessiva somma di €.49.483,59, di cui €.24.417,68 imputate al capitolo di entrata del Fondo Sociale Europeo 003726, Capo XI e il restante importo di €.25.065,88, al capitolo 003724, Capo X, del bilancio della Regione siciliana;

considerato che, nelle premesse del provvedimento sottoposto a controllo, l'Amministrazione afferma che "della complessiva somma di €.81.241,06, sono stati effettivamente erogati €.30.043,60, di cui €.24.417,68 giusto DDG 533 del 29 novembre 2006 ed €.5.625,81 giusti DD.DD.GG. nn. 184 del 27 giugno 2006 e 589 del 22 dicembre 2006;



considerato che nei decreti citati, tutti annullati, gli importi a suo tempo erogati erano diversi e superiori rispetto a quelli ritenuti indebitamente erogati e oggetto di recupero;

considerato che è necessario indicare l'importo delle somme indebitamente erogate con i decreti annullati, determinando gli eventuali finanziamenti originariamente e legittimamente riconosciuti per la realizzazione dei corsi di formazione in premessa specificati;

considerato che, dal decreto in esame, non è possibile individuare su quali crediti dell'Ente CIPA-AT di Caltanissetta potrà operarsi il recupero coattivo;

ritenuto, a tal fine, necessario disporre un supplemento istruttorio;

ORDINA

all'Amministrazione di fornire i chiarimenti sui punti sopra esposti, trasmettendo la relativa documentazione comprovante le reciproche posizioni di credito e debito intercorse tra la Regione siciliana e l'Ente di formazione CIPA AT di Caltanissetta.

Fissa il termine per l'adempimento entro le ore 14 del 28 gennaio 2015, rinviando la Camera di Consiglio al 2 febbraio 2015.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2015.



Il Presidente
Maurizio Graffeo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 23 GEN. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris RASURA





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
SEGRETERIA DELLE ADUNANZE

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. R14



DOC. INTERNO N.44789915 del 26/01/2015


AL FUNZIONARIO PREPOSTO
AL SERVIZIO DI SUPPORTO
DELL'UFFICIO II
DOTT.SSA GABRIELLA VINCENTI
SEDE

Oggetto: Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n.5159 del 6 ottobre 2014.

- Trasmissione Ordinanza istruttoria n. 53/2015/PREV.

Per opportuna conoscenza, mi prego trasmettere copia dell' Ordinanza istruttoria n. 53/2015/PREV, adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana nell'adunanza del 23 GENNAIO 2015, alle ore 10,00.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott. Boris RASURA)





Ordinanza n.53/2015/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione del controllo per la Regione Siciliana

nell'adunanza del 23 gennaio 2015, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio GRAFFEO	Presidente
Stefano Siragusa	Consigliere
Anna Luisa CARRA	Consigliere
Tommaso BRANCATO	Consigliere-relatore
Sergio VACCARINO	Referendario



Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art.2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

visto il decreto n.5159 del 6 ottobre 2014 del Dipartimento regionale delle dell'istruzione e formazione professionale;

vista la nota del Magistrato istruttore addetto all'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti della Regione siciliana (Ufficio II) n.1 in data 12 gennaio 2015;

vista la nota n. 1 del 12 gennaio 2015, con la quale il competente Consigliere delegato ha deferito alla Sezione di controllo la pronuncia sull'anzidetto decreto;

vista l'ordinanza n. 2/2015/CONTR. in data 12 gennaio 2015; con la quale il Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha convocato per




l'odierna adunanza la Sezione stessa per la pronuncia sulla legittimità del suindicato provvedimento;

vista la nota del Servizio di supporto della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 127 in data 12 gennaio 2015, con la quale copia della predetta ordinanza è stata trasmessa all'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale ed al Dirigente Generale del medesimo assessorato, al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione e alla Ragioneria Centrale dell'istruzione e della formazione;

Uditi, all'odierna adunanza, il relatore, consigliere Tommaso Brancato e per l'Amministrazione interessata, il dottor Gianni Silvia, Dirigente Generale del Dipartimento menzionato, e la dottoressa Rosa Giudice per delega della Ragioneria Generale;

visto il decreto n.5159 del 6 ottobre 2014 del Dipartimento regionale delle istruzione e formazione professionale;

considerato che, con il provvedimento in questione l'Amministrazione, disponeva l'annullamento del precedente decreto n.533 del 6 ottobre 2014, registrato dalla Corte di conti il 16 marzo 2007, con il quale era stata riconosciuta l'integrazione di €.40.620,78 a favore dell'Ente CIPA-AT di Caltanissetta a valere sul progetto n.139 (n.1999/IT.16.PO.011/3/02/7.2.4/599), denominato "conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico";



considerato che, con il medesimo provvedimento, la stessa Amministrazione annullava i decreti n.184 del 27 giugno 2006 e n.589 del 22 dicembre 2006, nella parte in cui riconoscevano, in maniera generica, l'integrazione del finanziamento in precedenza concesso al menzionato Ente CIPA-AT a valere sul progetto n.IF2006B0153 dal titolo "MONDO VERDE 2006";

considerato che, contestualmente alla disposizione di annullamento dei decreti sopra menzionati, l'Amministrazione disponeva il recupero coattivo della complessiva somma di €.49.483,56 nei confronti dell'Ente beneficiario dei finanziamenti in questione, imputando €.24.417,68 al capitolo di entrata del Fondo Sociale Europeo 003726, Capo XI, riguardo l'integrazione concessa originariamente sul progetto "conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico" e il restante importo di €.25.065,88, concernente le somme erogate per il progetto



"MONDO VERDE 2006", imputato al capitolo 003724, Capo X, del bilancio della Regione siciliana;

considerato che, dalla memoria prot. n. 2679 del 19 gennaio, pervenuta in data 20 gennaio 2015, risulta che nei confronti dell'ente CIPA-AT di Caltanissetta, per i corsi sopra menzionati, sono state erogate sovvenzioni complessive per €.495.776,40, di cui €.49.577,64 quale quota di cofinanziamento sostenuta dalla Regione siciliana;

considerato che, nel provvedimento sottoposto a controllo, è stato determinato il recupero coatto della complessiva somma di €.49.483,59, di cui €.24.417,68 imputate al capitolo di entrata del Fondo Sociale Europeo 003726, Capo XI e il restante importo di €.25.065,88, al capitolo 003724, Capo X, del bilancio della Regione siciliana;

considerato che, nelle premesse del provvedimento sottoposto a controllo, l'Amministrazione afferma che "della complessiva somma di €.81.241,06, sono stati effettivamente erogati €.30.043,60, di cui €.24.417,68 giusto DDG 533 del 29 novembre 2006 ed €.5.625,81 giusti DD.DD.GG. nn. 184 del 27 giugno 2006 e 589 del 22 dicembre 2006;



considerato che nei decreti citati, tutti annullati, gli importi a suo tempo erogati erano diversi superiori rispetto a quelli ritenuti indebitamente erogati e oggetto di recupero;

considerato che è necessario indicare l'importo delle somme indebitamente erogate con i decreti annullati, determinando gli eventuali finanziamenti originariamente e legittimamente riconosciuti per la realizzazione dei corsi di formazione in premessa specificati;

considerato che, dal decreto in esame, non è possibile individuare su quali crediti dell'Ente CIPA-AT di Caltanissetta potrà operarsi il recupero coattivo;

ritenuto, a tal fine, necessario disporre un supplemento istruttorio;

ORDINA

all'Amministrazione di fornire i chiarimenti sui punti sopra esposti, trasmettendo la relativa documentazione comprovante le reciproche posizioni di credito e debito intercorse tra la Regione siciliana e l'Ente di formazione CIPA AT di Caltanissetta.

Fissa il termine per l'adempimento entro le ore 14 del 28 gennaio 2015, rinviando la Camera di Consiglio al 2 febbraio 2015.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2015.



Il Presidente
Maurizio Graffeo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 23 GEN. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris RASURA



861



Corte dei Conti Controllo di legittimità della spesa	arti
26 GEN 2015	
N.	9

CORTE DEI CONTI

**SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
SEGRETARIA DELLE ADUNANZE**

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. R14



DOC. INTERNO N. 44789915 del 26/01/2015


AL FUNZIONARIO PREPOSTO
AL SERVIZIO DI SUPPORTO
DELL'UFFICIO II
DOTT.SSA GABRIELLA VINCENTI
SEDE

Oggetto: Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n.5159 del 6 ottobre 2014.

- Trasmissione Ordinanza istruttoria n. 53/2015/PREV.

Per opportuna conoscenza, mi prego trasmettere copia dell' Ordinanza istruttoria n. 53/2015/PREV, adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana nell'adunanza del 23 GENNAIO 2015, alle ore 10,00.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott. Boris RASURA)



Ordinanza n.53/2015/PREV

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI

Sezione del controllo per la Regione Siciliana

nell'adunanza del 23 gennaio 2015, composta dai seguenti magistrati:

- | | |
|------------------|----------------------|
| Maurizio GRAFFEO | Presidente |
| Stefano Siragusa | Consigliere |
| Anna Luisa CARRA | Consigliere |
| Tommaso BRANCATO | Consigliere-relatore |
| Sergio VACCARINO | Referendario |



Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art.2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

visto il decreto n.5159 del 6 ottobre 2014 del Dipartimento regionale delle dell'istruzione e formazione professionale;

vista la nota del Magistrato istruttore addetto all'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti della Regione siciliana (Ufficio II) n.1 in data 12 gennaio 2015;

vista la nota n. 1 del 12 gennaio 2015, con la quale il competente Consigliere delegato ha deferito alla Sezione di controllo la pronuncia sull'anzidetto decreto;

vista l'ordinanza n. 2/2015/CONTR. in data 12 gennaio 2015; con la quale il Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha convocato per



l'odierna adunanza la Sezione stessa per la pronuncia sulla legittimità del suindicato provvedimento;

vista la nota del Servizio di supporto della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 127 in data 12 gennaio 2015, con la quale copia della predetta ordinanza è stata trasmessa all'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale ed al Dirigente Generale del medesimo assessorato, al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione e alla Ragioneria Centrale dell'istruzione e della formazione;

Uditi, all'odierna adunanza, il relatore, consigliere Tommaso Brancato e per l'Amministrazione interessata, il dottor Gianni Silvia, Dirigente Generale del Dipartimento menzionato, e la dottoressa Rosa Giudice per delega della Ragioneria Generale;

visto il decreto n.5159 del 6 ottobre 2014 del Dipartimento regionale delle istruzione e formazione professionale;

considerato che, con il provvedimento in questione l'Amministrazione, disponeva l'annullamento del precedente decreto n.533 del 6 ottobre 2014, registrato dalla Corte di conti il 16 marzo 2007, con il quale era stata riconosciuta l'integrazione di €.40.620,78 a favore dell'Ente CIPA-AT di Caltanissetta a valere sul progetto n.139 (n.1999/IT.16.PO.011/3/02/7.2.4/599), denominato "conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico";

considerato che, con il medesimo provvedimento, la stessa Amministrazione annullava i decreti n.184 del 27 giugno 2006 e n.589 del 22 dicembre 2006, nella parte in cui riconoscevano, in maniera generica, l'integrazione del finanziamento in precedenza concesso al menzionato Ente CIPA-AT a valere sul progetto n.IF2006B0153 dal titolo "MONDO VERDE 2006";

considerato che, contestualmente alla disposizione di annullamento dei decreti sopra menzionati, l'Amministrazione disponeva il recupero coattivo della complessiva somma di €.49.483,56 nei confronti dell'Ente beneficiario dei finanziamenti in questione, imputando €.24.417,68 al capitolo di entrata del Fondo Sociale Europeo 003726, Capo XI, riguardo l'integrazione concessa originariamente sul progetto "conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico" e il restante importo di €.25.065,88, concernente le somme erogate per il progetto





"MONDO VERDE 2006", imputato al capitolo 003724, Capo X, del bilancio della Regione siciliana;

considerato che, dalla memoria prot. n. 2679 del 19 gennaio, pervenuta in data 20 gennaio 2015, risulta che nei confronti dell'ente CIPA-AT di Caltanissetta, per i corsi sopra menzionati, sono state erogate sovvenzioni complessive per €.495.776,40, di cui €.49.577,64 quale quota di cofinanziamento sostenuta dalla Regione siciliana;

considerato che, nel provvedimento sottoposto a controllo, è stato determinato il recupero coatto della complessiva somma di €.49.483,59, di cui €.24.417,68 imputate al capitolo di entrata del Fondo Sociale Europeo 003726, Capo XI e il restante importo di €.25.065,88, al capitolo 003724, Capo X, del bilancio della Regione siciliana;

considerato che, nelle premesse del provvedimento sottoposto a controllo, l'Amministrazione afferma che "della complessiva somma di €.81.241,06, sono stati effettivamente erogati €.30.043,60, di cui €.24.417,68 giusto DDG 533 del 29 novembre 2006 ed €.5.625,81, giusti DD.DD.GG. nn. 184 del 27 giugno 2006 e 589 del 22 dicembre 2006;



considerato che nei decreti citati, tutti annullati, gli importi a suo tempo erogati erano diversi superiori rispetto a quelli ritenuti indebitamente erogati e oggetto di recupero;

considerato che è necessario indicare l'importo delle somme indebitamente erogate con i decreti annullati, determinando gli eventuali finanziamenti originariamente e legittimamente riconosciuti per la realizzazione dei corsi di formazione in premessa specificati;

considerato che, dal decreto in esame, non è possibile individuare su quali crediti dell'Ente CIPA-AT di Caltanissetta potrà operarsi il recupero coattivo;

ritenuto, a tal fine, necessario disporre un supplemento istruttorio;

ORDINA

all'Amministrazione di fornire i chiarimenti sui punti sopra esposti, trasmettendo la relativa documentazione comprovante le reciproche posizioni di credito e debito intercorse tra la Regione siciliana e l'Ente di formazione CIPA AT di Caltanissetta.

Fissa il termine per l'adempimento entro le ore 14 del 28 gennaio 2015, rinviando la Camera di Consiglio al 2 febbraio 2015.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2015.

MA



Il Presidente
Maurizio Graffeo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 23 GEN. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris RASURA

Boris Rasura



866

Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana	
26 GEN 2015	
N.	8



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. R14



S DOC. INTERNO N. : 44745699 del 23/01/201

Al Funzionario preposto
al Servizio di Supporto dell'Ufficio II
Dott.ssa Gabriella VINCENTI
SEDE

Oggetto: Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale
n.5159 del 6 ottobre 2014.
(Relatore: Consigliere Tommaso Brancato).

Si comunica che la Sezione di Controllo della Corte dei conti per la
Regione siciliana, nell'adunanza del 23 GENNAIO 2015 (ore 10,00), ha
deliberato:

Ordinanza istruttoria.

P. Maria Di Francesco
[Handwritten Signature]





Corte dei Conti
Sezione di controllo
per la Regione Siciliana
Ufficio II
Controllo sugli atti
della Regione siciliana

Palermo 12 gennaio 2015

Al Sig. Consigliere Delegato
 dell'Ufficio II
 Sezione di Controllo
 SEDE

Prot. N° 1



Oggetto: D.D.G. 5159 del 6 ottobre 2014- Deferimento.

Con il provvedimento indicato in oggetto, pervenuto all'Ufficio in data 4 novembre 2014 (prot. CC 293), viene disposto il recupero coatto della somma di € 49.483,56 nei confronti dell'Ente CIPA-AT di Caltanissetta, relativa all'integrazione del finanziamento originariamente concesso, mediante il riconoscimento all'ente di formazione di un monte ore aggiuntivo rispetto a quello inizialmente programmato ed oggetto di finanziamento, (c.d. extrabudget), a valere sui progetti nell'ambito del PROF 2005 e 2006.

La predetta somma viene così ripartita dal decreto in oggetto: € 24.417,68 sul capitolo di entrata 003726, Capo XI del Fondo Sociale Europeo ed € 25.065,88 sul capitolo di entrata 003724, Capo X del bilancio della Regione siciliana.


In sede istruttoria l'Ufficio, con foglio di osservazioni n. 34 del 10 novembre 2014, restituiva il provvedimento in oggetto all'Amministrazione per le motivazioni nello stesso indicate.

Preliminarmente, si fa osservare che nessuna rilevanza può assumere, ai fini della risposta al rilievo n. 34 sopra citato, il contenuto di una relazione presentata

868

in occasione di un corso di formazione organizzato dal Consiglio di Presidenza di questa Corte.

Nel merito, malgrado l'articolata risposta dell'Amministrazione, si continuano a nutrire dubbi in ordine alla legittimità del provvedimento in oggetto.



In particolare, con il rilievo veniva contestata la violazione dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio che esplicitamente sancisce che *"che i beneficiari ricevono l'importo totale del contributo pubblico nella sua integrità e che non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari"*.

In ordine a questo punto l'Amministrazione allega copia dell'interrogazione al Parlamento Europeo del 12 giugno 2013 e della successiva risposta del 6 agosto successivo (peraltro riportate nel rilievo) con la quale il Commissario Europeo conferma la valenza del c.d. principio dell'integrità dei pagamenti di cui all'art. 80 citato.

Inoltre allega, altresì, copia, peraltro mancante delle pagine pari, delle conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia della Comunità Europea.

Orbene, l'istituto della compensazione, modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, sia secondo il diritto nazionale che secondo il diritto comunitario, può operare solo in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili.

Però, presupposto fondamentale è che il rapporto debito-credito sia connotato dall'ulteriore requisito della reciprocità. Alla reciprocità dell'obbligazione fa riferimento la definizione normativa dell'art. 1241 del c.c. secondo cui *"i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti"*.

Per effetto della compensazione le parti vengono liberate dalle loro reciproche obbligazioni e, dal punto di vista patrimoniale, non provoca alcuna perdita essendo le stesse debentrici l'una nei confronti dell'altra.

Sul necessario presupposto della reciprocità dei rapporti obbligatori, pertanto, anche il diritto europeo considera la compensazione quale principio generale del

diritto comunitario e, conseguentemente, quale modo di estinzione dell'obbligazioni al pari dell'adempimento (paragrafi 116 e 118 delle predette conclusioni).

Nella fattispecie, la compensazione contestata riguarda crediti che sono disciplinati da due ordinamenti giuridici diversi.

Non si rileva, infatti, il requisito della reciprocità che possa consentire la compensazione con somme appartenenti al bilancio comunitario, atteso che il rapporto obbligatorio debito-credito, relativamente al c.d. extrabudget, intercorre tra l'ente di formazione e la Regione siciliana ed afferisce a somme appartenenti al bilancio regionale.

A conferma di ciò, dal DDG 553 del 2006, di integrazione del finanziamento, risulta che:

“RITENUTO di poter assicurare, con le somme disponibili sul capitolo 717301 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2006, la copertura finanziaria del maggiore costo di € 40.620,78 riconosciuto a seguito dell'accertamento ispettivo – previsto dall'art. 2 del D.A. n. 563 sopra citato – finalizzato alla verifica del costo effettivo del personale utilizzato dall'Ente CIPA-AT di Caltanissetta nel progetto individuato dal codice P.O.R. n.1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/599” e, conseguentemente, viene assunto l'impegno della predetta somma sul capitolo sopra citato del Bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2006.

Inoltre, anche i DDG 184 del 27 giugno 2006 e 589 del 22 dicembre 2006, che vengono parimenti annullati con il DDG in oggetto, assumono l'impegno di integrazione dei finanziamenti sul capitolo 717910 del bilancio della Regione.

Da quanto sopra ritenendo il provvedimento illegittimo per violazione del principio dell'integrità dei pagamenti previsto dall'art. 80 del Regolamento, 1083/2006, propongo alla S.V. di deferire il provvedimento alla pronuncia della



Il Magistrato Istruttore

Sergio Vaecarino

870



Corte dei Conti
Sezione di controllo
per la Regione Siciliana
Ufficio II
Controllo sugli atti
della Regione siciliana

Palermo, 12 gennaio 2015

Al Signor Presidente
della Sezione di Controllo

SEDE

Prot. N° 1

Oggetto: Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

Decreto Dirigente generale n. 5159 del 6 ottobre/2014.


Rilievo n. 34 del 10/9/2014. Richiesta di deferimento.

Con l'allegata relazione n.1 del 12 gennaio 2015, il Magistrato istruttore ha proposto il deferimento alla Sezione dell'atto in oggetto indicato, evidenziando alcuni profili di illegittimità, non integralmente superati dal contenuto della risposta al rilievo n.34 del 10 novembre 2014.

In considerazione della rilevanza delle questioni prospettate in sede istruttoria, ritengo necessaria la sottoposizione del provvedimento all'Organo collegiale.

Pertanto, trasmetto gli atti alla S.V. per le successive determinazioni di competenza, facendo presente che il termine di cui all'art.27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n.340, andrà a scadere il prossimo 2 febbraio.

Il Consigliere Delegato

Tommaso Brancato





871

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Rag. Centrale Istruzione e Form. Prof.

VISTO: preso nota al n. 622

Progr. n.

Palermo, il 29 OTT 2014
Il Direttore, Capo della Rag. Centrale

REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio del Capo - Ufficio II Consiglio di Legittimità sugli atti della Regione Siciliana	
- 4 NOV. 2014	
N.	293



[Handwritten signature]

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 5158

del 06 OTT. 2014

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 ed in particolare gli articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del





Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale";

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTE le "Disposizioni 2013 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con D.A. 23 luglio 2013;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 7/03/FP del 26 giugno 2003, pubblicata in G.U.R.S. n. 30 del 4 luglio 2003, concernente "Direttiva per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano Regionale dell'Offerta Formativa ex L.R. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2004-2006";

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.A. n. 563 dell'11 marzo 2005, con cui è stato approvato il Piano Regionale dell'Offerta Formativa (PROF 2005);

VISTO il D.A. n. 867 del 12 aprile 2005, con cui sono stati modificati gli allegati B, C, D e H di cui al sopra citato D.A. n. 563 dell'11 marzo 2005;

VISTO il D.A. n. 861 del 5 aprile 2006, con il quale sono state apportate ulteriori variazioni al PROF 2005;

VISTO il D.A. n. 2544 del 20 novembre 2006, con il quale è stato modificato l'allegato "D" del D.A. n. 563 sopra citato, mediante l'integrazione del finanziamento concesso in favore dell'Ente CIPA - AT di Caltanissetta al progetto n. 0139 (n. 1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/599);

VISTO il D.D.G. n. 66 del 13 maggio 2005 registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2005, Reg. n. 1, Foglio n. 21, con il quale sono stati codificati ed ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato "D" - Elenco dei Progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione per la prevenzione e cura della disoccupazione di lunga durata - Misura 3.02 (che accorpa la misura 3.03) del POR Sicilia 2000-2006" del citato D.A. n. 563 dell'11 marzo 2005;

VISTO il D.D.G. n. 89 del 21 aprile 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 29 maggio

2006, Reg. n. 1, Foglio n. 16, di modifica dell'allegato "A" del D.D.G. n. 66 del 13 maggio 2005;



VISTO il D.D.G. n. 533 del 29 novembre 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 16 marzo 2007, Reg. 1, Foglio n. 57, con il quale è stato modificato l'allegato "A" del D.D.G. n. 67 del 13 maggio 2005, riconoscendo l'integrazione pari a euro 40.620,78, del finanziamento originariamente concesso in favore dell'Ente CIPA - AT di Caltanissetta a valere sul progetto n. 0139 (n. 1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/599) dal titolo "Conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico";

VISTO inoltre, l'avviso 11 maggio 2005 n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 del 20 maggio 2005, concernente "Direttive per la programmazione e presentazione dei progetti a valere del P.R.O.F. - Piano Regionale dell'offerta formativa - 2006";

VISTO il D.A. n. 2944 del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 del 5 gennaio 2006, con il quale è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti valutati, presentati alla scadenza del 20 giugno 2005 a valere sul P.R.O.F. - Piano Regionale dell'offerta formativa - 2006, sugli obiettivi Diritto/dovere alla formazione (DDF), Formazione continua e permanente (FC e FP), Formazione ambiti speciali (FAS) ed Apprendistato (APPR);


VISTO il D.A. n. 407 del 27 Febbraio 2006, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 7 marzo 2006 al n. 264, con il quale è stato approvato il Piano Regionale dell'offerta formativa - 2006 di cui agli allegati "A" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Diritto/dovere alla formazione" (DDF), "B" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione continua e permanente" (FC e FP), "C" - Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione ambiti speciali" (FAS) ed "D" Elenco dei progetti ricadenti nell'obiettivo "Apprendistato" (APPR), parti integranti del medesimo decreto, per un costo complessivo di euro 194.036.359,39;

VISTO il D.D.G. n. 63/SERV.PROG del 15 marzo 2006, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato al Lavoro in data 16 marzo 2006 al n. 418, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con il D.A. n. 407 del 27 febbraio 2006 nell'ambito del Piano Regionale dell'offerta formativa - 2006;

VISTO il D.A. n. 1416 del 7 giugno 2006, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 19 giugno 2006 al n. 1031, di modifica degli allegati "A" - Elenco dei Progetti ricadenti nell'obiettivo "Diritto /dovere alla formazione", "B" Elenco dei Progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione Continua e permanente" e "C" - Elenco dei Progetti ricadenti nell'obiettivo "Formazione ambiti speciali" del D.A. n. 407 del 27 febbraio 2006 sopra citato;

VISTI il D.D.G. n. 184 del 27 giugno 2006, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 10 luglio 2006, con il quale è stato modificato l'allegato "A" del D.D.G. n. 63/SERV.PROGR. sopra citato ed è stato assunto l'impegno di euro 796.869,47 sul capitolo 717910 del Bilancio Regionale;

VISTO, in ultimo, il D.A. n. 2809 del 22 dicembre 2006, di ulteriore modifica degli allegati



“A” – Elenco dei Progetti ricadenti nell’obiettivo “Diritto /dovere alla formazione”,
“B” Elenco dei Progetti ricadenti nell’obiettivo “Formazione Continua e permanente” e “C” - Elenco dei Progetti ricadenti nell’obiettivo “Formazione ambiti speciali” del D.A. n. 407 del 27 febbraio 2006 sopra citato;

VISTO il D.D.G. n. 589 del 22 dicembre 2006, con il quale sono stati modificati gli allegati “A”, “B” e “C” del D.D.G. n. 63/SERV.PROGR. sopra citato, come modificato dal D.D.G. n. 184 del 27 giugno 2006, apportando le opportune rettifiche secondo le indicazioni contenute nel D.A. n. 2809 del 22 dicembre 2006 ed assumendo l’ulteriore impegno di euro 411.681,73 sul capitolo 717910 del Bilancio regionale;

RILEVATO che, complessivamente, con i DD.DD.GG. nn. 533 del 29/11/2006, 184 del 27/06/2006 e 589 del 22/12/2006, è stata riconosciuta in favore dell’Ente CIPA AT Caltanissetta la complessiva somma di euro 81.241,06 ad integrazione dei finanziamenti precedentemente concessi a valere sui PROF 2005 e 2006;

VISTA l’informativa per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa emessa dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, prot. n. G 59029/GA del 12/09/2011, secondo cui, *inter alia*:

1. l'accettazione del finanziamento, attraverso la sottoscrizione dell'atto di adesione, costituisce per l'ente di formazione il limite massimo di spesa finanziabile dall'amministrazione regionale;
2. la predeterminazione del finanziamento da parte dell'amministrazione regionale, individua il limite massimo dell'onere erariale sostenibile per la remunerazione dello specifico servizio di formazione reso dall'ente privato, ammesso a quello specifico finanziamento, e che lo stesso si obbliga a svolgere alle condizioni contenute nell'atto di adesione;
3. la stretta correlazione tra il decreto di finanziamento e la sua formale accettazione, quale esborso massimo esigibile per l'espletamento dell'attività di formazione finanziata, agevolmente desumibile sia sulla base del comune buon senso che in base ai principi di economicità e di sana gestione finanziaria;
4. la valenza del decreto di finanziamento che misura a priori l'utilità dell'esternalizzazione della specifica attività di formazione;
5. l'assenza di norme primarie o secondarie che legittimano l'ente privato a richiedere, e l'amministrazione regionale ad erogare, somme ulteriori rispetto a quelle predeterminate nel decreto di finanziamento originario;
6. la mancanza di regolamentazione delle integrazioni, connessa alla loro incompatibilità logica e giuridica, sia con le regole ordinarie di comune buon senso, sia con il sistema vigente dell'affidamento privato ad enti di formazione, ancorato non solo alla predeterminazione dell'importo massimo finanziabile, ma anche all'accettazione da parte dell'ente privato di formazione a svolgere il progetto formativo nei limiti del finanziamento;

VISTO l'atto di citazione emesso in data 29/6/2011 dalla Procura regionale per la Sicilia della Corte dei Conti, con cui sono stati citati in giudizio i soggetti ivi meglio indicati, chiedendone la condanna al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di Euro 1.742.356,44, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per i motivi ivi meglio indicati;

VISTA la sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012, con la quale la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in accoglimento delle tesi della

Procura Regionale della Corte dei Conti, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la configurazione della responsabilità amministrativa, per i motivi ivi meglio indicati ed ha pertanto condannato i soggetti sopra indicati al pagamento dell'importo complessivo di Euro 1.481.968,84, detratto l'importo di cui previamente recuperato dall'Amministrazione pari ad Euro 260.387,60, corrispondente all'integrazione del finanziamento disposta in favore dell'A.N.F.E - Delegazione Regionale Sicilia;

VISTA la sentenza n. 259/A/2013 del 19/09/2013 resa dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, con cui è stata confermata la sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012;


VISTA altresì la sentenza n. ⁴⁰¹ del 14/03/2014, con la quale la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in accoglimento delle tesi della Procura Regionale della Corte dei Conti, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la configurazione della responsabilità amministrativa, per i motivi ivi meglio indicati, condannando ulteriori soggetti al pagamento dell'importo complessivo di Euro 4.992.195,87, contestando l'intervenuta integrazione del finanziamento concesso in favore di diversi Enti di Formazione Professionale a valere sul P.R.O.F. 2007;

CONSIDERATO che l'annullamento in autotutela degli atti amministrativi di concessione delle integrazioni costituisce atto dovuto per l'amministrazione regionale "atteso che l'interesse pubblico alla sua adozione è in re ipsa, stante l'esborso di denaro pubblico senza titolo, e non essendo rinvenibile alcuna situazione di affidamento oggettivo in capo al beneficiario, che non può discendere da un atto illegittimo" (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 29 gennaio 2013, n. 559; Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 9 dicembre 2010, n. 8639);

RITENUTO che secondo la giurisprudenza costante "il recupero dell'indebito è atto dovuto, privo di valenza provvedimentoale, che non richiede specifica motivazione atteso che l'interesse pubblico è in re ipsa in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo" (così: Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 10 maggio 2012, n. 2704; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 10 maggio 2011 n. 2704; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 16 settembre 2011 n. 5234; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 11 dicembre 2012, n. 6345; Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 232 del 17 gennaio 2011; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 14 giugno 2012, n. 3528);

CONSIDERATO che sulla scorta del principio di diritto fissato dalla Corte dei Conti con la infra citate sentenze n. 2947/2012 del 29/10/2012, n. 259/A/2013 del 19/09/2013 e n. 401 del 14/03/2014, si configura nella fattispecie un indebito oggettivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 cod. civ., per il quale l'Amministrazione regionale, che ha eseguito il pagamento non dovuto, ha l'obbligo di recuperare ciò che ha pagato;

VISTA la nota prot. n. 22611 del 04/04/2013 inviata all'Ente CIPA AT Caltanissetta, con la quale sulla scorta della illegittimità delle integrazioni sancita dalla Corte dei Conti, il Dirigente Generale ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato, *inter alia*, all'annullamento e ritiro in autotutela del provvedimento di integrazione e contestuale recupero delle somme percepite a titolo di integrazione ai finanziamenti assegnati al predetto Ente nell'ambito, tra gli altri, del P.R.O.F. 2006



per un totale di Euro 81.241,06 secondo quanto di seguito riepilogato:
PROF 2005 – integrazione concessa con D.D.G. n. 533 del 29/11/2006
 progetto n. 1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/599, dal titolo “Conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico” – integrazione pari a Euro 40.620,78;
PROF 2006 - integrazione concessa con D.D.G. n. 184 del 27/06/2006 - progetto n. IF2006B0153, dal titolo "MONDO VERDE 2006" - integrazione pari a Euro 15.324,67;
PROF 2006 – integrazione concessa con D.D.G. n. 589 del 22/12/2006 - progetto n. IF2006B0153, dal titolo “MONDO VERDE 2006” – integrazione pari a Euro 25.296,15;

VISTA la nota in entrata prot. n. 29955 del 15/05/2013, con cui l’Ente CIPA AT Caltanissetta ha trasmesso osservazioni in riscontro alla nota prot. n. 22611 del 04/04/2013;

RITENUTO che le osservazioni presentate avverso l'avvio del procedimento finalizzato al recupero delle somme percepite a titolo di integrazione ai finanziamenti assegnati al predetto Ente nell'ambito del P.R.O.F. 2006 non conducono ad assumere una decisione definitiva diversa da quella previamente comunicata all'Ente, tenuto conto della fondatezza dell'iter logico-giuridico caratterizzante la sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012 e n. 410 del 14/03/2014 resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, la prima peraltro confermata con sentenza n. 259/A/2013 del 19/09/2013 resa dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana e della giurisprudenza amministrativa sopra richiamata, i cui principi enunciati, specialmente quello relativo alla non incrementabilità del finanziamento concesso in origine, non possono che ritenersi applicabili a qualsiasi integrazione di finanziamento di analoga natura;

RILEVATO che, fermo restando il principio sopra enunciato, da una verifica condotta d’ufficio è stata accertata:

- (i) in merito al progetto n. 1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/599 dal titolo “Conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico”, l’erogazione parziale in favore dell’Ente CIPA AT Caltanissetta della somma di **Euro 24.417,68** e della cancellazione della restante somma di Euro 16.203,10 ai sensi dell’articolo 4, L.R. 13/2009;
- (ii) in merito al progetto n. IF2006B0153, dal titolo "MONDO VERDE 2006", l’erogazione parziale in favore dell’Ente CIPA AT Caltanissetta della somma complessiva di **Euro 25.065,88**, di cui Euro 5.625,88, giusto mandato n. 254 del 02/04/2007 ed Euro 19.440,00, giusto mandato n. 255 del 02/04/2007;

RITENUTO conseguentemente che, della complessiva somma di Euro 81.241,06, sono stati effettivamente erogati Euro 30.043,60, di cui Euro 24.417,68 giusto D.D.G. n. 533 del 29 novembre 2006 ed Euro 5.625,81, giusti DD.DD.GG. nn. 184 del 27/06/2006 e 589 del 22/12/2006;

DECRETA

Per le motivazione espone in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È annullato il D.D.G. n. 533 del 29 novembre 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 16 marzo 2007, Reg. n. 1, Foglio n. 57, con il quale è stata riconosciuta l’integrazione pari

Euro 24.417,68, del finanziamento originariamente concesso in favore dell'Ente CIPA-AT di Caltanissetta a valere sul progetto n. 0139 (n. 1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/599), dal titolo "Conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico".

Art. 2

Sono annullati i DD.DD.GG. nn. 184 del 27/06/2006 e 589 del 22/12/2006, nella parte in cui è stata riconosciuta l'integrazione pari ad Euro 25.065,88 del finanziamento originariamente concesso in favore dell'Ente CIPA AT Caltanissetta a valere sul progetto n. IF2006B0153, dal titolo "MONDO VERDE 2006".

Art. 3

È disposto il recupero coatto della complessiva somma di Euro 49.483,56 nei confronti dell'Ente CIPA-AT di Caltanissetta, di cui:

- Euro 24.417,68 sul capitolo di entrata del Fondo Sociale Europeo 003726, Capo XI, relativamente all'integrazione del finanziamento originariamente concesso con il D.D.G. n. 533 del 29 novembre 2006 a valere sul progetto n. 0139 (n. 1999/IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/599), dal titolo "Conduttore azienda agricola ad indirizzo biologico";
- Euro 25.065,88 sul capitolo di entrata 003724, Capo X, Bilancio della Regione siciliana, relativamente all'integrazione del finanziamento originariamente concesso con i DD.DD.GG. nn. 184 del 27/06/2006 e 589 del 22/12/2006 a valere sul progetto n. IF2006B0153, dal titolo "MONDO VERDE 2006".

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale. Sarà notificato, altresì, al soggetto interessato e pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

IL DIRIGENTE GENERALE



878

2015

879



CORTE DEI CONTI

ASSTO ISTRUZIONE
E FORMAZIONEDDG. n° **545** dell' 11.02.2015-CC **36**
del 02.03.2015-Ril. n° 2
del 30.03.2015-

e

DDG. n° **546** dell' 11.02.2015-CC. **35**
del 02.03.2015- Ril. n° 3
del 30.03.2015-DEFERIMENTO IN DATA 27.04.2015
ADUNANZA DEL **28.05.2015**
RICUSATO VISTODELIBERAZIONE n° **225/2015**
RESTITUITI ALL'AMM. NE CON NOTA
n° **80** DEL 20 LUG. 2015

880

REPUBBLICA ITALIANA



ASSESSORATO REGIONALE

Rag. C. ... Prof.

VISTA:


procedi

Prinzi

Palat

Il Dir

31
37
128 MAR 2013
Centrale



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. SPP

del 26 FEB. 2013

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;


VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;

VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del



881



Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, concernente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale";

VISTA la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, concernente "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013";

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.A. n. 852 del 3 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 10 aprile 2007 al n. 573, con il quale è stato approvato il P.R.O.F. 2007 per un costo complessivo di Euro 257.747.855,00;

VISTO il D.D.G. n. 608 del 20 aprile 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 3 maggio 2007 al n. 1, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti approvati con D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato sugli obiettivi "Formazione di e II livello e alternanza scuola-lavoro" (FORM), "Formazione continua e permanente" (FC e FP) e "Formazione ambiti speciali" (FAS), ed assunto l'impegno della somma di Euro 59.627.319,34 sul capitolo 717910 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2007;

VISTO il D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Lavoro in data 28 maggio 2007 al n. 1100, con il quale sono stati sostituiti gli allegati "A", "B" e "C" del D.D.G. n. 78 del 22 febbraio 2007 nonché gli allegati "A", "B" e "C" del D.D.G. n. 608 del 20 aprile 2007 sopra citati;

VISTI i DD.AA. n. 2068 del 19 luglio 2007, n. 2141 del 2 agosto 2007 e 2360 del 27 settembre 2007, con i quali sono state apportate modifiche agli allegati "B", "C" e "D" del D.A. n. 852 del 3 aprile 2007 sopra citato;

VISTI i DD.DD.GG. nn. 1473 del 25 luglio 2007, 1569 del 9 agosto 2007 e 1716 del 5 ottobre 2007 con i quali sono stati modificati gli allegati "A2", "B2" e "C2" del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 sopra citato;

VISTI il D.D.G. n. 1911 del 24 dicembre 2007, con il quale sono state apportate modifiche



ed integrazioni al finanziamento, assumendone il relativo impegno, di alcuni progetti di cui agli allegati "A2" "B2" e "C2" del D.D.G. n. 824 del 21 maggio 2007 sopra citato, tra cui quelli presentati da IRIPA Sicilia e di seguito indicati:
 IF2007A0082 dal titolo "MULTIFUNZIONALITA' E FORMAZIONE" - integrazione pari a Euro 17.834,68;
 IF2007B0125 dal titolo "L'IMPRENDITORE" - integrazione pari a Euro 3.362,33;

VISTA l'informativa per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa emessa dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, prot. n. G 59029/GA del 12/09/2011, secondo cui, *inter alia*:

1. l'accettazione del finanziamento, attraverso la sottoscrizione dell'atto di adesione, costituisce per l'ente di formazione il limite massimo di spesa finanziabile dall'amministrazione regionale;
2. la predeterminazione del finanziamento da parte dell'amministrazione regionale, individua il limite massimo dell'onere erariale sostenibile per la remunerazione dello specifico servizio di formazione reso dall'ente privato, ammesso a quello specifico finanziamento, e che lo stesso si obbliga a svolgere alle condizioni contenute nell'atto di adesione;
3. la stretta correlazione tra il decreto di finanziamento e la sua formale accettazione, quale esborso massimo esigibile per l'espletamento dell'attività di formazione finanziata, agevolmente desumibile sia sulla base del comune buon senso che in base ai principi di economicità e di sana gestione finanziaria;
4. la valenza del decreto di finanziamento che misura a priori l'utilità dell'esternalizzazione della specifica attività di formazione;
5. l'assenza di norme primarie o secondarie che legittimano l'ente privato a richiedere, e l'amministrazione regionale ad erogare, somme ulteriori rispetto a quelle predeterminate nel decreto di finanziamento originario;
6. la mancanza di regolamentazione delle integrazioni, connessa alla loro incompatibilità logica e giuridica, sia con le regole ordinarie di comune buon senso, sia con il sistema vigente dell'affidamento privato ad enti di formazione, ancorato non solo alla predeterminazione dell'importo massimo finanziabile, ma anche all'accettazione da parte dell'ente privato di formazione a svolgere il progetto formativo nei limiti del finanziamento;

VISTO l'atto di citazione emesso in data 29/6/2011 dalla Procura regionale per la Sicilia della Corte dei Conti, con cui sono stati citati in giudizio CENTORRINO Mario, Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale all'epoca dei fatti, CAMPO Gesualdo, Dirigente Generale dell'indicato Assessorato, VERDE Maria Josè e MAISANO Marcello, Dirigenti del Servizio Gestione del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale dell'indicato Assessorato e FIORINO Caterina, Dirigente della Ragioneria chiedendone la condanna al pagamento, in favore della Regione Siciliana, della somma di Euro 1.742.356,44, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per i motivi ivi meglio indicati.

VISTA la sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012, con la quale la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in accoglimento delle tesi della Procura Regionale della Corte dei Conti, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la configurazione della responsabilità amministrativa, per i motivi ivi meglio indicati ed ha pertanto condannato i soggetti sopra indicati al pagamento dell'importo complessivo di Euro 1.481.968,84, detratto l'importo di cui previamente recuperato



l'Amministrazione pari ad Euro 260.387,60, corrispondente all'integrazione del finanziamento disposta in favore dell'A.N.F.E - Delegazione Regionale Sicilia;

TA l'informativa per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa emessa dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 28/09/2012 (Istruttoria n. V2012/00547/GA), con cui, reiterando le medesime motivazioni a supporto della precedente informativa e della conseguente sentenza sopra indicata, ha contestato l'intervenuta integrazione del finanziamento concesso in favore del IRIPA Sicilia a valere sul P.R.O.F. 2007;

CONSIDERATO che l'annullamento in autotutela degli atti amministrativi di concessione delle integrazioni costituisce atto dovuto per l'amministrazione regionale *"atteso che l'interesse pubblico alla sua adozione è in re ipsa, stante l'esborso di denaro pubblico senza titolo, e non essendo rinvenibile alcuna situazione di affidamento oggettivo in capo al beneficiario, che non può discendere da un atto illegittimo"* (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 29 gennaio 2013, n. 559; Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 9 dicembre 2010, n. 8639);

RITENUTO che secondo la giurisprudenza costante *"il recupero dell'indebito è atto dovuto, privo di valenza provvedimentoale, che non richiede specifica motivazione atteso che l'interesse pubblico è in re ipsa in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo"* (così: Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 10 maggio 2012, n. 2704; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 10 maggio 2011 n. 2704; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 16 settembre 2011 n. 5234; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 11 dicembre 2012, n. 6345; Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 232 del 17 gennaio 2011; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 14 giugno 2012, n. 3528);

CONSIDERATO che sulla scorta del principio di diritto fissato dalla Corte dei Conti con la infra citata sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012 si configura nella fattispecie un indebito oggettivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 cod. civ., per il quale l'Amministrazione regionale, che ha eseguito il pagamento non dovuto, ha l'obbligo di recuperare ciò che ha pagato;

VISTA la nota prot. n. 6064 del 25/01/2013, ricevuta da IRIPA Sicilia in data 31/01/2013, con la quale sulla scorta della illegittimità delle integrazioni sancita dalla Corte dei Conti con sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012, il Dirigente Generale ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento e ritiro in autotutela del provvedimento di integrazione e contestuale recupero delle somme percepite a titolo di integrazione ai finanziamenti assegnati al predetto Ente nell'ambito del P.R.O.F. 2007 per un totale di Euro 21.197,01, secondo quanto di seguito riepilogati:

- PROF 2007- integrazione concessa con D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007**
- IF2007A0082 dal titolo "MULTIFUNZIONALITA' E FORMAZIONE" - integrazione pari a Euro 17.834,68;
- IF2007B0125 dal titolo "L'IMPRENDITORE" - integrazione pari a Euro 3.362,33;

RILEVATO che IRIPA Sicilia non ha riscontrato la nota prot. n. 6064 del 25/01/2013, ricevuta in data 31/01/2013;

di assumere un provvedimento definitivo conferme a quella previamente comunicato all'Ente, tenuto conto della fondatezza dell'iter logico-giuridico caratterizzante la sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012 resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana e della giurisprudenza amministrativa sopra richiamata, i cui principi enunciati non possono che ritenersi applicabili a qualsiasi integrazione di finanziamento di analoga natura;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È annullato il D.D.G. n. 1911 del 24 dicembre 2007, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento, assumendone il relativo impegno, dei seguenti progetti presentati da IRIPA Sicilia e di seguito indicati:

IF2007A0082 dal titolo "MULTIFUNZIONALITA' E FORMAZIONE" - integrazione pari a Euro 17.834,68;

IF2007B0125 dal titolo "L'IMPRENDITORE" - integrazione pari a Euro 3.362,33.

Art. 2

È ingiunto a IRIPA Sicilia l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 21.197,01.

Art. 3

È disposto il recupero coatto delle somme di cui al precedente Art. 2, trascorso infruttuosamente il termine ivi indicato.


Art. 4

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Istruzione e Formazione Professionale per la registrazione. Sarà trasmesso, altresì, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale n. 10/1991 e pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.




IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

[Handwritten signature]



885

REGIONE SICILIANA
 DIREZIONE REGIONALE
 REGIONALE
 53
 59
 25 APR 2013
 Il Direttore Carlo della Reg. Centrale


REPUBBLICA ITALIANA



2°

Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. 885

del 4 MAR. 2013

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
- VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;
- VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
- VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del



Governo e dell'Amministrazione della Regione";



VISTA la L.R. n. 1 del 9 gennaio 2013, recante "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale";

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. n. 599 del 26/02/2013, con cui, per i motivi ivi meglio indicati, è stato annullato il D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, nella parte in cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento, assumendone il relativo impegno, dei seguenti progetti presentati da IRIPA Sicilia e di seguito indicati:

- IF2007A0082 dal titolo "MULTIFUNZIONALITA' E FORMAZIONE" - integrazione pari a Euro 17.834,68;
- IF2007B0125 dal titolo "L'IMPRENDITORE" - integrazione pari a Euro 3.362,33. ingiungendo l'immediato versamento dell'importo complessivo di Euro 21.197,01 sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto decreto;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nella parte motiva del D.D.G. n. 599 del 26/02/2013 è stata rilevata l'assenza di osservazioni pervenute da parte di IRIPA Sicilia, in riscontro alla nota prot. n. 6064 del 25/01/2013, recante "*Atto stragiudiziale di invito, diffida e messa in mora per la restituzione delle somme percepite a titolo di integrazione ai finanziamenti assegnati ai progetti nell'ambito del PROF 2007*";

VISTA la nota in entrata prot. n. 17071 del 21/02-13/03/2013, con cui IRIPA Sicilia ha trasmesso osservazioni in riscontro alla nota prot. n. 6064 del 25/01/2013;

RITENUTO che le osservazioni presentate avverso l'avvio del procedimento finalizzato al recupero delle somme percepite a titolo di integrazione ai finanziamenti assegnati al predetto Ente nell'ambito del P.R.O.F. 2007 non conducono ad assumere una decisione definitiva diversa da quella previamente comunicata all'Ente, tenuto conto della fondatezza dell'iter logico-giuridico caratterizzante la sentenza n. 2947/2012 del 29/10/2012 resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti

887

per la Regione Siciliana e della giurisprudenza amministrativa richiamata nel D.D.G. n. 599 del 26/02/2013, i cui principi enunciati non possono che ritenersi applicabili a qualsiasi integrazione di finanziamento di analoga natura;

RITENUTO conseguentemente di confermare le disposizioni contenute nel D.D.G. n. 599 del 26/02/2013, reiterandone il medesimo articolato;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

A conferma di quanto disposto con il precedente D.D.G. n. 599 del 26/02/2013, è annullato il D.D.G. n. 1911 del 24 dicembre 2007, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento, assumendone il relativo impegno, dei seguenti progetti presentati da IRIPA Sicilia e di seguito indicati:

IF2007A0082 dal titolo "MULTIFUNZIONALITA' E FORMAZIONE" - integrazione pari a Euro 17.834,68;

IF2007B0125 dal titolo "L'IMPRENDITORE" - integrazione pari a Euro 3.362,33.

Art. 2

È ingiunto a IRIPA Sicilia l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 21.197,01.

Art. 3

È disposto il recupero coatto delle somme di cui al precedente Art. 2, trascorso infruttuosamente il termine ivi indicato.

Art. 4

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Istruzione e Formazione Professionale per la registrazione. Sarà trasmesso, altresì, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale n. 10/1991 e pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.



IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)



888

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Rag. Centrale Istruz. o Form. Prof.

VISTO: 82

preso nota al n. 91

Progr. n. 91

Palermo li 16 APR. 2013

Il Direttore Capo della Rag. Centrale

21 197,01
24 3724 2013
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

IL DIRIGENTE GENERALE

30

D.D.G. n. 1634

del 16 APR. 2013

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
- VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;
- VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
- VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

p.c.c.
/su

888



Governo e dell'Amministrazione della Regione";

FA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;

^{1°} VISTI i DD.DD.GG. nn. 599 del 26/02/2013 e 885 del 14/03/2013, registrati alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale rispettivamente in data 28/03/2013, al progressivo n. 37, ed in data 05/04/2013 al progressivo n. 59, di annullamento del D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati da IRIPA Sicilia a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0082 dal titolo "MULTIFUNZIONALITA' E FORMAZIONE" - integrazione pari a Euro 17.834,68;
IF2007B0125 dal titolo "L'IMPRENDITORE" - integrazione pari a Euro 3.362,33;

VISTO l'Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 599 del 26/02/2013 e 885 del 14/03/2013, con cui è stato ingiunto a IRIPA Sicilia l'immediato versamento sul capitolo di entrata 003724, Capo 10, entro 30 giorni dalla notifica del predetto provvedimento e la trasmissione della quietanza di versamento (mod. 121/T) al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, della complessiva somma di Euro 21.197,01;

CONSIDERATO che è trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni indicato dal predetto Art. 3 dei DD.DD.GG. nn. 599 del 26/02/2013 e 885 del 14/03/2013, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione regionale di procedere al recupero della complessiva somma di Euro 21.197,01;

⁷
^o RILEVATO che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a seguito dell'approvazione definitiva delle graduatorie formate con i DD.DD.GG. nn. 1346 del 27/04/2012 e 2079 del 31/05/2012 a valere sull'Avviso n. 20/2011, ha impegnato in favore di IRIPA Sicilia la somma di Euro 21.197,01, giusto D.D.G. n. 3406 del 07/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 15/10/2012, Reg. 2, Foglio 63, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato:
IRIPA Sicilia S.O. Trapani Forgio Base 2012 - Cip 2007.IT.05 I.PO.003/II/D/F/9.2.1/0650;

890

La nota prot. n. 16238 del 11/03/20113, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui si è proceduto all'accantonamento di una quota parte proporzionale al debito di Euro 21.197,01, a valere sulle somme spettanti in favore di IRIPA Sicilia, a seguito dell'emanazione del D.D.G. n. 3406 del 07/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 15/10/2012, Reg. 2, Foglio 63, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato:

IRIPA Sicilia S.O. Trapani Forgio Base 2012 - Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0650;

RITENUTO di incamerare definitivamente la somma di Euro 21.197,01 precedentemente accantonata, procedendo al versamento in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa in favore di IRIPA Sicilia;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

È accertata in entrata la somma di Euro 21.197,01 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.


Art. 2

Si dispone il versamento della somma di Euro 21.197,01 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

- Euro 21.197,01, a valere sul D.D.G. n. 3406 del 07/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 15/10/2012, Reg. 2, Foglio 63, di approvazione del progetto esecutivo di seguito indicato: IRIPA Sicilia S.O. Trapani Forgio Base 2012 Cip 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0650.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.



IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

881

UFFICIO REGIONALE
PADOVA
128
138
31/05/2013

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale



IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. n. **1935**

del 30/05/2013

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25 - articoli 2 e 7;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO l'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
- VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- VISTO l'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 come modificato dall'art. 47 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;
- VISTO l'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
- VISTO l'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

882



Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1 di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

VISTE le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con il D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007-2013, approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010, in particolare il paragrafo 5.2 - Avvio e Gestione delle attività e la modulistica ivi menzionata ed allegata;

VISTA la circolare assessoriale n. 6/04/FP dell'11 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi, la cui validità è prorogata sino alla emanazione di nuove disposizioni, pubblicata nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004 supplemento ordinario;


VISTI i DD.DD.GG. nn. 599 del 26/02/2013 e 855 del 14/03/2013, registrati alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale rispettivamente in data 28/03/2013, al progressivo n. 37, ed in data 05/04/2013 al progressivo n. 59, di annullamento del D.D.G. n. 1911 del 24/12/2007, con cui è stato disposto il finanziamento delle integrazioni dei progetti presentati da IRIPA Sicilia a valere sul P.R.O.F. 2007 e di seguito riepilogati:
IF2007A0082 dal titolo "MULTIFUNZIONALITA' E FORMAZIONE" - integrazione pari a Euro 17.834,68;
IF2007B0125 dal titolo "L'IMPRENDITORE" - integrazione pari a Euro 3.362,33;

3^o


VISTO il D.D.G. n. 1634 del 16/04/2013, con cui è stata accertata in entrata la somma di Euro 21.197,01 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, disponendo il versamento della predetta somma, autorizzando l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, a valere sul Decreto ivi meglio specificato;

VISTO il D.D.S. n. 1929 del 30/04/2013, con cui, in ottemperanza alla nota del Dirigente Generale prot. n. 16238 dell'11 marzo 2013, è stato disposto che la liquidazione delle spese e l'emissione dei mandati relativi alla seconda erogazione della prima anticipazione dell'ente IRIPA Sicilia, dovrà avvenire trattenendo sulle stesse il 25% di Euro 21.197,01, ossia Euro 5.299,25, secondo gli importi di seguito indicati:
- Euro 1.087,11, a valere sul DDS n. 3387 del 03/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 15/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 56, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. PALERMO - FORGIO BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0448;
- Euro 177,88, a valere sul DDS n. 3449 del 10/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 17/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 122, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. PALERMO - FORGIO SVILUPPO 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0487;
- Euro 468,80, a valere sul DDS n. 3451 del 14/08/2012, registrato dalla Corte dei

p.c.c. 893



- Conti il 19/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 138, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. ENNA - FORGIO BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0251;
- Euro 181,04, a valere sul DDS n. 3734 del 03/09/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 22/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 183, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. RAGUSA - FORGIO BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0548;
- Euro 184,82, a valere sul DDS n. 3732 del 03/09/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 22/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 181, di approvazione del progetto esecutivo IRIPA SICILIA - S.O. RAGUSA - FP BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0564;
- Euro 96,35, a valere sul DDS n. 3309 del 02/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 12/10/2012, Reg. n. 1, Foglio 386, di approvazione del progetto esecutivo IRIPA SICILIA - S.O. TRAPANI - FP BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0678;
- Euro 1.148,76, a valere sul DDS n. 3406 del 07/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 15/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 63, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. TRAPANI - FORGIO BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0650;
- Euro 306,78, a valere sul DDS n. 3386 del 03/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 15/10/2012 Reg. n. 2 Foglio 55, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. AGRIGENTO - FORGIO BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0046
- Euro 48,18, a valere sul DDS n. 3384 del 03/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 15/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 53, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. AGRIGENTO - FP BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0090;
- Euro 181,04, a valere sul DDS n. 3084 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 4/10/2012, Reg. n. 1, Foglio 222, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. MESSINA - FORGIO BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0323;
- Euro 192,71, a valere sul DDS n. 3559 del 23/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 23/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 213, di approvazione del progetto esecutivo IRIPA SICILIA - S.O. MESSINA - FP BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0363;
- Euro 496,60, a valere sul DDS n. 3380 del 03/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 15/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 49, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. CATANIA - FORGIO BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0183;
- Euro 26,28, a valere sul DDS n. 3382 del 03/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 15/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 51, di approvazione del progetto esecutivo IRIPA SICILIA - S.O. CATANIA - FP BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0232;
- Euro 223,54, a valere sul DDS n. 3565 del 23/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 25/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 234, di approvazione del progetto esecutivo IRIPA SICILIA - S.O. CALTANISSETTA - FP BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0133;
- Euro 176,53, a valere sul DDS n. 3566 del 23/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 25/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 235, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. CALTANISSETTA - FORGIO BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0117;

- p.c.c. 884
- 
- Euro 292,32, a valere sul DDS n. 3564 del 23/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 23 ottobre 2012 Reg. n. 2 Foglio 218, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. CALTANISSETTA - FORGIO SVILUPPO 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0127;
 - Euro 10,51, a valere sul DDS n. 3733 del 03/09/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 22/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 182, di approvazione del progetto esecutivo IRIPA SICILIA - S.O. SIRACUSA - FP BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0612;

RITENUTO necessario, in linea con quanto disposto dal predetto D.D.S. n. 1929 del 30/04/2013, rettificare gli Art. 1 e 2 del D.D.G. n. 1634 del 16/04/2013, incamerando definitivamente la somma di Euro 5.299,25, in conto di Euro 21.197,01, precedentemente accantonata, procedendo alla liquidazione in favore della Regione siciliana della somma illegittimamente concessa a IRIPA Sicilia, disponendo che il residuo importo di Euro 15.897,76 sarà recuperato sui primi mandati di pagamento erogati in favore del predetto Ente;

DECRETA

Per le motivazione esposte in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte

Art. 1

In rettifica dell'Art. 1 del D.D.G. n. 1634 del 16/04/2013, è accertata in entrata la somma di Euro 5.299,25 sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2

In rettifica dell'Art. 2 del D.D.G. n. 1634 del 16/04/2013, si dispone il versamento della somma di Euro 5.299,25 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento in favore della Regione siciliana, sul capitolo di spesa 3724, Capo X, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, come di seguito specificato:

- Euro 1.087,11, a valere sul DDS n. 3387 del 03/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 15/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 56, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. PALERMO - FORGIO BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0448;
- Euro 177,88, a valere sul DDS n. 3449 del 10/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 17/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 122, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. PALERMO - FORGIO SVILUPPO 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0487;
- Euro 468,80, a valere sul DDS n. 3451 del 14/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 19/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 138, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. ENNA - FORGIO BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0251;
- Euro 181,04, a valere sul DDS n. 3734 del 03/09/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 22/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 183, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. RAGUSA - FORGIO BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0548;
- Euro 184,82, a valere sul DDS n. 3732 del 03/09/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 22/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 181, di approvazione del progetto esecutivo IRIPA SICILIA - S.O. RAGUSA - FP BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0564;
- Euro 96,35, a valere sul DDS n. 3309 del 02/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 12/10/2012, Reg. n. 1, Foglio 386, di approvazione del progetto esecutivo IRIPA SICILIA - S.O. TRAPANI - FP BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0678;

p.c.c. 895



- Euro 1.148,76, a valere sul DDS n. 3406 del 07/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 15/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 63, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. TRAPANI - FORGIO BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0659;
- Euro 306,78, a valere sul DDS n. 3386 del 03/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 15/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 55, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. AGRIGENTO - FORGIO BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0046
- Euro 48,18, a valere sul DDS n. 3384 del 03/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 15/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 53, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. AGRIGENTO - FP BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0090;
- Euro 181,04, a valere sul DDS n. 3084 del 27/07/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 4/10/2012, Reg. n. 1, Foglio 222, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. MESSINA - FORGIO BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0323;
- Euro 192,71, a valere sul DDS n. 3559 del 23/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 23/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 213, di approvazione del progetto esecutivo IRIPA SICILIA - S.O. MESSINA - FP BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0363;
- Euro 496,60, a valere sul DDS n. 3380 del 03/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 15/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 49, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. CATANIA - FORGIO BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0183;
- Euro 26,28, a valere sul DDS n. 3382 del 03/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 15/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 51, di approvazione del progetto esecutivo IRIPA SICILIA - S.O. CATANIA - FP BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0232;
- Euro 223,54, a valere sul DDS n. 3565 del 23/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 25/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 234, di approvazione del progetto esecutivo IRIPA SICILIA - S.O. CALTANISSETTA - FP BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0133;
- Euro 176,53, a valere sul DDS n. 3566 del 23/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 25/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 235, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. CALTANISSETTA - FORGIO BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0117;
- Euro 292,32, a valere sul DDS n. 3564 del 23/08/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 23 ottobre 2012, Reg. n. 2, Foglio 218, di approvazione del progetto esecutivo I.R.I.P.A. SICILIA - S.O. CALTANISSETTA - FORGIO SVILUPPO 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0127;
- Euro 10,51, a valere sul DDS n. 3733 del 03/09/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 22/10/2012, Reg. n. 2, Foglio 182, di approvazione del progetto esecutivo IRIPA SICILIA - S.O. SIRACUSA - FP BASE 2012 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0612;

Veri
cc 36/15

Veri
cc 35/15

Art. 3

Il residuo importo di Euro 15.897,76 sarà recuperato sui primi mandanti di pagamento erogati in favore di IRIPA Sicilia.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la relativa registrazione.



IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

896

23/03/2015

Indietro | Menu Generale | Help | Esci



REGIONE SICILIANA

Progetto realizzato con i fondi del PQR Sicilia 2000-2006



Giuseppe Flaccio - Corte dei Conti - Corte dei Conti

SIC - Inquiry - Analitica Impegni

Ente R	Amministrazione 9
Impegno 562	Anno prov. 2012
Tipo provv. RS	Num. provv. 3585
Tipo imp. Normale	Territorio 2
N° progetto 0	Annullato(SI/NO) No

Intestazione

Anno 2014	Capitolo 717914
Comp./Res. R	

Dati

Data provv. 23/08/2012	Esecutivo(SI/NO) SI
Prov. ISTAT 085	Comune ISTAT 004
Iter Nuovo C	

Poliennale

Anni pluriennali 1	Quote variabili(SI/NO) No
Importo anno succ. 0,00	Importo anni futuri 0,00

Importi

N° variaz. impegno 0	Importo modifiche 0,00
NE positive 0,00	

Poliennale No	Num. scheda 0
N° impegno success. 2012	N° impegno prec. 1
Importo iniziale 32.920,80	Importo attuale 32.920,80
Liquidabilità 32.920,80	Importo economia 0,00
NE negative 0,00	Importo perente

Titoli di spesa

	Importo Titoli	Ritenute	Importo Pagato
Mandati	0,00	0,00	0,00
Ruoli Spesa	0,00	0,00	0,00
OCAA	0,00		0,00
Totali	0,00	0,00	0,00


Estremi registrazione

Registro CDC 2	Foglio CDC 234	Data CDC 234
-------------------	-------------------	-----------------

Dati immissione

Data immissione 28/09/2012	Data ult. variazione 28/09/2012
-------------------------------	------------------------------------

cc 34/15



897

2015

Indietro | Menu Generale | Help | Esci



SIC - Inquiry - Analitica Impegni

Giuseppe Flaccamio - Corte dei Conti - Corte dei Conti

Intestazione

Ente R	Amministrazione 9	Anno 2013	Capitolo 717914
Impegno 562	Anno prov. 2012	Comp./Res. R	

Dati

Tipo provv. RS	Num. provv. 3565	Data provv. 23/08/2012	Esecutivo(SI/NO) SI
Tipo imp. Normale	Territorio 2	Prov. ISTAT 085	Comune ISTAT 004
N° progetto 0	Annullato(SI/NO) No	Iter Nuovo C	

Poliennale

Poliennale No	Num. scheda 0	Anni pluriennali 1	Quote variabili(SI/NO) No
N° impegno success. 2012	N° impegno prec. 1	Importo anno succ. 0,00	Importo anni futuri 0,00

Importi

Importo iniziale 123.453,00	Importo attuale 123.453,00	N° variaz. impegno 0	Importo modifiche 0,00
Liquidabilità 32.920,80	Importo economia 0,00	NE positive 0,00	
NE negative 0,00	Importo perente		

Titoli di spesa

	Importo Titoli	Ritenute	Importo Pagato
Mandati	90.532,20	223,54	90.532,20
Ruoli Spesa	0,00	0,00	0,00
OOAA	0,00		0,00
Totali	90.532,20	223,54	90.532,20

Estremi registrazione

Registro CDC 2	Foglio CDC 234	Data CDC 234
-------------------	-------------------	-----------------

Dati immissione

Data immissione 28/09/2012	Data ult. variazione 28/09/2012
-------------------------------	------------------------------------

cc 36/15



888

2015

Indietro | Menu Generale | Help | Esci



REGIONE SICILIANA

Progetto realizzato con i fondi del P.O.R. Sicilia 2000-2006



Giuseppe Flaccomo - Corte dei Conti - Corte dei Conti

SIC - Inquiry - Analitica Impegni

Ente R	Amministrazione 9
Impegno 562	Anno prov. 2012
Tipo prov. RS	Num. provv. 3565
Tipo imp. Normale	Territorio 2
N° progetto 0	Annullato(SI/NO) No
Poliennale No	Num. scheda 0
N° impegno success. 2012	N° impegno prec. 1
Importo iniziale 164.604,00	Importo attuale 164.604,00
Liquidabilità 123.453,00	Importo economia 0,00
NE negative 0,00	Importo perente

Intestazione

Anno 2012	Capitolo 717914
Comp./Res. C	

Dati

Data provv. 23/08/2012	Esecutivo(SI/NO) SI
Prov. ISTAT 085	Comune ISTAT 004
Iter Nuovo C	

Poliennale

Anni pluriennialità 1	Quote variabili(SI/NO) No
Importo anno succ. 0,00	Importo anni futuri 0,00

Importi

N° variaz. impegno 0	Importo modifiche 0,00
NE positive 0,00	

Titoli di spesa

	Importo Titoli	Ritenute	Importo Pagato
Mandati	41.151,00	0,00	41.151,00
Ruoli Spesa	0,00	0,00	0,00
OAAA	0,00		0,00
Totali	41.151,00	0,00	41.151,00

Estremi registrazione


Registro CDC 2	Foglio CDC 234	Data CDC 234
-------------------	-------------------	-----------------

Dati immissione

Data immissione 28/09/2012	Data ult. variazione 25/10/2012
-------------------------------	------------------------------------

Modifiche	Reiscrizioni	Stora Impegno
Dettagli Sili Imp. Pol.	Elenchi di trasm.	D.V.B.

Indietro	Stampa
----------	--------



**CORTE DEI CONTI**

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Ufficio II - Controllo legittimità
atti Regione siciliana | Il Funzionario preposto

ROT. 80

All'Assessorato Regionale dell'Istruzione e
della Formazione Professionale
Dipartimento dell'Istruzione e della
Formazione Professionale

tramite

la Ragioneria centrale

PALERMO

Oggetto: Restituzione decreti nn° 575 e 576 dell' 11.02.2015

Si restituiscono i provvedimenti in oggetto indicati con annessa copia della delibera
n° 225/2015/PREV.

Dott.ssa Gabriella Vincenti






1
jao

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. R14



DOC. INTERNO N. 48830494 del 17/07/2015

Al Funzionario preposto al Servizio di Supporto
dell'Ufficio II
Dott.ssa Gabriella VINCENTI
S E D E

207 79

1 20 LUG 2015

**Oggetto: Decreti del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 575 e n. 576 dell'11 febbraio 2015.-
Trasmissione Deliberazione n. 225/2015/PREV.**

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia della Deliberazione n.225/2015/PREV. adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 28 MAGGIO 2015.



AW

Dott.ssa Maria Di Francesco

ORIGINALI
è eguali
nelle

in 2 pelle
Assoc. Coarati



101

Deliberazione n. 225/2015/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Siciliana

nell'adunanza del 28 maggio 2015; composta dai seguenti magistrati:

- Maurizio GRAFFEO Presidente
- Anna Luisa CARRA Consigliere
- Tommaso BRANCATO Consigliere
- Giuseppe di PIETRO Referendario
- Sergio VACCARINO Referendario - relatore

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art.2 del Decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal Decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

visti i decreti del Dirigente del Servizio Gestione del Dipartimento dell'Istruzione della Formazione Professionale nn. 575 e 576 entrambi datati 11 febbraio 2015;

vista la nota del Magistrato istruttore addetto all'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti della Regione siciliana (Ufficio II) n. 2 del 27 aprile 2015;

vista la nota n. 3 del 27 aprile 2015, con la quale il competente Consigliere delegato ha deferito alla Sezione di controllo la pronuncia sugli anzidetti decreti;



902

vista l'ordinanza n. 109/2015/CONTR. in data 15 maggio 2015, con la quale il Presidente ha convocato, per l'odierna adunanza, la Sezione di controllo per la pronuncia sulla legittimità dei suindicati provvedimenti;

vista la nota del Servizio di supporto della Sezione di controllo per la Regione Siciliana n. 4174 in data 15 maggio 2015, con la quale copia della predetta ordinanza è stata trasmessa all'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, al competente Dirigente Generale del Dipartimento ed al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione.

Uditi, all'odierna adunanza, il relatore, Referendario Sergio Vaccarino, nonché, per l'Amministrazione interessata, il Dirigente Generale dott. Gianni Silvia e, su delega del Ragioniere Generale della Regione siciliana, il dott. Luciano Calandra.

Ritenuto in

FATTO



Con i provvedimenti indicati in epigrafe, pervenuti al competente Ufficio di Controllo di questa Sezione in data 2 marzo 2015 (prot. CC 34 e 35), viene approvata la chiusura, con contestuale erogazione del saldo, di due progetti formativi erogati dall'ente Istituto Regionale Incremento Professionalità in Agricoltura - (IRIPA) Sicilia a valere sull'Avviso 20 del 2011, finanziato con fondi del PO FSE 2007/2013.

In particolare, con il D.D.S. n. 575 e 576 viene disposto il pagamento del saldo finale, rispettivamente pari ad € 32.920,80, per il progetto formativo identificato dal codice ID 0133 e ad € 34.059,00, per quello identificato dal codice ID 1906.

In sede istruttoria l'Ufficio, con fogli di osservazione n. 2 e 3 del 30 marzo 2015, di identico contenuto, restituiva i provvedimenti in oggetto all'Amministrazione contestando la violazione dell'art. 80 del Regolamento n.1083/2006 del Consiglio, sostituito dall'art. 132, introdotto dal Regolamento (CE) del Parlamento europeo n.1303 del 17 dicembre 2013, secondo cui "non si



applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari".

Infatti, in seguito alla delibera n. 107/2015 del 23 gennaio 2015, con cui questa Sezione di controllo ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del decreto n. 5159 del 6 ottobre 2014, con il quale venivano disposti recuperi coattivi del c.d. "extrabudget" sul P.R.O.F. 2007, mediante compensazione su altre somme dovute all'ente di formazione (procedura ritenuta non conforme alla normativa europea per violazione dell'art. 80 del Regolamento n.1083/2006 del Consiglio), l'Ufficio di controllo, al fine di escludere eventuali violazioni del divieto di cui al predetto art. 80 (ora 132), ha effettuato una verifica sul SIC (il sistema informatico che gestisce la contabilità della Regione siciliana) per accertare l'effettiva integrità dei pagamenti disposti a favore dell'Ente IRIPA SICILIA.


Dal predetto controllo è emerso che nei confronti dell'Ente era stato disposto, mediante compensazione, un recupero di € 223,54, a valere sul corso finanziato sulla graduatoria FP BASE Caltanissetta (D.D.S. n. 575) e un altro di € 292,32 a valere su quello della graduatoria Sviluppo Caltanissetta (D.D.S. n. 576).



Atteso che dal sistema informatico non venivano evidenziate le motivazioni, né soprattutto veniva indicato il provvedimento in base al quale era stato disposto il recupero, l'Ufficio di controllo ha esteso la propria attività istruttoria mediante consultazione del sito istituzionale del Dipartimento.

L'esito del controllo ha evidenziato l'emanazione dei decreti n. 599 del 26 febbraio 2013, n. 885 del 14 marzo 2013, n. 1634 del 16 aprile 2013 e n. 1935 del 6 maggio 2013, con i quali il Dipartimento aveva disposto il recupero di ingenti somme, relative alle integrazioni al finanziamento erogate nell'ambito del P.R.O.F 2007, a valere sui crediti che lo stesso Ente vantava sull'Avviso 20/2011.

Pertanto, con i predetti fogli di osservazione, veniva contestata all'Amministrazione sia la violazione del principio comunitario sancito dal predetto art. 80, sia la mancata trasmissione a questa Corte dei provvedimenti da ultimo citati, che, riducendo i finanziamenti da erogare al



104

...che imputati ai progetti i cui decreti di approvazione erano stati ammessi al visto e conseguente registrazione da parte della Corte, avrebbero dovuto, di conseguenza, essere assoggettati al controllo preventivo di legittimità.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna risposta ai rilievi, limitandosi a restituirli, con allegata la sentenza n. 807/2015 emessa dalla Sez. II del TAR Sicilia.

Con nota prot. n. 35256 del 18 maggio 2015, il Dipartimento ha poi depositato copia di altra giurisprudenza del Giudice amministrativo.

All'odierna adunanza, il dott. Silvia riferisce che l'Amministrazione, nel rispondere ai rilievi mossi dall'Ufficio di controllo, si era limitata a trasmettere la sentenza del TAR al fine di evitare di ripercorrere le ragioni che avevano portato alla deliberazione n. 107: rispetto a quel momento, infatti, era sopraggiunto un fatto esogeno all'amministrazione, consistente nella presa d'atto di una sentenza del TAR che, entrando nel merito della vicenda, si poneva in modo asimmetrico rispetto a quanto espresso dalla Corte.

Afferma il Dott. Silvia che, nella predetta sentenza amministrativa, si pongono tre questioni che darebbero una logica ai recuperi di che trattasi, nella misura in cui viene ammessa l'applicazione dell'art. 23 del Regolamento n. 966, si riconosce la possibilità di operare la compensazione legale (e non soltanto quella volontaria) e, in ultimo, si fa riferimento che, nella circostanza non sembra ostare l'invocato dettato dell'art. 80.

Il dott. Silvia sottolinea che questo è un evento, verificatosi successivamente alla deliberazione n. 107, che, a parere dell'Amministrazione, poteva trovare una valutazione ulteriore da parte della Corte nell'ambito della questione generale attinente la legittimità dei recuperi attraverso compensazioni.

Pertanto, sostiene il Dott. Silvia che l'Amministrazione, con i provvedimenti in questione, non ha fatto altro che prendere atto della sentenza del TAR, al fine di tutelare le ragioni dell'erario regionale.



Afferma di non conoscere i motivi per cui i provvedimenti sopra citati con i quali è stato disposto il recupero mediante compensazione, non siano stati trasmessi per il controllo preventivo di legittimità, atteso che gli stessi sono precedenti alla data del suo insediamento alla guida del Dipartimento.

Insiste conclusivamente per l'ammissione al visto dei provvedimenti.

Il dott. Calandra, in rappresentanza del Ragioniere Generale, afferma che il suo Ufficio ha dato seguito ai provvedimenti ritenendoli legittimi in quanto fondati sui principi sanciti dal Giudice amministrativo. Ritiene, inoltre, che con le compensazioni si tuteli più immediatamente l'erario regionale. Conclude insistendo per l'ammissione al visto dei provvedimenti.

Considerato in

DIRITTO




Ritiene il Collegio che, preliminarmente alla decisione sulla legittimità dei provvedimenti in contestazione, sia necessaria una valutazione dei presupposti logico giuridici e del percorso motivazionale che hanno determinato l'Amministrazione alla loro emanazione, in palese contrasto, peraltro, con i principi affermati nella deliberazione n.107/2015 di questa Sezione.

Com'è ben noto, l'agire della pubblica amministrazione, nel rispetto del principio di legalità di cui all'art. 97 della Costituzione, deve uniformarsi alla legislazione sia interna che comunitaria, assicurando una stretta corrispondenza tra la propria azione e le disposizioni legislative sopra dette.

Pertanto, legge nazionale e diritto comunitario (ora europeo) sono i parametri di valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo.

Inoltre, assume particolare rilevanza il principio della trasparenza il quale si sostanzia nella necessità che la pubblica amministrazione renda palese il percorso logico giuridico posto alla base del suo agire, in modo da consentire una "conoscibilità esterna", cioè un facile controllo che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme che governano l'iter procedimentale.



Tanto premesso, il preambolo di ogni provvedimento amministrativo deve rendere palesi le norme sulle quali si fonda il potere d'azione della PA, gli atti d'impulso dello stesso, le risultanze dell'attività istruttoria e tutti gli altri provvedimenti presupposti e propedeutici. Solamente l'insieme dei predetti elementi e della necessaria motivazione consente, infatti, all'interprete di conoscere e di verificare le modalità con cui viene perseguito e soddisfatto l'interesse pubblico.

L'art. 3 della legge 241 del 1990, nel sancire l'obbligo della motivazione per ogni provvedimento amministrativo, afferma in particolare che *"La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. (...) Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama."*




Orbene, dalla coerenza logica e giuridica di quanto sopra e dal necessario rispetto delle norme deriva la legittimità del provvedimento amministrativo.

Nel caso in esame il Collegio rileva la mancanza di tale coerenza, in quanto nel preambolo dei provvedimenti è stata intenzionalmente omessa l'indicazione dei provvedimenti (necessariamente presupposti) con i quali è stato disposto il recupero, mediante compensazione, del c.d. *extrabudget* su tutti i corsi espletati dell'ente IRIPA Sicilia a valere sull'Avviso 20 del 2011.

L'omessa indicazione dei provvedimenti suddetti si appalesa ancor più grave ove si consideri che, con la più volte richiamata deliberazione di questa Sezione n. 107/2015, era stato ricusato il visto ad un provvedimento di analogo contenuto.

La Sezione, pertanto, ritiene che vada particolarmente censurato il comportamento tenuto dal Dipartimento in tale circostanza.

Infatti, non solo i provvedimenti di recupero, pur rientrando nel novero degli atti soggetti a riscontro, non sono stati inviati a questa Corte per il controllo preventivo di legittimità, ma gli stessi



non risultano neppure indicati nel preambolo, né sono stati allegati a quelli successivamente inviati alla Sezione.

E atteso che, al fine di accertare il rispetto del divieto previsto dall'art. 80 del Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio, l'Ufficio di Controllo ha dovuto effettuare un riscontro al Sistema informatico della Regione siciliana e, successivamente, esteso al sito istituzionale del Dipartimento, il Collegio rileva come nella circostanza sia stato in definitiva posto in essere un comportamento teso ad impedire la conoscenza della reale volontà dell'Amministrazione regionale, consistente nel liquidare il saldo all'ente IRIPA già decurtato del recupero per l'*extrabudget*.

L'omessa indicazione di fatti ed atti, necessariamente presupposti, in quanto facenti parte del percorso logico giuridico a base del provvedimento finale, oltre ad integrare un vizio di legittimità del provvedimento stesso, mina nelle fondamenta il principio di legalità dell'azione amministrativa facendo venire meno l'affidamento che viene riposto sulla legittimità delle scelte e dei comportamenti della pubblica amministrazione.



Tale condotta, inoltre, assume maggiore gravità atteso che è stata posta in essere nei confronti di questo Organo di controllo esterno, che fonda la legittimazione del proprio potere sull'art. 100, secondo comma, della Costituzione.

Inoltre, come, peraltro, affermato dal competente ufficio di controllo nei fogli di osservazione, *"tale comportamento omissivo, che viola il fondamentale principio di leale collaborazione tra organi dello Stato, assume particolare gravità, atteso che il principio con il relativo divieto di operare compensazioni coattive, espresso con la Delibera sopra citata era già noto a codesto Dipartimento prima dell'invio del provvedimento in esame a questa Corte"*.

Passando ora al merito della fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, l'Amministrazione nelle sue deduzioni ha dichiarato di aver preso atto della sentenza n. 807/2015 della II Sezione del TAR Sicilia e di averne condiviso il contenuto.

*P. a. a.
P. a. u.*



28

Più in particolare, la sentenza del Giudice amministrativo, sostenendo l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 23 del Regolamento n. 966/2012 del Parlamento e del Consiglio, afferma la legittimità della compensazione *"poiché l'applicazione del principio di integrità presuppone, a monte, la legittimità dell'erogazione e non può certo invocarsi a tutela di una situazione qualificata di indebito esborso"*.

Ad avviso del Collegio, il pur pregevole sforzo interpretativo del Giudice amministrativo non appare, in questi termini, condivisibile.

Si deve premettere come non sia ravvisabile nell'Ordinamento un principio di carattere generale che imponga ad una P.A. di estendere, a casi analoghi, un giudicato amministrativo, trattandosi, per sua natura, di un giudicato esclusivamente interno, connotato da limiti oggettivi e soggettivi.

Il limite oggettivo è rinvenibile nella circostanza che, intervenendo in un giudizio di annullamento, il giudicato ha effetto solo nei confronti del provvedimento impugnato. Quello soggettivo, invece, discende dall'applicazione della regola generale di cui all'art. 2909 del codice civile, secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (peraltro, come affermato dalla stessa Amministrazione, la sentenza risulta sia stata oggetto d'impugnazione).



Invero, la predetta sentenza parte dal presupposto che alla fattispecie dedotta in giudizio sia applicabile l'art. 23 del predetto Regolamento n. 966/2012 il quale, dettando norme in materia di detrazioni e compensazioni del tasso di cambio, dispone che: *"Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:*

(.....)

d) ripetizioni delle somme indebitamente pagate.

Le ripetizioni di cui alla lettera d) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo pagamento a saldo a favore

p.c.c.
R/w




Pop

del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato".

Orbene il predetto Regolamento stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, cioè ai rapporti finanziari intercorrenti tra quest'ultima e gli Stati membri.

Amnesso che l'art. 23 possa ritenersi applicabile al caso di specie in cui il rapporto debito - credito intercorre tra l'Unione Europea, per il tramite dell'Autorità di Gestione del PO FSE, ed il beneficiario finale, la norma in argomento presuppone che la detrazione dal pagamento consegua ad un indebito verificato sullo stesso capo, articolo ed esercizio.

In altri termini, appare necessario che il rapporto debito - credito sia connotato dall'ulteriore requisito della reciprocità dell'obbligazione, al quale fa riferimento la definizione normativa contenuta nell'art. 1241 del codice civile secondo cui "i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti".



Per effetto della compensazione le parti vengono liberate dalle loro reciproche obbligazioni e, dal punto di vista patrimoniale, ciò non provoca alcuna perdita, essendo le stesse debtrici l'una nei confronti dell'altra.

Sul necessario presupposto della reciprocità dei rapporti obbligatori, pertanto, anche il diritto europeo considera la compensazione quale principio generale del diritto comunitario e, conseguentemente, quale modo di estinzione delle obbligazioni, al pari dell'adempimento, ma solo se ed in quanto i due opposti rapporti obbligatori siano regolati dal medesimo ordinamento giuridico (quello comunitario).

In questi termini, la compensazione permetterebbe di realizzare efficacemente il recupero dei crediti della Comunità e contribuirebbe così ad una migliore gestione dei fondi pubblici comunitari.

Nella fattispecie in esame, al contrario, la detrazione effettuata tramite compensazione afferisce a crediti che sono disciplinati da due ordinamenti giuridico contabili diversi.



Ciò in quanto le somme dovute all'ente di formazione, in adempimento dell'Avviso 20/2011, sono erogate sul Fondo Sociale Europeo, provengono dal bilancio comunitario e la loro erogazione è disciplinata dal diritto comunitario.

Il rapporto debitorio, relativamente al c.d. *extrabudget*, invece, intercorre tra l'ente di formazione e la Regione siciliana, riguarda somme imputate al bilancio regionale e, pertanto, è disciplinato dal diritto italiano.

Per tali motivi, l'art. 23 citato non può essere ritenuto applicabile al caso di specie, in quanto l'indebito si riferisce, infatti, a somme erogate all'ente IRIPA con fondi propri della Regione siciliana.

Stante il divieto di cui all'art. 80 del Regolamento (CE) 1083/2006 (rectius art. 132 del Regolamento (CE) 1303/2013), le detrazioni, per compensazione, sulla liquidazione dei saldi finali sui corsi dell'ente suddetto, rendono, pertanto i provvedimenti in esame illegittimi.

P.Q.M.

La Sezione delibera di ricusare il visto e la conseguente registrazione ai decreti del Dirigente del Servizio Gestione del Dipartimento dell'Istruzione della Formazione Professionale nn. 575 e 576 datati 11 febbraio 2015.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di conseguenza.

Così deliberato in Palermo, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2015

IL RELATORE

Sergio Vaccarino
[Signature]

Depositata in Segreteria il




17 LUG. 2015

IL PRESIDENTE

Matrizio Graffeo
[Signature]

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Vita Alamia)
[Signature]





Corte dei Conti
Sezione di controllo
per la Regione Siciliana
Ufficio II
Controllo sugli atti
della Regione siciliana

Palermo, 27 aprile 2015

Al Signor Presidente
della Sezione di Controllo

SEDE

Prot. N° 3

Oggetto: Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

Decreti del Dirigente generale n. 575 e 576 dell'11 febbraio 2015.


Rilievi n.2 e 3 del 30 marzo 2015. Richiesta di deferimento.

Con l'allegata relazione protocollata al n.2 del 27 aprile 2015, il Magistrato istruttore ha proposto il deferimento alla Sezione degli atti in oggetto indicati, in considerazione del fatto che l'Amministrazione interessata non ha fornito elementi idonei a superare i profili d'illegittimità formulati con i rilievi istruttori.

Pertanto, trasmetto gli atti alla S.V. per le successive determinazioni di competenza, facendo presente che il termine di cui all'art.27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n.340, andrà a scadere il prossimo 1 giugno.

Il Consigliere Delegato

Tommaso Brancato



912



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Funzionario responsabile
Segreteria Adunanze

Corte dei conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana
- 8 GIU. 2015
N. 67

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. R14



DOC. INTERNO N. 47652404 del 28/05/2015

Al Funzionario preposto
al Servizio di Supporto dell'Ufficio II
Dott.ssa Gabriella VINCENTI
S E D E

Oggetto: Decreti del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 575 e n. 576 dell'11 febbraio 2015.

Si comunica che la Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 28 MAGGIO 2015, alle ore 10,00, ha deliberato:

ricusa il visto.

Dott. Boris Rasura

p.c.c.
C/Aw



113



Corte dei Conti
Sezione di controllo
per la Regione Siciliana
Ufficio II
Controllo sugli atti
della Regione siciliana

Palermo, 27 aprile 2015

Al Signor Presidente
della Sezione di Controllo

SEDE

Prot. N° 3

Oggetto: Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

Decreti del Dirigente generale n. 575 e 576 dell'11 febbraio 2015.



Rilievi n.2 e 3 del 30 marzo 2015. Richiesta di deferimento.

Con l'allegata relazione protocollata al n.2 del 27 aprile 2015, il Magistrato istruttore ha proposto il deferimento alla Sezione degli atti in oggetto indicati, in considerazione del fatto che l'Amministrazione interessata non ha fornito elementi idonei a superare i profili d'illegittimità formulati con i rilievi istruttori.

Pertanto, trasmetto gli atti alla S.V. per le successive determinazioni di competenza, facendo presente che il termine di cui all'art.27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n.340, andrà a scadere il prossimo 1 giugno.

Il Consigliere Delegato

Tommaso Brancato





914

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Ufficio II - Controllo legittimità
atti Regione siciliana | Il Magistrato istruttore

rot. 2

el 27 APR. 2015

Al Sig. Consigliere Delegato
dell'Ufficio II
SEDE

Oggetto: D.D.G. 575 e 576 del 11 febbraio 2015 - Deferimento allo stato degli atti.

Con i provvedimenti indicati in oggetto, pervenuti all'Ufficio in data 2 marzo 2015, (prot. CC 34 e 35 del 2015), viene approvata la chiusura con contestuale erogazione del saldo di due progetti formativi erogati dall'ente IRIPA Sicilia a valere sull'Avviso n. 20 del 2011 finanziato con fondi del PO FSE 2007/2013.

In sede istruttoria l'Ufficio, con foglio di osservazioni, rispettivamente, n. 2 e 3 del 30 marzo 2015, restituiva i provvedimenti in oggetto all'Amministrazione per le motivazioni ivi indicate.

L'Amministrazione, in entrambe le risposte ai fogli di osservazioni, non offre argomentazioni idonee a superare i motivi che hanno dato causa ai rilievi, ma si limita a citare ed allegare una sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, relativa ad un ricorso proposto da altro ente.

Da quanto sopra, pertanto, Le propongo di deferire entrambi i provvedimenti alla Sezione perché si pronunci "allo stato degli atti".



Sergio Vaccarino



915



Corte dei conti

Palermo 30 MAR. 2015

N. 2

**SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE SICILIANA
UFFICIO II**

**All'Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale**

**Dipartimento Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale**

tramite la **Ragioneria Centrale**


PALERMO

RILIEVO

Allegato alla presente si restituisce il provvedimento entro indicato con le osservazioni di questo Ufficio.

REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DI ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO REGIONALE INTERVENE PER GLI
INTERVENTI IN MATERIA DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROV. 24.828
DATA 03-04-2015

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Sergio Vaccarino)



Deferimento in Sezione
del 28.03.2015 - Ricorso
De liberazione n° 225

- Adunanza
visto -
p.c. 2015
[initials]

916

Estremi dei Provvedimenti	Osservazioni dell'Ufficio di controllo
----------------------------------	---

CC 34 del 02.03.2015
 D.D.S. 575 del 11.02.2015 - Approvazione della chiusura e contestuale erogazione del saldo, del progetto formativo, dell'Ente IRIPA SICILIA, a valere sull'avviso n°20/2011 - POR FSE 2007/2013.

Con il provvedimento sopra emarginato viene disposto il pagamento del saldo finale, pari ad € 32.920,80, a favore dell'ente IRIPA SICILIA, del progetto formativo ID 0133 utilmente inserito nella graduatoria dell'Avviso n. 20/2011.

Si restituisce non registrato il provvedimento per le seguenti motivazioni.

In seguito alla delibera n° 107/2015 del 23 gennaio 2015, questa Sezione di controllo ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del decreto n. 5159 del 06 ottobre 2014.

Con il provvedimento deferito, venivano disposti recuperi coattivi del c.d. extrabudget del P.R.O.F. 2007, mediante compensazione su altre somme dovute all'ente di formazione, procedura ritenuta non conforme alla normativa europea per violazione dell'art. 80 del Regolamento n.1083/2006 del Consiglio.

Ciò premesso quest'Ufficio, al fine di escludere eventuali violazioni del divieto di operare compensazioni, ha effettuato una verifica sul SIC per accertare l'effettiva integrità dei pagamenti disposti a favore dell'Ente IRIPA SICILIA.

Dal predetto controllo è emerso che nei confronti dell'Ente è stato disposto un recupero, mediante compensazione, di € 223.54 a valere sul corso in oggetto finanziato sulla graduatoria FP BASE Caltanissetta.

Atteso che dal sistema informatico non venivano evidenziate né le motivazioni, né soprattutto veniva indicato il provvedimento in base al quale era stato disposto il recupero, quest'Ufficio ha esteso la propria attività di controllo al sito istituzionale di codesto Dipartimento.

Si è, pertanto, venuti a conoscenza dell'emanazione dei decreti n. 599 del 26 febbraio 2013, n. 885 del 14 marzo 2013, n. 1634 del 16 aprile 2013 e n. 1935 del 06 maggio 2013, con i quali code-


ESM

COORDINAMENTO REGIONALE
 * PALESTRA
 p.c.c
 /sw


RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE

SI ACQUISISCO IL RILIEVO E SI RESTITUISCO
INVIATO IL PROVVEDIMENTO IN V.M. CON LA
SENTENZA N° 00807/2015 ROSA DAL TAR
SICILIA Sez II^a SUL RICORSO N° 2889/2013
AVANZATO DA ASS. NO NUOVO CAMMINO PA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE
INTERVENTI IN MATERIA DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
(ARCH. MICHELE LACAGNINA)



Corte dei Conti - Ufficio II
Controllo di legittimità sugli atti
della Regione Siciliana
17 APR. 2015
N.




P18

sto Dipartimento disponeva il recupero di somme, relative alle integrazioni al finanziamento erogate nell'ambito del P.R.O.F 2007 a valere sui crediti che lo stesso Ente vanta sull'Avviso 20/2011.

Preliminarmente si contesta l'omessa indicazione, nelle premesse del presente provvedimento dei decreti sopra indicati, con i quali è stato disposto il recupero, da ritenere tutti provvedimenti presupposti all'emanazione di quello in esame.

Tale comportamento omissivo, che viola il fondamentale principio di leale collaborazione tra organi dello Stato, assume particolare gravità, atteso che il principio con il relativo divieto di operare compensazioni coattive, espresso con la Delibera sopra citata era già noto a codesto Dipartimento prima dell'invio del provvedimento in esame a questa Corte.

Occorre, inoltre, motivare le ragioni per cui codesto Dipartimento non ha inoltrato alla Corte i sopra citati decreti, per il previsto controllo di legittimità, in considerazione che l'importo da recuperare è stato disposto a valere sul D.D.G 3565 del 23 agosto 2012, registrato da questa Corte il 25 ottobre 2012 Reg. 2, Foglio 234 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo finanziato con fondi del POR FSE.





PIB


ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Provvedimenti del **DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Area/Servizio **Servizio Gestione per gli interventi in materia di Formazione Professionale**

dell'Amministrazione **ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Numero decreto 575	Anno decreto 2015	Tipo decreto Decreto Responsabile Servizio
Numero rilievo 2	Anno rilievo 2015	Tipo rilievo Rilievo
Ambito rilievo C	Tipo forma Visto Semplice	
Numero elenco	N° nota risposta 53	Data nota risposta 13/04/2015
Risposta rilievo	Si acquisisce il rilievo e si restituisce il provvedimento invariato in uno con la Sentenza n. 00807/2015 resa dal TAR Sicilia (Sez. II) sul ricorso n. 2589/2013 avanzato da Ass. Nuovo Cammino PA	





970

CORTE DEI CONTI**SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA**Ufficio II - Controllo legittimità
atti Regione siciliana | Il Magistrato istruttoreProt. 2
del 27 APR. 2015Al Sig. Consigliere Delegato
dell'Ufficio II
SEDE

Oggetto: D.D.G. 575 e 576 del 11 febbraio 2015 - Deferimento allo stato degli atti.

Con i provvedimenti indicati in oggetto, pervenuti all'Ufficio in data 2 marzo 2015, (prot. CC 34 e 35 del 2015), viene approvata la chiusura con contestuale erogazione del saldo di due progetti formativi erogati dall'ente IRIPA Sicilia a valere sull'Avviso n. 20 del 2011 finanziato con fondi del PO FSE 2007/2013.

In sede istruttoria l'Ufficio, con foglio di osservazioni, rispettivamente, n. 2 e 3 del 30 marzo 2015, restituiva i provvedimenti in oggetto all'Amministrazione per le motivazioni ivi indicate.

L'Amministrazione, in entrambe le risposte ai fogli di osservazioni, non offre argomentazioni idonee a superare i motivi che hanno dato causa ai rilievi, ma si limita a citare ed allegare una sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, relativa ad un ricorso proposto da altro ente.

Da quanto sopra, pertanto, Le propongo di deferire entrambi i provvedimenti alla Sezione perché si pronunci "allo stato degli atti".




Sergio Vaccarino



ELENCO MANDATI RELATIVI ALL'IMPEGNO SELEZIONATO

IMPEGNO: 553 / 2012 CAPITOLO: 717914 2012

Numero	Data	Annul.	Tipo	Importo lordo	Importo riten.	Importo netto	Importo pagato	C/R
621	19/12/2012	No		53.812,50	0,00	53.812,50	53.812,50	C
				53.812,50	0,00	53.812,50	53.812,50	




922

ELENCO MANDATI RELATIVI ALL'IMPEGNO SELEZIONATO

IMPEGNO: 553 / 2012 CAPITOLO: 717914 2013

Numero	Data	Annul.	Tipo	Importo lordo	Importo riten.	Importo netto	Importo pagato	C/R
595	16/04/2013	No		53.520,18	0,00	53.520,18	53.520,18	R
817	30/04/2013	No	VV	292,32	292,32	0,00	292,32	R
1860	03/12/2013	No		64.575,00	0,00	64.575,00	64.575,00	R
				118.387,50	292,32	118.095,18	118.387,50	

verif. cc 35/15



P23

ENTE R	ANNO	2013	CAPITOLO	717914	IMPEGNO	553 /	2012
Numero Mandato:		817	RESIDUI	Data	30/04/2013		

DATI IMPEGNO:	Importo iniziale	Attuale	Titoli di spesa	Liquidabilità
	161.437,50	161.437,50	118.387,50	43.050,00

trasformazione parziale impegno definitivo progetto ID 1906 ente attuatore I.R.I.P.A. SICILIA prenotazione somma DDG 1346 del 27/04/2012

BENEFICIARIO	04228490829	I.R.I.P.A. SICILIA
PALERMO	INDIRIZZO	via FILIPPO CORDOVA, N. 95 PALERMO 90143


IMPORTI MANDATO	Lordo	Netto	Acconto	Pagato			
Collettivo	No	292,32	0,00	0,00	292,32		
Tipo Mandato	VV	Annullato	No	Territorio	6	Data Pagamento:	19/06/2013
Pagamento	9						

RITENUTE	CAPO	CAPITOLO	ART.	IMPORTO	N.VERS.	DATA
65	RECUPERI E RIMBORSI VARI DA ALTRI S	10	3724	0	292,32	

CAUSALE E.G. - I.R.I.P.A. SICILIA - 1° Acconto, seconda erogazione - cod. CIP: 2007.IT.051..PO.003/ III/D/F/9.2.1/0127 - CUP G95C12000750009 - ID 1906 - VISTO PRENOT. IN ENTRATA CAP 3724 - PRG 74

Corte dei Conti	ESTREMI REGISTRAZIONE		Data immissione	30/04/2013
		Data	Ultima correzione	30/04/2013

 ELENCHI DI TRASMISSIONE



924

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE

CORTE DEI CONTI

VISUALIZZAZIONE BENEFICIARIO

Codice_Fiscale	Cognome		
04228490829	I.R.I.P.A. SICILIA		
Nome	Sesso	Nato_A	Prov.
		PALERMO	
Data_Nascita	Indirizzo	CAP	Localita
	via FILIPPO CORDOVA, N. 95	90143	PALERMO
			Data_Immissione
			04/12/1998
Data_Variatione	Avviso_CAP	Avviso_Localita	
27/04/1996	0		

BLOCCO Data Blocco

TOTALI MANDATI PER ANNO

ANNO	EMESSO	PAGATO
1998	7.096.758.812	7.096.364.920
2004	4.599.446	4.599.383
2010	6.666.017	6.274.931
2001	10.278.024.340	10.277.559.340
2007	4.523.032	4.522.976
2013	2.911.833	2.909.905
1996	6.641.108.515	6.640.918.515
2002	3.089.562	3.089.453
2008	5.432.147	4.503.952
1999	8.516.061.889	8.512.919.520
2005	4.642.572	4.622.357
2000	8.558.921.070	8.558.668.570
2014	3.024.287	3.002.374
1997	7.124.062.819	7.102.380.730
2003	4.454.490	4.454.313
2011	4.313.577	4.313.530
2006	4.526.989	4.526.927
2012	3.579.017	3.499.771
1995	1.001.435.470	1.001.419.470
2009	5.205.453	4.669.952

TOTALI RUOLI PER ANNO

--

ELENCO MANDATI

ELENCO RUOLI





925

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Provvedimenti del **DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Area/Servizio **Servizio Gestione per gli interventi in materia di Formazione Professionale**

dell'Amministrazione **ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Numero decreto 576	Anno decreto 2015	Tipo decreto Decreto Responsabile Servizio
Numero rilievo 3	Anno rilievo 2015	Tipo rilievo Rilievo
Ambito rilievo C	Tipo forma Visto Semplice	
Numero elenco	N° nota risposta 53	Data nota risposta 13/04/2015
Risposta rilievo	Si acquisisce il rilievo e si restituisce il provvedimento invariato in uno con la Sentenza n. 00807/2015 resa dal TAR Sicilia (Sez. II) sul ricorso n. 2589/2013 avanzato da Ass. Nuovo Cammino PA	





926

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Funzionario responsabile
Segreteria Adunanze

Corte dei Conti - Palermo Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana	
- 8 GIU. 2015	
N.	67

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. R14



DOC. INTERNO N. 47652404 del 28/05/2015

Al Funzionario preposto
al Servizio di Supporto dell'Ufficio II
Dott.ssa Gabriella VINCENTI
S E D E

Oggetto: Decreti del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 575 e n. 576 dell'11 febbraio 2015.

Si comunica che la Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 28 MAGGIO 2015, alle ore 10,00, ha deliberato:

ricusa il visto.

Dott. Boris Rasura

p.c.c.
C/Sw



P27

Al Sig. Magistrato Istruttore


Oggetto : D.D.G. 576 del 11.02.2015 - proposta di deferimento.


Con il provvedimento indicato in oggetto, pervenuto all'Ufficio in data 02.03.2015 (prot. CC n° 35/2015) è approvata la chiusura e contestuale erogazione del saldo del progetto formativo, dell'Ente IRIPA SICILIA, a valere sull'avviso n° 20/2011 finanziato con i fondi del POR FSE 2007/2013.

In sede istruttoria l'Ufficio, con foglio di osservazioni n° 3 in data 30 marzo 2015, restituiva il provvedimento in oggetto all'Amministrazione per i motivi ivi indicati.

La risposta dell' Amministrazione, pervenuta a questo Ufficio in data 17 aprile 2015, non sembra offrire argomentazioni idonee a superare i motivi che hanno dato causa al rilievo, in quanto si limita a citare ed allegare una sentenza del TAR Sicilia Sez. II° relativa ad un ricorso presentato da altro Ente, pertanto si propone il deferimento del provvedimento alla Sezione.

Palermo 20.04.2015





REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Rag. Centrale Istruzione e Form. Prof.

VISTO: presso nota al n. 135

Palermo, 02-02-2015
Il Direttore Dip. della Rag. Centrale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 6/3776, n. 24 e successive modifiche;
- VISTA la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
- VISTA la legge regionale 05 aprile 2011 n. 5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizione per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";
- VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci";
- VISTO il decreto dell'Assessore Regionale per l'Economia n. 16 del 16.01.2015 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
- VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 04/06/2012 Reg. 1, Foglio 31, con il quale vengono approvate le graduatorie definitive e gli allegati elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 "Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014", e con il quale viene contestualmente prenotata la somma di euro 286.307.781,40 a valere sul capitolo 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2012;
- VISTO il D.D.G. n. 2003 del 29 maggio 2012, con cui si è adottato il "Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard (UCS)" (di seguito "Vademecum UCS") nella versione del 29 maggio 2012, quale quadro di riferimento unico per le operazioni finanziate a valere sul POR FSE;
- VISTO il D.D.G. n. 2870 del 23 giugno con il quale è stato approvato il Vademecum per gli operatori in attuazione del PO FSE, versione n.4 del 23 giugno 2011, e successive modifiche;
- VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31/05/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 04/06/2012 Reg. 1, Foglio 32, con cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie e agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'avviso 20/2011, con particolare riferimento all'allegato 1 - Ammessi a finanziamento - in cui risulta utilmente inserito per l'ente attuatore I.R.I.P.A. SICILIA con sede legale in Via F. Cordova, 95 - 90143 Palermo, il seguente progetto formativo:
 - ID 1906, CIP 2007.IT.051.PO.003/III/D/F/9.2.1/0127, CUP G95C12000750009, di importo pari a €215.250,00 progetto esecutivo approvato con D.D.S. n. 3564 del 23.08.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 23.10.2012 Reg. 2 Foglio 218, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa definitivo a valere sull'esercizio finanziario 2012;

p.c.c.
C/SC

D.D.S. n. 576

del

17 FEB. 2015

829

VISTO il D.D.G.n. 4148 del 21.09.2012 di approvazione delle procedure per i controlli in loco tramite visite ispettive su oper. UCS e approvazione della relativa check di controllo, modificato dal D.D.G.n 129 del 1.2.2013 e dal D.D.G.2440 11.06.2013;

VISTO D.D.G.n.5268 del 10.12.2012 di approvazione delle procedure per i controlli documentali e in loco sugli interventi che prevedono l'adozione di unità di costi standard e relativi modelli di check list;

VISTO il D.D.G.1780 del 24.04.2013 di proroga scadenza chiusura operazioni avviso 20 ed impiego economie costi reali;

VISTO il D.D.G.2470 del 12/06/2013 di adozione della "Check list di controllo pagamento secondo acconto" per l'avviso 20/2011;

VISTO il D.D.G.n. 2617 del 18.06.2013 di approvazione del manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR Sicilia FSE 2007-2013 versione 6;

VISTO il D.D.G. N. 5005 del 06.11.2013 con il quale sono state fornite tra l'altro indicazioni in merito alla predisposizione della "relazione finale delle attività" e della "dichiarazione finale delle attività per la determinazione della sovvenzione erogabile";

CONSIDERATE la Relazione finale del progetto e la Dichiarazione finale delle attività per la determinazione della sovvenzione erogabile (Mod. 12) redatta dall'Ente I.R.I.P.A. SICILIA ed elaborate dal Sistema di controllo FAROS/CARONTE FSE in data 190;

VISTA l'avvertenza della Corte dei Conti n. 568 del 23/10/2012 gravante sul D.D.S. n. 3564 del 23.08.2012;

VISTA la "Nota di determinazione della sovvenzione finale" (All. 35 UCS ex All. 3) trasmessa dal Servizio Rendicontazione Interventi FSE e Comunitari, Monitoraggio e Controlli di 1° livello con nota prot. n. 91511 del 02/12/2014 con la quale per il citato progetto è stata riconosciuto quale ammontare della sovvenzione erogabile € 206.259,00;

CONSIDERATO che con la su citata "Nota di determinazione della sovvenzione finale" il Servizio Rendicontazione Interventi FSE e Comunitari, Monitoraggio e Controlli di 1° livello ha effettuato i controlli di competenza tra cui anche quelli che consentono il riscontro alle avvertenze della Corte dei Conti e pertanto:

- **Punto 1.** Ciascuna erogazione di anticipazione è stata subordinata alla presentazione da parte dell'Ente di apposita garanzia fidejussoria (Art. 14 Avviso 20/2011) nonché alla conferma della validità della stessa da parte della compagnia che l'ha rilasciata;
- **Punto 2.** In fase di ammissione al pagamento del I Acconto – Il erogazione l'Ente ha reso apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante – peraltro verificata in fase di rendicontazione (vedasi Step 1 della nota di determinazione della sovvenzione finale) – di avere usufruito dell'Indicatore premiale (punto 2.6 dell'Avviso) ottemperando ai dettami impartiti dagli artt. 4 e 5 del D.D.G. 3017/2012 del 25 luglio 2012 e seguendo le procedure di selezione di cui alla nota Assessoriale prot. n. 65089 del 27 luglio 2012 nonché nel rispetto della Circolare Assessoriale n. 22 dell'8 ottobre 2012;

CONSIDERATO che per detto intervento formativo sono state erogate anticipazioni per la complessiva somma di € 172.200,00;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla chiusura del citato intervento formativo con l'erogazione in favore dell'Ente I.R.I.P.A. SICILIA dell'importo di € 34.059,00 quale saldo dovuto;

CONSIDERATO inoltre, che occorre disimpegnare dal D.D.S. 3564 del 23.08.2012 l'importo di €- 8.991,00, quale differenza tra la sovvenzione concessa ed ammessa a finanziamento e l'importo delle sovvenzione finale riconosciuta di cui alla nota di determinazione della sovvenzione finale;

DECRETA

ART. 1



Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è riconosciuta la somma di € 206.259,00 e un conseguente saldo dovuto pari a € 34.059,00 per l'intervento formativo ID 1906, CIP

D.D. n. 576

del

2007.IT:051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0127, CUP G95C12000750009 in favore dell'Ente I.R.I.P.A. SICILIA.

930

ART.2

A seguito di registrazione del presente decreto, con successivo provvedimento sarà disposta la liquidazione della spesa tramite l'emissione del mandato di € 34.059,00, sul cap. 717914 a gravare sul competente Esercizio Finanziario in favore dell'Ente I.R.I.P.A. SICILIA, con sede legale in Via F. Cordova, 95 - 90143 Palermo, codice fiscale 04228490829, P. I.V.A. 04228490829, previa presentazione da parte dell'Ente di apposita "Richiesta di erogazione del saldo spettante" (Mod. 13).

ART.3

E' accertata una economia di spesa di € - 8.991,00 derivante dalla differenza tra la sovvenzione concessa ed ammessa a finanziamento e l'importo delle sovvenzione finale riconosciuta di cui alla nota di determinazione della sovvenzione finale per la quale, con successivo provvedimento, si procederà alla riduzione dell'impegno assunto con D.D.S. n. 3564 del 23.08.2012 a valere sul cap di spesa 717914.

ART.4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Istruzione e Formazione Professionale per la registrazione, previa pubblicazione nel sito della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 del L.R. 21 del 12 agosto 2014.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, Legge regionale n. 5/2011, si dispone l'inserimento del presente Decreto, sul sito ufficiale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.

R.S.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE
(Arch. Michele Lacagnina)

[Handwritten signature]

b.c.c.



D.D.S. n. 575

Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana		REPUBBLICA ITALIANA
-2 MAR. 2015		
34		REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE

del **DIRETTORIO REGIONALE DELL'ECONOMIA**
 Rag. Centrale Istruzione e Form. Prof.
 VISTO: presso nota al n. 136
 Progr. n. 25-02-2015
 Palermo, il 25-02-2015
 Il Direttore Regionale Rag. Centrale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 6/3776, n. 24 e successive modifiche;
- VISTA la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
- VISTA la legge regionale 05 aprile 2011 n. 5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizione per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";
- VISTA la legge regionale 05 aprile 2011 n. 5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizione per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";
- VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci";
- VISTO il decreto dell'Assessore Regionale per l'Economia n. 16 del 16.01.2015 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
- VISTO il D.D.G. n. 1346 del 27/04/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 04/06/2012 Reg. 1, Foglio 31, con il quale vengono approvate le graduatorie definitive e gli allegati elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 20/2011 "Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014", e con il quale viene contestualmente prenotata la somma di euro 286.307.781,40 a valere sul capitolo 717914 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2012;
- VISTO il D.D.G. n. 2003 del 29 maggio 2012, con cui si è adottato il "Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard (UCS)" (di seguito "Vademecum UCS") nella versione del 29 maggio 2012, quale quadro di riferimento unico per le operazioni finanziate a valere sul POR FSE;
- VISTO il D.D.G. n. 2870 del 23 giugno con il quale è stato approvato il Vademecum per gli operatori in attuazione del PO FSE, versione n.4 del 23 giugno 2011, e successive modifiche;
- VISTO il D.D.G. n. 2079 del 31/05/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 04/06/2012 Reg. 1, Foglio 32, con cui sono state approvate le modifiche alle graduatorie e agli elenchi definitivi delle proposte progettuali pervenute a valere sull'avviso 20/2011, con particolare riferimento all'allegato 1 - Ammessi a finanziamento - in cui risulta utilmente inserito per l'ente attuatore I.R.I.P.A. SICILIA con sede legale in Via F. Cordova, 95 - 90143 Palermo, il seguente progetto formativo:

F. C. C. C.
 C. A. W.

D.D.S. n. 575

del 17 FEB 2015

932

- ID 1891, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0133, CUP G95C12000730009, di importo pari a €164.604,06

esecutivo approvato con D.D.S. n. 3565 del 23.08.2012, registrato dalla Corte dei Conti il 25.10.2012 Reg. n.

Foglio 234, con il quale viene assunto il relativo impegno di spesa definitivo a valere sull'esercizio finanziario 201.

VISTO il D.D.G. n. 4148 del 21.09.2012 di approvazione delle procedure per i controlli in loco tramite visite ispettive su operazi UCS e approvazione della relativa Check-List di controllo, modificato dal D.D.G. n 129 del 1.2.2013 e dal D.D.G. 2440 de 11.06.2013;

VISTO D.D.G. n.5268 del 10.12.2012 di approvazione delle procedure per i controlli documentali e in loco sugli interventi che prevedono l'adozione di unità di costi standard e relativi modelli di check-list;

VISTO il D.D.G. 1780 del 24.04.2013 di proroga scadenza chiusura operazioni avviso 20 ed impiego economie costi reali;

VISTO il D.D.G. 2470 del 12/06/2013 di adozione della "check-list di controllo pagamento secondo acconto" per l'avviso 20/2011;

VISTO il D.D.G. n. 2617 del 18.06.2013 di approvazione del manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR Sicilia FSE 2007-2013 versione 6;

VISTO il D.D.G. N. 5005 del 06.11.2013 con il quale sono state fornite tra l'altro indicazioni in merito alla predisposizione della "relazione finale delle attività" e della "dichiarazione finale delle attività per la determinazione della sovvenzione erogabile";

CONSIDERATE la Relazione finale del progetto e la Dichiarazione finale delle attività per la determinazione della sovvenzione erogabile (Mod. 12) redatta dall'Ente I.R.I.P.A. SICILIA ed elaborate dal Sistema di controllo FAROS/CARONTE FSE in data 31/01/2014;


VISTA l'avvertenza della Corte dei Conti n. 584 -- del 25/10/2012 gravante sul D.D.S. n. 3565 del 23.08.2012;

VISTA la "Nota di determinazione della sovvenzione finale" (All. 35 UCS ex All. 3) trasmessa dal Servizio Rendicontazione Interventi FSE e Comunitari, Monitoraggio e Controlli di 1° livello con nota prot. n. 91511 del 02/12/2014 con la quale per il citato progetto è stata riconosciuto quale ammontare della sovvenzione erogabile € 164.604,00;

CONSIDERATO che con la su citata "Nota di determinazione della sovvenzione finale" il Servizio Rendicontazione Interventi FSE e Comunitari, Monitoraggio e Controlli di 1° livello ha effettuato i controlli di competenza tra cui anche quelli che consentono il riscontro alle avvertenze della Corte dei Conti e pertanto:

- **Punto 1.** Ciascuna erogazione di anticipazione è stata subordinata alla presentazione da parte dell'Ente di apposita garanzia fidejussoria (Art. 14 Avviso 20/2011) nonché alla conferma della validità della stessa da parte della compagnia che l'ha rilasciata;
- **Punto 2.** In fase di ammissione al pagamento del I Acconto – Il erogazione l'Ente ha reso apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante – peraltro verificata in fase di rendicontazione (vedasi Step 3 della nota di determinazione della sovvenzione finale) – di avere usufruito dell'Indicatore premiale (punto 2.6 dell'Avviso) ottemperando ai dettami impartiti dagli artt. 4 e 5 del D.D.G. 3017/2012 del 25 luglio 2012 e seguendo le procedure di selezione di cui alla nota Assessoriale prot. n. 65089 del 27 luglio 2012 nonché nel rispetto della Circolare Assessoriale n. 22 dell'8 ottobre 2012. Inoltre la puntuale osservanza del contenuto di cui al punto 2.3 dell'Avviso e cioè il rispetto della "... congruenza tra professionalità/competenze dei formatori che si intende impegnare e contenuti dell'attività formativa proposta" non ha prodotto per l'Ente alcuna decurtazione (espressamente prevista in caso negativo) in fase di rendicontazione (step 1, 4 e 5 della nota di determinazione della sovvenzione finale).

CONSIDERATO che per detto intervento formativo sono state erogate anticipazioni per la complessiva somma di € 131.683,20;



575

del 11 FEB 2015 933

O pertanto, di dover procedere alla chiusura del citato intervento formativo con l'erogazione in favore dell'Ente I.R.I.P.A. SICILIA dell'importo di €32.920,80 quale saldo dovuto;

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è riconosciuta la somma di € 164.604,00 e un conseguente saldo dovuto pari a € 32.920,80 per l'intervento formativo ID 1891, CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0133, CUP G95C12000730009 in favore dell'Ente I.R.I.P.A. SICILIA.

ART.2

A seguito di registrazione del presente decreto, con successivo provvedimento sarà disposta la liquidazione della spesa tramite l'emissione del mandato di € 32.920,80 , sul cap. 717914 a gravare sul competente Esercizio Finanziario in favore dell'Ente I.R.I.P.A. SICILIA, con sede legale in Via F. Cordova, 95 - 90143 Palermo, codice fiscale 04228490829, P. I.V.A. 04228490829, previa presentazione da parte dell'Ente di apposita "Richiesta di erogazione del saldo spettante" (Mod. 13).

ART.3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Istruzione e Formazione Professionale per la registrazione, previa pubblicazione nel sito della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 del L.R. 21 del 12 agosto 2014.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, Legge regionale n. 5/2011, si dispone l'inserimento del presente Decreto, sul sito ufficiale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.

R.S.
11 FEB 2015


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE
(Arch. Michele Lacagnina)



N. 00807/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02589/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2589 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'ASSOCIAZIONE NUOVO CAMMINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio eletto in Palermo, Via Gaetano Abela, 10, presso lo studio del prof. Avv. Salvatore Raimondi;


contro

- l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge in Palermo, Via A. De Gasperi, 81;

e con l'intervento di

- Antonino Manno, Pietro Cilluffo, Angela Lupo, Andrea Marino, Francesca Lupo e Antonino Melodia, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Reina, con domicilio eletto in Palermo, Via Abela, 10, presso lo studio del predetto difensore (interveniienti ad adiuvandum);

per l'annullamento



835

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

previa sospensione cautelare

P35

quanto al ricorso introduttivo

- 1) del Decreto del Dirigente Generale del 27/6/2013, n. 2885, di annullamento del D.D.G. n. 4904 del 15/12/2010, recante il finanziamento dell'integrazione del progetto n. IF2009C0240 dal titolo DAFNE presentato dall'Associazione ricorrente a valere sul PROF 2009 pari ad euro 323.302,04, e si ingiunge il versamento del relativo importo;
- 2) del provvedimento, estremi sconosciuti, con il quale l'Assessorato resistente ha disposto la trattenuta del predetto importo a detrazione delle somme spettanti alla ricorrente per il finanziamento concesso all'ente per la realizzazione di alcuni progetti a valere sull'avviso n. 20/2011 (decreti dirigenziali n.3680 del 20/8/2012, n. 3455 del 14/8/2012, n. 2577 del 29/8/2012, n. 3678 del 29/8/2012);

quanto ai primi motivi aggiunti:

- 1) del Decreto del Dirigente Generale del 27/6/2013, n. 2885, di annullamento del D.D.G. n. 4904 del 15/12/2010, recante il finanziamento dell'integrazione del progetto n. IF2009C0240 dal titolo DAFNE presentato dall'Associazione ricorrente a valere sul PROF 2009 pari ad euro 323.302,04, e si ingiunge il versamento del relativo importo;
- 2) del Decreto Dirigenziale n.2714 del 30 agosto 2013, di liquidazione della spesa ed emissione dei mandati relativi ai secondi acconti dell'Associazione ricorrente previa emissione dei mandati verdi effettivi in favore della Regione Siciliana per l'ammontare di € 323.456,63;
- 3) del Decreto Dirigenziale del 17 settembre 2013, n. 4010, d'incameramento del predetto importo a detrazione delle somme spettanti per il finanziamento concesso di progetti a valere sull'Avviso n. 20/2011 (decreti dirigenziali n.3680 del 20/8/2012, n. 3455 del 14/8/2012, n. 2577 del 29/8/2012, n. 3678 del 29/8/2012) disponendo il versamento della somma di € 323.302,04 e l'emissione di mandato di pagamento in favore della Regione Siciliana;

quanto ai secondi motivi aggiunti:



- del Decreto Dirigenziale 10 gennaio 2014, n. 70 di annullamento del D.D.G. n. 184 del 27 giugno 2006 e di recupero coattivo della somma di € 21.282,88;

nonché per la condanna

al pagamento degli importi trattenuti ;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di rinuncia alla domanda cautelare incidentale proposta con il ricorso introduttivo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale resistente;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum di Antonino Manno, Pietro Cilluffo, Angela Lupo, Andrea Marino, Francesca Lupo e Antonino Melodia;

Vista l'ordinanza collegiale n.219 del 10 marzo 2014, di rigetto della domanda cautelare proposta con i primi motivi aggiunti;

Vista l'ordinanza collegiale n.415 del 4 settembre 2014, con la quale il C.G.A. ha accolto l'appello proposto avverso la predetta ordinanza collegiale n.219 del 10 marzo 2014 di questa sezione, sospendendo i provvedimenti impugnati con i primi motivi aggiunti;

Viste le memorie difensive;


Visti tutti gli atti della causa;

Nominato Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2014, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale d'udienza;

CONSIDERATO che, così come risulta dagli atti di causa:

- l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con D.D.G. 27 giugno 2013, n.2885, ha annullato (art.1) il proprio precedente D.D.G. 15 dicembre 2010 n. 4904, con il quale era stato concesso il finanziamento integrativo del progetto "DAFNE", pari a € 323.302,04, a valere sul P.R.O.F. 2009, all'Associazione Nuovo Cammino ingiungendole il versamento della predetta somma (art.2) a pena del recupero coatto (art.3).



Nella motivazione del decreto n.2885/2013 è spiegato che le somme a tale titolo erogate costituirebbero un indebito oggettivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c. e sussisterebbe, quindi, l'obbligo di recuperarle; ciò sulla scorta della sentenza n. 2947 del 29 ottobre 2012 con la quale la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha riconosciuto la responsabilità amministrativa e contabile dell'Assessore e dei dirigenti pro tempore dell'Assessorato medesimo per fattispecie analoghe di incremento dei contributi finanziari già concessi a diversi Enti di Formazione;

- con successivo D.D.G. n. 3714 del 30 agosto 2013, è stata liquidata la spesa e disposto il pagamento dell'importo di € 126.903,37 a favore della Associazione Nuovo Cammino, a titolo di secondo acconto del finanziamento concesso a valere sul PROF 2010/01, quale somma residuante dalla previa detrazione contabile delle somme ritenute indebitamente erogate in forza del D.D.G. 27 giugno 2013, n.2885;

- con il D.D.G. n.4010 del 17 settembre 2013, è stata accertata l'entrata e disposto il versamento delle somme da recuperare di cui ai D.D.G. 27 giugno 2013, n.2885 e D.D.G. 30 agosto 2013, n.714;

- infine, con il D.D.G. n.76 del 16 gennaio 2014, è stato annullato (art.1) il D.D.G. n. 184 del 27 giugno 2006, con il quale era stato assunto a favore dell'Associazione Nuovo Cammino l'impegno di spesa integrativo pari a € 21,282,88, nell'ambito del PROF 2006, per il progetto "Addetto di comunità per soggetti con disagio psichico", "Operatore sociale di strada" e "Operatore di supporto per comunità autogestite da pazienti psichiatrici", e disposto (art.2) il recupero coatto della predetta somma;

Anche nella motivazione del decreto n.76/2014 è richiamata nei suoi contenuti la sentenza n. 2947 del 29 ottobre 2012 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, così come confermata in appello, con la sentenza n. 259/A/2013 del 2013 dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, al fine affermare che le somme erogate a titolo di integrazione del contributo originariamente concesso costituirebbero un indebito oggettivo ai



senza e per gli effetti di cui all'art. 2035 c.c. e sussisterebbe, perciò, l'obbligo di recuperarle;

83) CONSIDERATO che:

- con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, l'Associazione Nuovo Cammino ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, il Decreto del Dirigente Generale del 27/6/2013, n. 2885, deducendone l'illegittimità per i motivi di:

1) *"Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 octies e 21 nonies della L. 241/90 e s.m.i., degli artt. 4 e 6 l. reg. 6 marzo 1976 n. 24, dell'art. 1 della l. reg. 22 aprile 1987 n.12, dell'art. 2, comma 1, della l. reg. 1 settembre 1993 n. 25, dell'art. 2, comma 2 bis (introdotto dalla legge reg. n. 31 del 7 maggio 1996) della l. reg. 1 settembre 1993 n. 25, dell'art. 17 della l. reg. 26 novembre 2000 n. 24, dell'art. 39 l. reg. 23 dicembre 2002 n. 23, dell'art. 9 della legge reg. 8 novembre 2007 n. 21. Violazione del CCNL della categoria"*.

Si deduce che il provvedimento impugnato violerebbe le disposizioni in materia di annullamento d'ufficio contenute negli artt. 21 octies e 21 nonies della L. 241 del 1990 e s.m.i. in quanto non sussisterebbe nella normativa regionale alcun divieto di integrazione dei finanziamenti attribuiti agli enti di formazione.

Diversamente, la possibilità di integrare il finanziamento ricevuto troverebbe espresso riconoscimento nel sistema delle leggi regionali che disciplinano la formazione professionale (legge reg. 6 marzo 1976, n. 24, l. reg. 22 aprile 1987 n.12, l. reg. 1 settembre 1993 n. 25, l. reg. 26 novembre 2000 n. 24, l. reg. 23 dicembre 2002 n. 23 e legge reg. 8 novembre 2007 n. 21).

Da siffatto sistema normativo, così come interpretato dalla giurisprudenza, digraderebbero i seguenti principi:

- il rapporto tra l'ente di formazione e la Regione si configurerebbe come gestione di un pubblico servizio, per conto e nell'interesse della Regione, attuabile mediante l'erogazione del necessario finanziamento;
- al personale della formazione professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarebbe garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il



trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;

840

- sarebbe riconosciuto all'amministrazione il potere di disporre integrazioni del finanziamento già erogato, soprattutto al fine di far fronte al pagamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti; tali integrazioni troverebbero copertura mediante la reiscrizione in bilancio di "economie di gestione", ossia senza impegno di maggiori risorse di bilancio.

Ciò posto, osserva parte ricorrente che, in mancanza della copertura integrale dei costi del personale, la Regione diventerebbe inadempiente e si esporrebbe ad azioni legali da parte degli enti di formazione e dei lavoratori dipendenti dagli stessi, nelle quali sarebbe soccombente.

Nel corso dello svolgimento dei progetti, invero, sarebbero intervenute modifiche economiche degli istituti contrattuali, asseritamente non prevedibili, quali rinnovi contrattuali, vacanze, passaggi di livello ecc., che avrebbero determinato variazioni in aumento della spesa per il personale e che gli Enti attuatori erano obbligati a rispettare a pena della revoca dell'accreditamento.

2) *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 octies e nonies L. 241/90 e s.m.i. sotto altro profilo"*.

L'amministrazione regionale avrebbe omesso di compiere la comparazione tra l'interesse pubblico di cui è portatrice e quelli dei soggetti destinatari del provvedimento annullato, omettendo di valutare che le somme oggetto dell'integrazione erano state utilizzate dall'Ente per fare fronte agli adeguamenti delle retribuzioni dei dipendenti, adeguamenti indispensabili alla stregua del C.C.N.L., che se omessi, avrebbero comportato azioni legali dei dipendenti contro l'Associazione (che avrebbe dovuto chiamare in garanzia la Regione) nelle quali sarebbe risultata soccombente.

3) *"Violazione e falsa applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo"*.



84
Si deduce che la trattenuta della somma sarebbe illegittima in quanto effettuata in violazione dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo, che dispone che "Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari".


Sarebbe, in buona sostanza, preclusa ogni operazione di compensazione con i crediti vantati dall'Ente ricorrente;

- con il primo ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, sono impugnati, al fine del loro annullamento, previa sospensione cautelare, il Decreto Dirigenziale n.2714 del 30 agosto 2013, conosciuto in data 11 febbraio 2014, di liquidazione della spesa ed emissione dei mandati relativi ai secondi acconti a favore dell'Associazione ricorrente, previa emissione dei mandati verdi effettivi in favore della Regione Siciliana per l'ammontare di € 323.456,63, e il Decreto Dirigenziale del 17 settembre 2013, n. 4010, conosciuto il 20 dicembre 2013, di incameramento del predetto importo a detrazione delle somme spettanti per il finanziamento concesso a valere sull'Avviso n. 20/2011 (decreti dirigenziali n.3680 del 20/8/2012, n. 3455 del 14/8/2012, n. 2577 del 29/8/2012, n. 3678 del 29/8/2012) e contestuali versamento della somma di € 323.302,04 ed emissione del mandato di pagamento in favore della Regione Siciliana.

Se ne deduce l'illegittimità per i motivi di:

1) "Violazione e falsa applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo. Violazione del principio di integrità del bilancio regionale e dell'art. 8 della legge reg. 8 luglio 1977, n. 47".

Si ripropone la censura già formulata con il terzo motivo del ricorso introduttivo, secondo cui la trattenuta della somma sarebbe illegittima in quanto effettuata in violazione dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11



842

luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo, che precluderebbe la compensazione legale con i crediti vantati dall'Ente ricorrente.

A tale meccanismo osterebbe anche il principio d'integrità del bilancio, per cui tutte le entrate devono affluire all'erario nel loro importo integrale, senza riduzione per eventuali spese di riscossione.

L'operazione effettuata dall'amministrazione regionale, peraltro, si configurerebbe come un'arbitraria distrazione delle somme di provenienza comunitaria dalle finalità a cui le stesse erano destinate, in contrasto con l'art. 8 della legge reg. 8 luglio del 1977 n. 47 (contenente norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana), rubricato "*Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti*", il quale dispone che: "*Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa*";

2) "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 octies e nonies L. 241/90 e s.m.i. sotto altro profilo*".

Si ripropone la medesima censura già formulata con il secondo motivo del ricorso introduttivo;

- con il secondo ricorso per motivi aggiunti è impugnato, al fine del suo annullamento, il Decreto Dirigenziale 16 gennaio 2014, n. 76, di annullamento del D.D.G. n. 184 del 27 giugno 2006 e di recupero coattivo della somma di € 21.282,88.

Se ne deduce l'illegittimità per i medesimi motivi di "*Violazione e falsa applicazione degli art. 21 octies e 21 nonies della L. 241/90 e s.m.i., degli artt. 4 e 6 l. reg. 6 marzo 1976 n. 24, dell'art. 1 della l. reg. 22 aprile 1987 n.12, dell'art. 2, comma 1, della l. reg. 1 settembre 1993 n. 25, dell'art. 2, comma 2 bis (introdotto dalla legge reg. n. 31 del 7 maggio 1996) della l. reg. 1 settembre 1993 n. 25, dell'art. 17 della l. reg. 26 novembre 2000 n. 24, dell'art. 39 l. reg. 23 dicembre 2002 n. 23, dell'art. 9 della legge reg. 8 novembre 2007 n. 21*".



963
CANCELLI DELLA CATEGORIA C M V INIZIATIVE E JUS SU APPROPRIAZIONE NON UTI. 21 UOMINI E UOMINI L.
241/90 e s.m.i. sotto altro profilo", già formulati con il ricorso introduttivo;

- con atto d'intervento ad adiuvandum, ritualmente notificato e depositato, si sono costituiti in giudizio, facendo proprie tutte le censure proposte dall'Associazione ricorrente, i sigg.ti Antonino Manno, Pietro Cilluffo, Angela Lupo, Andrea Marino, Francesca Lupo e Antonino Melodia, in qualità di dipendenti dell'Associazione medesima, lamentando la mancata erogazione a loro favore, da parte di quest'ultima, della retribuzione a decorrere dal mese di aprile 2013;

RITENUTO che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati.

Quanto al primo motivo del ricorso introduttivo (riproposto avverso gli atti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti) si osserva che il punto controverso tra le parti attiene, sostanzialmente, alla esistenza di un divieto di legge o al contrario di una norma autorizzativa, in materia di integrazione economica dell'originario progetto formativo ammesso a finanziamento.

Va, innanzitutto, osservato che nessuna delle parti ha indicato specifiche norme di legge, comunitaria o nazionale o regionale, che disciplinano in maniera specifica tale ipotesi; ed in effetti, la questione va risolta in via di interpretazione.

Il Collegio non condivide le argomentazioni ermeneutiche svolte da parte ricorrente a favore della tesi dell'incrementabilità della misura del finanziamento inizialmente accordato.

La principale fonte normativa regionale in materia è contenuta nella L.R. 6 marzo 1976, n. 24, rubricata "*Addestramento professionale dei lavoratori*".

Non dubita il Collegio, così come sostenuto dall'Associazione ricorrente, che, in base a tale legge, l'azione formativa è diretta a realizzare un servizio pubblico finalizzato a favorire lo sviluppo della personalità, della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, e potenziare le occasioni di più elevata capacità professionale, onde agevolare l'allargamento delle possibilità di occupazione (art. 1, comma 2).



A tal fine, l'Assessorato regionale competente, in base alla previsione contenuta nell'art. 4 seguente, realizza i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi, anche, *"degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale"* e perciò *"procede ogni anno alla elaborazione del piano regionale per la formazione professionale"*, volto, fra l'altro, a *"c) operare una rigorosa selezione delle iniziative da ammettere a contributo, sotto il profilo dell'efficienza e dell'idoneità tecnica dei centri e dell'aderenza delle proposte ai programmi regionali"* (art. 5).

Per il finanziamento dell'attività di formazione in tal guisa esternalizzata, l'art. 9 della predetta legge regionale dispone che, ~~l'Amministrazione regionale eroghi, tra l'altro, un contributo che~~ *"potrà, inoltre, coprire le spese relative:*

(...)

e) alla retribuzione e agli oneri sociali di legge e contrattuali per il personale degli enti;

(...)

i) alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, nel periodo che intercorre tra la chiusura di un anno formativo e l'inizio del successivo e per un massimo di due mesi ogni anno o frazione di anno non inferiore a sette mesi di servizio (...)".

Ma le conclusioni che parte ricorrente vorrebbe far discendere da tale condivisibile premessa normativa non sono convincenti.

Come già osservato da questo Tribunale in vicenda inferente analoghe problematiche, ~~va escluso che tali norme garantiscano la copertura integrale degli stipendi del personale della formazione professionale da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, poiché "E' palese che la norma non ponga un "obbligo" in capo alla P.A. di erogare un contributo a copertura del costo del personale, ma, laddove è utilizzato il verbo "potrà", soltanto una possibilità, legata alla valutazione discrezionale della p.a., ragionevolmente condizionata dalle scelte di politica sociale ed economica e di disponibilità finanziaria, non sindacabili in questa sede"~~ (TAR Sicilia, Palermo, III, 9 dicembre 2011, n.2315).



PLS

La ancora, secondo la prospettazione emendata di parte ricorrente l'art. 2 della l. reg. sic. 1/9/1993 n. 25, garantirebbe il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico del CCNL di categoria al personale della formazione professionale, e l'art. 39 della l. reg. sic. 23/12/2002 n. 23, assicurerebbe il tempestivo pagamento mensile degli stipendi al personale degli enti di formazione medesimi.

La tesi non ha riscontro nel dato normativo testuale: le norme richiamate, rispettivamente, stabiliscono:

“Art. 2 Garanzie per il personale della formazione professionale”

“1. Al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

2. È fatto obbligo agli enti ivi comprese le loro sedi di coordinamento regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, prima di procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, di completare l'orario di lavoro, nel rispetto della professionalità e delle norme contrattuali, del personale ad orario parziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La spesa derivante è contenuta nei limiti del finanziamento decretato.

2 bis. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma primo rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale”;

“Art. 39 Attività formative”

(...)

“3. I pagamenti relativi alle spese del personale dipendente degli enti gestori delle attività di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni sono disposti mensilmente. Gli enti gestori provvedono ad accendere apposito conto da utilizzare esclusivamente per tale voce di spesa e, per singolo progetto formativo, vengono accreditate, da parte dell'Amministrazione regionale, le risorse relative alla voce di costo del personale nella misura necessaria alla copertura integrale della stessa.



4. Per le finalità di cui al comma 3, per l'esercizio finanziario 2002, il dipartimento della formazione professionale autorizza gli enti gestori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, ad utilizzare gli avanzi di gestione maturati? 846

Non può dubitarsi, allora, alla luce di quanto disposto dall'art. 2 cit., che la garanzia di continuità lavorativa e il riconoscimento del trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria a favore di lavoratori a tempo indeterminato, gravi direttamente sull'Ente gestore al quale, infatti, "è fatto obbligo, prima di procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, di completare l'orario di lavoro, nel rispetto della professionalità e delle norme contrattuali, del personale ad orario parziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

A corroborare tale interpretazione della norma soccorre l'inciso seguente ove è detto che "La spesa derivante è contenuta nei limiti del finanziamento decretato". Non può dunque l'Ente gestore obliare corrette politiche di organizzazione del proprio personale e di pianificazione delle proprie assunzioni, confidando nella stabilità quantitativa di finanziamenti pubblici la cui entità è, notoriamente e inesorabilmente, condizionata dalla limitatezza delle risorse disponibili.

Il ruolo della PA, del resto, è caratterizzato in senso sussidiario, laddove è prevista proprio la circostanza che il personale resti privo di incarico, e per far fronte alla quale "L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma primo rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale".

Quanto all'obbligo del pagamento mensile degli stipendi, la norma invocata, lo pone sempre, e ovviamente, a carico dell'ente gestore, prevedendo, a garanzia che tale adempimento non sia eluso dall'ente datore di lavoro, l'accensione di uno specifico conto sul quale fare confluire il finanziamento pubblico "nella misura necessaria alla copertura integrale della stessa", significandosi con ciò che la somma che confluirà in tale conto sarà di ammontare tale da garantire l'integrale erogazione



ma, naturalmente, non oltre il limite del finanziamento complessivo, complessivo di altre voci di costo.

947
A tal fine, l'ente gestore è anche autorizzato a utilizzare gli avanzi di gestione maturati.

Non pare possa darsi altra interpretazione della suddetta norma, a meno di non voler stravolgere la basilare struttura e regolamentazione degli obblighi e dei diritti reciproci che costituiscono il rapporto giuridico tra datore di lavoro e lavoratore, e la funzione di solo finanziamento da parte della Regione delle attività formative quale servizio pubblico da erogare nei limiti delle risorse disponibili e non di ammortizzatore sociale (v. TAR Sicilia, Palermo, III, n.2315/2011, cit.).

E del resto, che in materia sia vigente il principio dell'insensibilità del patrimonio regionale alle vicende della contrattazione collettiva, successive alla elaborazione del PROF - nel senso che non possono ripercuotersi sull'Amministrazione le evenienze contrattuali che influiscono sui costi aziendali e che alterano l'equilibrio di convenienza conosciuto dall'ente allorquando ha chiesto di partecipare alla selezione pubblica ed espressamente accettato con l'atto di adesione - era stato già chiaramente stigmatizzato dalla Corte Costituzionale, nelle sentenze nn. 437/1994, 407/1995 e 127/1996.

In tali pronunce, nello scrutinare la legittimità costituzionale di norme regionali concernenti i rapporti tra Regione Siciliana ed enti di formazione, il Giudice delle leggi ha inequivocabilmente escluso la possibilità di un ribaltamento sull'Amministrazione del carico retributivo gravante sugli enti che si avvalgono del personale cui deve applicarsi il contratto collettivo, non essendo la medesima Amministrazione gravata di obblighi assistenziali nei confronti degli operatori della formazione. Quindi, l'erario regionale non è strutturalmente permeabile alle vicende contrattuali riguardanti gli operatori della formazione e gli enti a beneficio dei quali tali soggetti prestano lavoro, né tale può diventare attraverso il riconoscimento di finanziamenti integrativi (così, testualmente, C. Conti Sicilia Sez.



giurisdiz., 29 ottobre 2012, n. 2947, espressamente citata nella motivazione dei provvedimenti impugnati).

PLG


Al fine della corretta applicazione dei principi di legge appena esposti, l'Amministrazione regionale ha emanato la Circolare 11 giugno 2004, n. 6, contenente le "Direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi", espressamente richiamata nel preambolo dei provvedimenti impugnati.

In tale atto è specificato che, ai fini della partecipazione alla selezione annualmente bandita, gli enti interessati debbano presentare istanza di finanziamento per i progetti formativi. L'importo dell'auspicato finanziamento è preventivato dal richiedente considerando le categorie di spese ammissibili, espressamente previste. Una volta operata la selezione, viene redatto il Piano regionale dell'Offerta Formativa relativo all'anno di riferimento, nel quale, per ciascun progetto formativo, è determinato l'ammontare del finanziamento.

A termini del cap. II, par. 6, 3° cpv, "~~Per i progetti inseriti nel Piano regionale dell'Offerta Formativa - P.R.O.F - il tetto massimo delle risorse riconoscibili è rappresentato dagli importi assegnati con i provvedimenti di finanziamento~~".

La Circolare (Cap. V, par. 9) prevede, poi, che, nell'ipotesi in cui l'intervento risulti ammesso a finanziamento, il rapporto del soggetto selezionato con il Dipartimento regionale della Formazione Professionale sia regolato da apposito atto di adesione, secondo un modello predeterminato, allegato alla circolare, che dovrà essere sottoscritto prima dell'avvio, pena l'inammissibilità delle spese sostenute antecedentemente. In tale modello è previsto che il soggetto selezionato per svolgere l'attività formativa espressamente accetti "che il finanziamento assegnato con il provvedimento amministrativo di ammissione citato nel presente atto di adesione è solo provvisoriamente riconosciuto e costituisce limite massimo di spesa".

L'insuperabilità del finanziamento è ribadita anche nel Cap. III, par. 1.1. 6° cpv, ove, nel disciplinare gli "obiettivi, modalità e termini di presentazione delle istanze", si afferma che "Il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del contributo erogabile,



PLW
... nelle ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate nonché nel Cap. VIII, par. 1.1, riguardante la regolamentazione dell'attività di verifica degli uffici sui rendiconti dei beneficiari del finanziamento, dove è previsto che "Il finanziamento concesso rappresenta la misura massima del contributo erogabile, anche nell'ipotesi in cui le spese ammissibili e documentate superino quelle preventivate".

Tale circolare, dunque, ribadisce, più volte, il principio secondo cui la consistenza del finanziamento determinata nel PROF costituisce una soglia non superabile al fine di scongiurare che la richiesta di un supplemento di finanziamento consenta all'ente di scaricare sull'erario regionale propri costi d'impresa asseritamente cresciuti nel corso dell'espletamento dell'attività di formazione.

Né è utile colorare la fattispecie con aspetti di natura giusvaloristica che esulano dalle valutazioni poste a sostegno dei provvedimenti impugnati.

Sostiene parte ricorrente che il riconoscimento di un'integrazione al finanziamento originario, consentendo agli enti beneficiari di corrispondere ai propri dipendenti le spettanze previste dalla contrattazione collettiva, avrebbe evitato il coinvolgimento dell'Amministrazione regionale resistente in contenziosi innanzi al giudice del lavoro e, quindi, evitato gli oneri connessi a tale coinvolgimento, dagli esiti, asseritamente, favorevoli ai lavoratori.

E' noto l'orientamento giurisprudenziale, elaborato nell'ambito di giudizi promossi dal personale di enti di formazione professionale per il riconoscimento di spettanze economiche e normative di cui al contratto collettivo di settore, secondo cui la Regione, pur non assumendo una garanzia diretta per l'adempimento da parte dell'ente, delle obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro, assume una "garanzia impropria" nei confronti dell'ente medesimo.

Tuttavia, in quei casi, la Regione non aveva erogato una porzione del finanziamento originariamente accordato, cioè non aveva corrisposto quanto riconosciuto spettante in occasione della selezione del programma formativo proposto, da ciò la configurabilità di una c.d. garanzia impropria della medesima Regione per il soddisfacimento delle fondate pretese degli operatori degli enti di



formazione professionale, mentre nella vicenda per la quale v'è causa, il contributo originariamente determinato è stato integralmente corrisposto. P50

Trattasi perciò, di fattispecie tra loro non assimilabili (in tal senso la citata sentenza della C. Conti Sicilia, Sez. giurisdiz., 29 ottobre 2012, n. 2947).

In conclusione, nel caso di specie, sotto i ~~profili appena~~ esaminati, poiché il ~~finanziamento integrativo è stato disposto~~ senza l'investitura di una disciplina a tanto abilitante, esso costituisce un'erogazione indebita e, come tale, legittimamente ripetibile da parte dell'Amministrazione resistente.


Ne consegue, altresì, l'inconducenza del secondo motivo del ricorso introduttivo, così come riproposto anche avverso i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti.

In tali ipotesi, infatti, l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio pubblico della formazione professionale da parte degli enti privati selezionati, mediante l'erogazione delle risorse pubbliche a ciò destinate, è stato ritenuto prevalente, ed appare in concreto motivato adeguatamente nei provvedimenti impugnati con puntuale richiamo ai principi di sana gestione finanziaria espressi dalla Corte dei Conti in materia, dovendosi reputare senz'altro recessiva l'asserita (e dimostratasi non sussistente) garanzia a prima richiesta da parte della Regione siciliana a tutela della posizione retributiva dei dipendenti.

In altre parole, a fronte di un acclarato danno economico per l'Amministrazione regionale, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, parte ricorrente vorrebbe conservare una posizione di vantaggio che, per quanto sopra, va qualificata ingiustificata e che, perciò, non è in alcun modo tutelabile con il richiesto annullamento degli atti impugnati.

Parimenti infondata è la terza censura del ricorso introduttivo, riproposta avverso gli atti impugnati con i motivi aggiunti.

Sulle questioni poste ~~sono convincenti le difese~~ ~~avvocate~~ dall'Avvocatura dello Stato ~~nella memoria depositata il 31 ottobre 2014~~.



851
di particolare, appare senz'altro ~~conforme~~ quanto previsto dal regolamento (CE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, contenente le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che all'art. 23 ("Norme in materia di detrazioni e compensazione del tasso di cambio"), comma 1, pone il principio secondo cui "Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto:

(...)


d) ripetizioni delle somme indebitamente pagate.

Le ripetizioni di cui alla lettera d) del primo comma possono essere operate mediante detrazione diretta in occasione di un nuovo pagamento intermedio o di un nuovo pagamento a saldo a favore del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato".

E', dunque, pienamente vigente, nell'ordinamento comunitario, il principio secondo il quale nel caso d'indebita erogazione di denaro pubblico sussiste in capo all'Amministrazione il potere di recupero mediante la compensazione legale.

All'applicazione nel caso di specie del suddetto principio, non sembra ostare l'invocato dettato dell'art. 80 ("Integrità dei pagamenti ai beneficiari") del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, secondo il quale "Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari", poiché l'applicazione del principio di integrità presuppone, a monte, la legittimità dell'erogazione e non può certo invocarsi a tutela di una situazione qualificata in termini di indebito esborso.

Non si rileva, altresì, l'asserita violazione dell'art. 8 della legge reg. 8 luglio del 1977, n. 47 (contenente norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana),



rubricato "Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti" laddove dispone che "Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa".

La censura, che appare, comunque, genericamente dedotta, si fonda sul disposto del 1° comma, appena sopra richiamato, ma sembrerebbe trascurare il contenuto dei commi successivi, di seguito riportati:

"2. Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 1 o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione possono essere riscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni


3. La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.

4. La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate.

5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali diverse.

6. Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi.

7. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti



assessoriale, al fine di cui al comma 3 per la successiva trassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali".

853
Attesa la possibilità di reiscrizione delle economie in successivi esercizi nei pertinenti capitoli e delle somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi, non si comprende perché l'operazione contabile di recupero in entrata delle somme in contestazione si configurerebbe come un'arbitraria distrazione delle somme di provenienza comunitaria dalle finalità a cui le stesse sono destinate;

RITENUTO, alla luce delle suesposte considerazioni, che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno rigettati;

RITENUTO che, in ragione della peculiarità e la complessità della vicenda, le spese di lite vanno eccezionalmente compensate tra tutte le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Modica de Mohac, Presidente FF

Roberto Valenti, Consigliere

Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



FOE ROSI 954



Corte dei conti

30 MAR. 2015

Palermo

N. 3

**SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE SICILIANA
UFFICIO II**

**All'Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale**

**Dipartimento Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale**

tramite la Ragioneria Centrale

PALERMO


RILIEVO

Allegato alla presente si restituisce il provvedimento entro indicato con le osservazioni di questo Ufficio.


Stampa: REGIONE SICILIANA, DIREZIONE REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, UFFICIO II, PALERMO. Data: 24.02.15, 03-04-2015.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Sergio Vaccarino)

Deferimento in Sezione
A domanda del 28.05.2015
Richiesta visto -
Deliberazione n. 225



955



Estremi dei Provvedimenti

Osservazioni dell'Ufficio di controllo

CC 35 del 02.03.2015

D.D.S. 576 del 11.02.2015 - Approvazione della chiusura e contestuale erogazione del saldo, del progetto formativo, dell'Ente IRIPA SICILIA, a valere sull'avviso n°20/2011 - POR FSE 2007/2013.

Con il provvedimento sopra emarginato viene disposto il pagamento del saldo finale, pari ad € 34.059,00, a favore dell'ente IRIPA SICILIA, del progetto formativo ID 1906 utilmente inserito nella graduatoria dell'Avviso n. 20/2011.

Si restituisce non registrato il provvedimento per le seguenti motivazioni.

In seguito alla delibera n° 107/2015 del 23 gennaio 2015, questa Sezione di controllo ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del decreto n. 5159 del 06 ottobre 2014.

Con il provvedimento deferito, venivano disposti recuperi coattivi del c.d. extrabudget del P.R.O.F. 2007, mediante compensazione su altre somme dovute all'ente di formazione, procedura ritenuta non conforme alla normativa europea per violazione dell'art. 80 del Regolamento n.1083/2006 del Consiglio.

Ciò premesso quest'Ufficio, al fine di escludere eventuali violazioni del divieto di operare compensazioni, ha effettuato una verifica sul SIC per accertare l'effettiva integrità dei pagamenti disposti a favore dell'Ente IRIPA SICILIA.

Dal predetto controllo è emerso che nei confronti dell'Ente è stato disposto un recupero, mediante compensazione, di € 292,32 a valere sul corso in oggetto finanziato sulla graduatoria FORGIO Sviluppo Caltanissetta.

Atteso che dal sistema informatico non venivano evidenziate né le motivazioni, né soprattutto veniva indicato il provvedimento in base al quale era stato disposto il recupero, quest'Ufficio ha esteso la propria attività di controllo al sito istituzionale di codesto Dipartimento.

Si è, pertanto, venuti a conoscenza dell'emanazione dei decreti n. 599 del 26 febbraio 2013, n. 885 del 14 marzo 2013, n. 1634 del 16 aprile 2013 e n. 1935 del 06 maggio 2013, con i quali code-

SM

RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE

SI ACQUISISCE IL RILIEVO E SI RESTITUISCE
IL PROVVEDIMENTO INVARIATO IN VAO CON
LA SENTENZA N° 00807/2015 RESA DAL
TAR SICILIA (SEZIONE II) SUL RICORSO N°
2589/2013 AVANZATO DA ASS. ME NUOVO
CAMMINO PA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE
INTERVENTI IN MATERIA DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
(ARCH. MICHELE CALABRITTA)

Corte dei Conti - Ufficio II
Controllo di legittimità sugli atti
della Regione Siciliana
17 APR. 2015
N.




975

sto Dipartimento disponeva il recupero di somme, relative alle integrazioni al finanziamento erogate nell'ambito del P.R.O.F 2007 a valere sui crediti che lo stesso Ente vanta sull'Avviso 20/2011.

Preliminarmente si contesta l'omessa indicazione, nelle premesse del presente provvedimento dei decreti sopra indicati, con i quali è stato disposto il recupero, da ritenere tutti provvedimenti presupposti all'emanazione di quello in esame.

Tale comportamento omissivo, che viola il fondamentale principio di leale collaborazione tra organi dello Stato, assume particolare gravità, atteso che il principio con il relativo divieto di operare compensazioni coattive, espresso con la Delibera sopra citata era già noto a codesto Dipartimento prima dell'invio del provvedimento in esame a questa Corte.

Occorre, inoltre, motivare le ragioni per cui codesto Dipartimento non ha inoltrato alla Corte i sopra citati decreti, per il previsto controllo di legittimità, in considerazione che l'importo da recuperare è stato disposto a valere sul D.D.G 3564 del 23 agosto 2012, registrato da questa Corte il 23 ottobre 2012 Reg. 2, Foglio 218 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo finanziato con fondi del POR FSE.



958